


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDAGenova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 11.10.2007 N. 38**

Piano del Parco di Portovenere. Articolo 18 legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modifiche. pag. 4498

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE –
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****11.10.2007****N. 38****Piano del Parco di Portovenere. Articolo 18 legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modifiche.****IL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) ed in particolare:

- l'articolo 16, che individua nel Piano dell'Area protetta e nel Piano pluriennale socio-economico gli strumenti di attuazione delle finalità istitutive delle aree protette;
- gli articoli 17, 18 e 20 che stabiliscono i contenuti fondamentali del Piano dell'Area protetta e le relative procedure di approvazione, prevedendo a tal fine che il Piano sia approvato dal Consiglio regionale sulla base di una proposta della Giunta regionale, sentiti il Comitato Tecnico Urbanistico (C.T.U.) e la Sezione Aree naturali protette del Comitato Tecnico per l'Ambiente (C.T.A.);

Vista altresì la legge regionale 3 settembre 2001 n. 30 (istituzione del Parco naturale regionale di Portovenere) che

- all'articolo 1, ha individuato i confini definitivi del Parco di Portovenere;
- all'articolo 3, ha affidato la gestione del Parco al Comune di Portovenere;
- all'articolo 4, nell'individuare la disciplina di approvazione del Piano del Parco, ha rinviato ai citati articoli 16 e successivi della l.r. 12/1995 in quanto applicabili;
- all'articolo 5, ha previsto la tutela del tratto di mare antistante l'arcipelago della Palmaria attraverso un piano redatto dal Comune, d'intesa con la Regione e l'Autorità marittima, ed approvato dal Consiglio regionale;

Premesso:

che la legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) stabilisce all'articolo 2, comma 5, che le previsioni dei Piani dei Parchi – nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo – abbiano valore vincolante nei confronti degli altri atti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione degli stessi e, in caso di contrasto, di prevalenza sui medesimi;

che la legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), all'articolo 2 ha affidato al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, in Adunanza Generale, il compito di esprimere il parere sui piani delle aree protette;

Rilevato:

che il Piano del Parco naturale regionale di Portovenere è stato adottato dal Consiglio comunale di Portovenere con deliberazione n. 20 del 27 aprile 2004;

che il Piano del Parco comprende anche la perimetrazione del tratto di mare antistante l'arcipelago della Palmaria e la relativa disciplina di tutela, sulla base delle intese in tal senso conseguite fra gli enti rappresentati nella Commissione per la gestione di detto tratto di mare di cui all'articolo 3 della l.r. 30/2001 (Regione, Comune, Autorità Marittima);

che il Piano, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 12/1995, è stato depositato presso le Segreterie del Comune di Portovenere e della Provincia della Spezia per trenta giorni, a far data rispettivamente dal 12 maggio 2004 e dal 29 giugno 2004;

che entro i successivi trenta giorni sono state presentate 14 osservazioni;

che il Comune di Portovenere, con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 28 dicembre 2005:

- a) si è espresso sulle osservazioni pervenute;
- b) ha proposto alla Regione di apportare, in sede di approvazione, alcune modifiche al Piano adottato, sia dell'azonamento sia della normativa, per tenere conto degli approfondimenti maturati dalla Amministrazione comunale in relazione al Piano stesso;

che con nota n. 431 del 19 gennaio 2006 il Comune di Portovenere ha trasmesso alla Regione il Piano adottato, corredato dalle osservazioni presentate, dalle relative controdeduzioni, e dalle proposte di modifica, sia cartografiche che normative;

Visti:

- gli elaborati costitutivi del Piano adottato e gli atti ad esso allegati;
- le osservazioni presentate e le relative controdeduzioni formulate dal Comune di Portovenere e le proposte di modifica del Piano contenute nella deliberazione del Consiglio comunale n. 70/2005;
- il parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, riunito in Adunanza Generale nella seduta del 6 marzo 2007, espresso con Voto n. 45 del 6 marzo 2007, allegato, con la relativa documentazione istruttoria predisposta dal Servizio Parchi e Aree Protette, alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Considerato:

che il Piano del Parco di Portovenere, per quanto concerne il procedimento di formazione, i contenuti e la struttura, risulta conforme alle norme di riferimento (l.r. 12 /95, l.r. 30/2002);

che, in particolare, il Piano contiene un ricco ed approfondito corredo di elaborati ricognitivi e conoscitivi, con importanti risultati anche in termini scientifici;

che tale Piano contiene un altrettanto dettagliato thesaurus di progetti, di tipo naturalistico, paesaggistico, storico-culturale, per una ottimale fruizione del Parco ed una valorizzazione delle sue risorse;

che il Piano, mediante la suddivisione del territorio del Parco in distinte fasce di protezione secondo il modello previsto dalla l.r. 12/1995, individua in modo pertinente l'articolazione di tale territorio rispetto ai valori propri e alle destinazioni compatibili di ciascun ambito;

che peraltro detta suddivisione necessita di alcune modifiche di affinamento, anche per accogliere le specifiche richieste in tal senso formulate dal Comune con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 70/2005, con particolare riferimento alla:

- a) classificazione della zona RP-Riserva parziale di interesse paesaggistico, da fascia di tipo c) a fascia di tipo b) ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 12/1995;
- b) denominazione, perimetrazione e classificazione delle aree a maggior vocazione agricola della Palmaria (ASV.7, ASV.8, ASV.9, ASV.10, ASV.11 del Piano adottato), puntualmente individuate dal Comune in una apposita cartografia su base catastale, allegata alla deliberazione del Consiglio comunale n. 70/2005, integrativa della cartografia di Piano, e riportate nella citata nuova Tavola 57 come APA.1, APA.2, APA.3, APA.4, APA.5 (Allegato 4);

che l'apparato normativo, volto principalmente ad individuare valori, finalità ed azioni piuttosto che porre vincoli e limitazioni, può essere ulteriormente affinato in sede di approvazione regionale con l'apporto di alcune modifiche, anche per recepire le richieste in tal senso espresse dal Comune con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 70/2005, modifiche condivise dalla Regione e contenute nell'allegato "Quadro Normativo (Allegato 3);

che la Commissione per la tutela del tratto di mare di cui all'articolo 3 della l.r. 30/2001, ha chiesto nella seduta del 23 gennaio 2007, con il voto unanime di tutti gli enti in essa rappresentati (Regione, Comune, Autorità Marittima, Università), di apportare alcune modeste modifiche alla perimetrazione contenuta nel Piano adottato del medesimo tratto di mare, modifiche motivate da ragioni tecniche e per includere aree di speciale rilevanza ecologica;

che, in relazione agli aspetti urbanistico-edilizi, il Piano del Parco non si discosta dalle previsioni del Piano urbanistico comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2002, ed anzi fa ad esso un costante ed espresso rinvio;

Ritenuto:

1. di condividere tutte le controdeduzioni puntualmente formulate dal Comune sulle osservazioni pervenute, ad eccezione parziale della sola osservazione n. 12, a firma Giuseppe Basso, controdeduzione da condividere nell'esito (reiezione) ma da rettificare nella motivazione per le ragioni meglio illustrate nella Relazione istruttoria allegata al Voto del C.T.R.T. n. 45/2007 (Allegato 2);
2. di apportare le modifiche al "Quadro normativo" del Piano adottato conseguenti all'accoglimento delle osservazioni e quelle ulteriori di affinamento concordate con il Comune di Portovenere (Allegato 3);
3. di apportare per le ragioni sopra espresse le seguenti modifiche alla cartografia e all'azzoneamento del Piano del Parco di Portovenere:
 - a) sostituzione della Tavola 57 " Destinazione d'uso del suolo" con una nuova Tavola 57, alla scala 1: 10.000 su base carta tecnica regionale, ridisegnata appositamente dagli uffici regionali ed allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato 4 "Tavola 57 - Destinazione d'uso del suolo" – come modificata d'ufficio);
 - b) integrazione della cartografia del Piano con la "Tavola 57 bis – Dettaglio delle aree a indirizzo agricolo", su base catastale alla scala 1:5.000, fornita dal Comune in allegato alla citata deliberazione del Consiglio comunale n. 70/2005 e modificata dagli uffici regionali per la sola legenda, in atti dei medesimi uffici;
 - c) sostituzione della Tavola 58 – "Infrastrutture e servizi del Parco", con una nuova Tavola 58, fornita dal Comune in allegato alla citata deliberazione del Consiglio comunale n. 70/2005, su base carta tecnica regionale alla scala 1:5.000, in atti dei medesimi uffici;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 6 aprile 2007 preventivamente esaminata dalla VI Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, primo comma del Regolamento interno, nelle sedute dell'11 luglio 2007 e 10 ottobre 2007;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il Piano del Parco naturale regionale di Portovenere, adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Portovenere n. 20 del 27 aprile 2004, con le modifiche all'azzoneamento del Parco, riportate nella cartografia sotto specificata, e al testo del Quadro normativo;
2. di dare atto che gli atti ed elaborati del Piano del Parco naturale regionale di Portovenere, come sopra approvato, debitamente visti dal Dirigente del Servizio Parchi e Aree Protette, allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria, sono costituiti da:
 - ALLEGATO 1: Voto n. 45 del 6 marzo 2007 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, Adunanza Generale;
 - ALLEGATO 2: Relazione Istruttoria;
 - ALLEGATO 3: "Quadro Normativo, contenente le modifiche regionali";
 - ALLEGATO 4: Tavola 57 " Destinazione d'uso del suolo", scala 1: 10.000, come modificata d'ufficio;

3. di dare atto che gli ulteriori atti ed elaborati del Piano del Parco naturale regionale di Portovenere, debitamente vistati dal Dirigente del Servizio Parchi e Aree Protette, sono depositati agli atti del Servizio medesimo e sono costituiti da:
 - a) deliberazione del Consiglio comunale di Portovenere n. 20 del 27 aprile 2004;
 - b) deliberazione del Consiglio Comunale di Portovenere n. 70 del 28 dicembre 2005 e relativi allegati (Relazione di premessa al documento delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano del Parco; Documento delle controdeduzioni);
 - c) elaborati cartografici (comprese le tavole 57, 57bis e 58 modificate d'ufficio):
 - Parte I - Analisi territoriale - tavole da 1 a 34.
 - Parte II - Qualità, vulnerabilità e possibilità d'uso del territorio - tavole da 35 a 56.
 - Parte III - Norme e Azioni tavole da 57 a 59.
 - Parte IV - Thesaurus progetti - tavole da 60 a 65.
4. di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di provvedere, a seguito dell'approvazione del Piano del Parco, alla collazione degli atti e alla stesura definitiva degli elaborati grafici e normativi;
5. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modifiche.

o m i s s i s

IL PRESIDENTE
Giacomo Ronzitti

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Patrizia Muratore
Franco Rocca

(segue allegato)

**PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO VENERE
PIANO DEL PARCO**

(L.R. N. 30 DEL 3.9.2001)

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
di Portovenere n. 20 del 27 aprile 2004

approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 38 dell'11 ottobre 2007

Parte Terza

QUADRO NORMATIVO

(testo collazionato ai sensi del punto 4 della D.C.R. 38/2007)

INDICE**SEZIONE I - QUADRO OPERATIVO DI CARATTERE GENERALE**

- articolo 1 - Finalità e contenuti del piano
- articolo 2 - Effetti del piano
- articolo 3 - Modalità di attuazione del piano

SEZIONE II - DESTINAZIONI D'USO E GESTIONE AMBIENTALE

- articolo 4 - Zone territoriali omogenee
- articolo 5 - Riserve naturali integrali (RNI)
- articolo 6 - Riserve naturali orientate (RNO)
- articolo 7 - Area di tutela marina (ATM)
- articolo 8 - Riserve parziali d'interesse paesaggistico (RP)
- articolo 9 - Ambito monumentale (AM)
- articolo 10 - Nuclei storico-archeologici (NUSA)
- articolo 11 - Aree e strutture di servizio (ASS)
- articolo 12 - Aree di produzione agricola (APA) e aree di sviluppo (ASV)
- articolo 13 - Ambiti di riqualificazione prioritaria (ARQ)
- articolo 14 - Centri produttivi speciali (CPS)
- articolo 15 - Aree contigue (AC)

SEZIONE III - POLITICHE E ATTIVITA' DEL PARCO

- articolo 16 - Attività di verifica dell'ente parco
- articolo 17 - Attività di tutela ambientale
- articolo 18 - Attività per il miglioramento delle attrezzature e dei servizi
- articolo 19 - Attività di gestione del patrimonio edilizio e storico-architettonico
- articolo 20 - Attività per l'uso sostenibile delle risorse
- articolo 21 - Attività di promozione
- articolo 22 - Vigilanza e prevenzione

SEZIONE I

QUADRO OPERATIVO DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 – FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO

- 1.1 Il Piano del Parco di Porto Venere, successivamente indicato come Piano o PdP, stabilisce, ai sensi dell'articolo 16 e successivi della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 "Riordino delle aree protette", gli obiettivi, gli strumenti, gli indirizzi, le azioni e le norme di protezione necessari per la conservazione e la fruizione sostenibile delle risorse ambientali, naturali, storico-culturali, economiche e sociali del Parco naturale regionale di Porto Venere, istituito con legge regionale 3 settembre 2001 n. 30.
- 1.2 Il Piano, fatti salvi gli strumenti di maggior dettaglio e specificazione previsti dalle rispettive norme, rappresenta altresì il quadro di riferimento per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione:
- del territorio del Comune di Portovenere quale sito di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inserito nella lista dei siti del patrimonio mondiale posti sotto tutela dell'UNESCO;
 - dei Siti di interesse comunitario (SIC) "IT 1345103 – Isola Palmaria" e "IT 1345104 - Isole Tino e Tinetto", interamente ricadenti nel Parco di Portovenere, e "IT 1345005 - Portovenere-Riomaggiore-San Benedetto", per la parte ricadente nel Parco;
 - dell'Arcipelago della Palmaria, in quanto inserito nell'Accordo di Programma quadro 1999 per lo Sviluppo locale delle isole minori, al quale la Regione Liguria ed il Comune di Portovenere hanno aderito nel 2006;
- 1.3 Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
- a) Relazione generale
 - parte I - Analisi territoriale
 - parte II - Valutazione dello stato dell'ambiente e dell'uso del territorio
 - parte III - Norme e azioni (con esclusione del capitolo 2 "Quadro normativo")
 - parte IV - Thesaurus progetti
 - b) N. 33 tavole analitiche (Tavv. da 1 a 34) per la descrizione dello stato di fatto, aventi valore di conoscenza e di riferimento per tutte le operazioni di valutazione e di gestione del piano.
 - c) N. 22 tavole valutativo-diagnostiche (Tavv. da 35 a 56) per la individuazione delle problematiche e delle potenzialità, ai fini della elaborazione delle proposte realizzabili nei vari settori d'intervento del PdP e ai fini del monitoraggio sulla qualità dell'ambiente.
 - d) Il presente Quadro normativo.
 - e) N. 4 tavole (Tavv. 57, 57 bis, 58, 59) per i riferimenti normativi e d'indirizzo di cui alle norme di attuazione.
 - f) N. 6 tavole (Tavv. da 60 a 65) relative al repertorio di progetti (Thesaurus progetti)
- 1.4 Il Quadro normativo e le Tavole di cui ai punti 1.3.d e 1.3.e del presente articolo hanno valore prescrittivo. Gli altri documenti hanno valore conoscitivo e propositivo; in particolare la proposta di regolamento contenuta nella Parte III della Relazione ed il repertorio dei progetti di cui ai punti 1.3.a, 1.3.f, costituiscono indicazioni, rispettivamente, per la redazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'art 25 della legge regionale 12/1995 per la redazione del Piano pluriennale socio-economico di cui all'art. 22 della medesima legge.

- 1.5 Ai fini di una tutela attiva ed integrata del territorio, il Piano fa riferimento anche a beni naturali e manufatti sui quali si prevedono interventi operativi da parte del Parco, collocati nel territorio del Comune di Portovenere, ma al di fuori dei confini del Parco stesso.
- 1.6 Il Piano, pur non essendo corredato da un elaborato specificamente indicato quale studio di incidenza, risponde, per la metodologia impiegata in sede di redazione e per gli approfondimenti naturalistici che ne costituiscono parte integrante a quanto richiesto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 328/2006 (valutazione di incidenza dei piani) in riferimento alla salvaguardia dei Siti di interesse comunitario (proposti) pSIC "IT 1345103 – Isola Palmaria", "IT 1345104 - Isole Tino e Tinetto", interamente ricadenti nel Parco di Portovenere, e "IT 1345005 - Portovenere-Riomaggiore-San Benedetto", per la parte ricadente nel Parco. La sintesi di tali approfondimenti è riportata nella Parte III della Relazione del Piano.

ARTICOLO 2 - EFFETTI DEL PIANO

- 2.1 Il Piano del parco, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 12/1995 e dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 36/1997 e s.m., vincola, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.
- 2.2 Ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge regionale 12/1995, il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del medesimo Piano.
- 2.3 Il Piano ha efficacia a tempo indeterminato. Tenendo conto degli approfondimenti delle conoscenze ambientali e dell'evolversi della situazione socioeconomica, sarà effettuata annualmente una verifica tecnica e un bilancio degli obiettivi conseguiti in occasione della Relazione consuntiva e programmatica prevista dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 30/2001, mentre una revisione generale è prevista entro 10 anni dalla approvazione del Piano. Le varianti, parziali o generali, al Piano sono apportate secondo il medesimo procedimento occorso per la sua formazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12/1995.
- 2.4 Il Piano, per quanto concerne l'assetto insediativo (prescrizioni quantitative e qualitative degli interventi edilizi), infrastrutturale e ambientale-paesistico, fa rinvio al Piano urbanistico comunale (PUC), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2002 e con atto provinciale n. 21275 del 9 ottobre 2002, fatto salvo quanto evidenziato nelle presenti Norme.
- 2.5 Laddove le presenti norme fanno riferimento al Piano urbanistico comunale (PUC), quest'ultimo deve intendersi quello citato nel precedente comma 2.4 e vigente al momento dell'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Portovenere n. 70 del 28.12.2005 "Piano del Parco di Portovenere – Approvazione del documento contenente le controdeduzioni alle osservazioni al piano".
- 2.6 I riferimenti del vigente Piano urbanistico comunale alla zonazione del territorio dell'ex parco regionale delle Cinque terre di cui alla legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 devono intendersi aggiornati come segue:
 - zone RP della l.r.12/1985: tutte zone del presente Piano ad esclusione delle ASS e DELLE ASV;
 - zone ZAI della l.r. 12/185: zone ASS, ASV, CPS.1.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO

- 3.1 Per la realizzazione delle finalità generali del Parco, oltre che per l'attuazione ordinaria della presente normativa per quanto attiene le destinazioni d'uso del suolo (Tav.57), il PdP si attua in tempi successivi mediante:

- a) Piano socio-economico pluriennale
- b) Piani pluriennale di settore (PPS)
- c) Progetti di conservazione, valorizzazione e sviluppo (PCVS) e Progetti di recupero paesistico-ambientale (PRPP)
- d) Regolamenti d'uso
- e) Protocolli d'intesa, accordi di programma ed ogni altra forma d'intesa volta a realizzare la cooperazione di diversi soggetti interessati per l'attuazione delle finalità del Parco
- f) Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, recepito come parte integrante del PdP in particolare per quanto attiene la disciplina urbanistica del centro storico individuato dalla zona AM (Tav. 57).
- g) permesso di costruire convenzionato.

3.2.1 Il Piano socio-economico pluriennale dovrà contenere, fra l'altro:

- a) gli indirizzi e le attività nelle loro linee generali da promuovere per il raggiungimento degli obiettivi del Parco;
- b) gli strumenti di attuazione delle attività, inclusa la necessità di redazione di piani pluriennali di settore per le attività ed i temi più complessi;
- c) i costi di eventuali acquisizioni di diritti reali, assunzioni in affitto e/o deliberazioni di accordi relative a beni immobili, previsti quali servizi funzionali del parco o la cui gestione è eminentemente finalizzata agli obiettivi naturalistico-ambientali o didattico-divulgativo, con esclusione di qualsiasi altra possibilità d'uso;
- d) i costi per la corresponsione di indennizzi per il mancato reddito derivante ai proprietari dei beni interessati dal Parco, a seguito dell'attuazione di particolari restrizioni all'uso delle risorse disponibili;
- e) i costi per l'azione di vigilanza sul territorio del Parco e per la segnalazione di eventuali comportamenti abusivi incompatibili con le finalità del Parco;
- f) gli incentivi finanziari rivolti ai soggetti pubblici e/o privati che debbano effettuare interventi diretti di restauro di manufatti edilizi, al recupero ambientale e alle altre attività previste dal PdP, comprese le attività finalizzate allo sviluppo socio-economico della popolazione residente nel Comune del Parco Naturale;
- g) le risorse pubbliche o private cui intende accedere il Parco nonché l'individuazione di altri soggetti attuatori pubblici o privati convenzionati e le eventuali forme di concorso finanziario e le modalità di gestione delle opere realizzate;
- h) gli eventuali introiti derivanti dalla concessione a mezzo di specifiche convenzioni onerose dell'uso del proprio nome e dell'emblema del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e siano coerenti con le finalità del parco.
- i) le agevolazioni e le detrazioni fiscali previste dagli articoli 14 16 e 37 della legge n. 394/ 1991.

3.2.2 Il Piano socio-economico pluriennale ha validità di quattro anni, e la sua attuazione è verificata annualmente in coincidenza con la redazione della relazione consuntiva e programmatica prevista dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 30/2001.

3.3.1 I Piani pluriennali di settore dovranno essere redatti in modo da rappresentare, per i temi più complessi e per gli obiettivi da raggiungere nel medio e lungo periodo, il quadro organico delle attività gestionali previste prioritariamente dagli indirizzi del Piano socioeconomico pluriennale. A tal fine, i Piani pluriennali di settore (PPS) devono contenere uno studio di dettaglio sui settori che ne costituiscono l'oggetto, l'individuazione delle opere e delle iniziative da attuare con le relative priorità, le soluzioni proposte e le relative valutazioni sull'impatto ambientale di tali trasformazioni. I PPS possono altresì assumere il valore di regolamenti se ed in quanto aventi i contenuti ed approvati secondo le procedure previsti dall'art. 25 della legge regionale 12/1995, nei limiti del presente Piano.

3.3.2 I PPS potranno avere validità variabile, ma dovranno comunque contenere meccanismi idonei di verifica concreta del raggiungimento degli obiettivi. Essi si attuano attraverso programmi

stralcio consistenti in studi di fattibilità tecnico-economica, progetti, costi, tempi di attuazione e individuazione dei soggetti attuatori pubblici e privati convenzionati, nonché la forma di gestione delle opere realizzate.

3.3.3 I PPS prioritari individuati dal presente PdP sono:

- a) riduzione delle situazioni di rischio, con particolare attenzione agli incendi;
- b) mobilità;
- c) conservazione del patrimonio edilizio, ripristino e riuso di strutture abbandonate;
- d) fruizione dell'ambiente marino;
- e) attività divulgative, didattiche e di ricerca per la promozione del Parco e dei suoi valori;
- f) mantenimento delle attività produttive tradizionali (agricoltura, pesca, mitilicoltura, ecc.);
- g) riassetto vegetazionale e sviluppo delle attività agricole.

3.3.4 Il PPS sul patrimonio edilizio, nei limiti delle previsioni del Piano, deve in particolare:

- a) definire un programma di riqualificazione complessivo del patrimonio edilizio, individuando le modalità qualitative necessarie per una sua corretta valorizzazione, con specifica attenzione al patrimonio edilizio testimoniale, approfondendo la disciplina paesistica di livello puntuale contenuta nel vigente Piano urbanistico comunale;
- b) aggiornare ed integrare ove occorra la schedatura del patrimonio immobiliare del parco contenuta nel medesimo PUC, con speciale riferimento agli edifici dell'Isola Palmaria;
- c) definire un progetto unitario per il recupero dei manufatti militari presenti nel territorio e in stato di abbandono, stabilendone gli usi possibili secondo le diverse tipologie, per una loro corretta valorizzazione nel rispetto dei valori storici, culturali e paesaggistici.

3.4.1 I Progetti di recupero paesistico-ambientale e i Progetti di conservazione, valorizzazione e sviluppo sono individuati e promossi dal Parco, d'intesa con i soggetti cointeressati, e con altri enti che condividono le competenze sulla base di opportunità e risorse concretamente prevedibili e delle indicazioni del Piano socioeconomico pluriennale. Essi sono elaborati nell'ambito dei Piani Pluriennali di Settore o in modo indipendente da essi. In questo secondo caso dovranno comunque essere coerenti con gli indirizzi del Piano del Parco e dovranno essere ricompresi nei Piani Pluriennali di settore al momento delle prime verifiche periodiche degli stessi. Essi sono predisposti per i casi ed i settori funzionali per i quali è necessario un intervento di carattere integrativo e attuativo del PdP dando la priorità a:

- a) progetti per la conservazione dell'ambiente naturale
- b) progetti per la promozione e fruizione generale del territorio
- c) progetti per lo sviluppo sociale ed economico collegato alle tradizioni
- d) progetti per il miglioramento dei servizi per un rapporto armonico tra attività produttive e conservazione naturale
- e) progetti per la riqualificazione e conservazione dell'ambiente marino
- f) progetti per lo sviluppo della ricerca e della conoscenza del territorio

3.4.2 I progetti individuati nel corso della elaborazione del Piano del Parco sono definiti nel Repertorio di cui alla Sezione IV.

3.5 Il comportamento dei frequentatori, l'uso delle risorse, la tutela dei valori del parco, le pertinenti sanzioni amministrative, sono disciplinati nel dettaglio da uno o più regolamenti (di seguito: Regolamento) approvati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 12/1995, con particolare riguardo a:

- a) le modalità di fruizione del parco;
- b) la tutela del parco per la conservazione di particolari ambienti, del patrimonio insediativo storico e tradizionale, nonché dei SIC ricompresi nel territorio del Parco, in osservanza delle disposizioni in materia e delle relative misure di conservazione;
- c) lo svolgimento di attività che possono compromettere l'equilibrio ecologico o l'assetto vegetazionale e faunistico;

- d) lo svolgimento di attività che possono compromettere l'equilibrio ecologico o l'assetto dell'ambiente marino;
- 3.6 Entro un anno dall'approvazione del Piano del Parco, dovranno essere avviate le procedure per la redazione del Piano pluriennale socio-economico e del Regolamento di fruizione.
- 3.7 Tutti gli strumenti attuativi del Piano e gli interventi ivi previsti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza, secondo le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento agli aspetti connessi ad un incremento della fruizione turistica delle aree di maggior pregio naturalistico.

SEZIONE II DESTINAZIONI D'USO E GESTIONE AMBIENTALE

ARTICOLO 4 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

- 4.1 Il Parco di Porto Venere costituisce un'Area Protetta, ai sensi legge 6/12/1991 n. 394 e della legge regionale 22/2/1995 n.12, modificata con l.r. 21/4/1995.
- 4.2 Il territorio del parco, individuato dalla legge regionale 30/2001, è suddiviso secondo zone territoriali omogenee, delimitate nella Tavola 57, alle quali corrisponde la classificazione di cui all'art. 20 della legge regionale 12/1995 come di seguito indicato:

art. 20, c. 1, lett. a) Riserve integrali

- RNI - Riserve naturali integrali (art. 5 delle Norme)

art. 20, c. 1, lett. b) Riserve generali orientate

- RNO - Riserve naturali orientate (art. 6)
- RP - Riserve parziali di interesse paesaggistico (art. 8)

art. 20, c. 1, lett. c) Aree di protezione

- APA - Aree di produzione agricola (art. 12)
(edifici esistenti nelle RP)

art. 20, c. 1, lett. d) Aree di sviluppo

- AM - Ambito monumentale (art. 9)
- NuSA - Nuclei storico-archeologici (art. 10)
- ASS - Aree e strutture di servizio (art. 11)
- ASV - Aree di sviluppo (art. 12)
- CPS - Centri produttivi speciali CPS 1 "Cavetta" (art. 14)
(edifici esistenti nelle APA)

altri ambiti

- ATM - Area di tutela marina (art. 7)
- ARQ - Ambiti di riqualificazione prioritaria (art. 13)
- CPS - Centri produttivi speciali (art. 14), diversi da CPS1
- AC - Aree contigue (art. 15)

- 4.3 Ai sensi dell'art. 18 commi 4 e 5 della L.R. 12/1995, il Piano del Parco individua Aree contigue (AC), esterne all'Area Protetta ma funzionalmente connesse con questa, così come definite dall'art. 32 della L. 394/1991. Nelle Aree contigue il Piano del Parco non detta una specifica disciplina, salvo quanto previsto dall'art. 15 delle presenti Norme, ma evidenzia valori e problematiche, proponendo azioni ed interventi da realizzare secondo modalità partecipate e condivise con gli attori istituzionali e privati, come precisato nel medesimo art.15.

ARTICOLO 5 - RISERVE NATURALI INTEGRALI (RNI)

- 5.1 Le Riserve Naturali Integrali identificano ambiti, con valori naturalistici particolarmente elevati, essenziali per la conservazione di habitat e specie di eccezionale importanza e la cui compromissione metterebbe a repentaglio l'esistenza delle specie e degli habitat medesimi. Esse costituiscono nodi importanti nell'ambito di una rete internazionale per la conservazione della biodiversità nell'ottica dell'applicazione delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali vigenti. Le riserve naturali integrali corrispondono alla fascia di protezione di cui all'art. 20, comma 2, lettera a) della legge regionale 12/1995.
- 5.2.1 La fruizione all'interno delle Riserve naturali integrali ha carattere esclusivamente scientifico e didattico-culturale. Sono vietate tutte le attività che contrastano con gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat caratterizzanti le Riserve stesse. In particolare sono vietati:
- a) tagli della vegetazione
 - b) attività estrattive
 - c) interventi relativi a nuove costruzioni o installazione di manufatti
 - d) attività anche saltuarie di tipo sportivo, compresa l'arrampicata libera, il parapendio, e qualsiasi altra che comporti la presenza di persone non orientata alla fruizione scientifica e didattico-divulgativa;
 - e) qualsiasi altra attività, meglio specificata nel Regolamento, che possa portare disturbo alle biocenosi.
- 5.2.2 Sono consentite solo attività scientifiche di approfondimento delle conoscenze e di monitoraggio, oltre che di carattere didattico-divulgativo e tutte le attività e gli interventi finalizzati specificatamente ad evitare il diffondersi di incendi, malattie ed altri fenomeni fortemente negativi per lo stato conservativo degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali oltre che degli elementi del paesaggio. Le attività scientifiche, didattico-divulgative e quelle, non urgenti, finalizzate alla conservazione dell'ambiente naturale debbono essere autorizzate dal Parco previa presentazione di un progetto corredato da esaurienti motivazioni.
- 5.3 Le RNI individuate dal PdP e delimitate nella Tav.57 sono:
- RNI.1 "Falesie di Porto Venere-Muzzerone-Castellana
 - RNI.2 "Falesie della Palmaria"
 - RNI.3 "Falesie del Tino"
 - RNI.4 "Costa del Tinetto"
- 5.4 RNI.1: RISERVA NATURALE INTEGRALE "FALESIE DI PORTO VENERE-MUZZERONECASTELLANA"
- A) La RNI.1 "Falesie di Porto Venere-Muzzerone-Castellana" presenta valori di grande interesse paesaggistico ed ospita popolazioni di specie endemiche esclusive del Parco, per le quali il Parco stesso assume piena responsabilità nei confronti della comunità internazionale. La difficile accessibilità permette condizioni di basso disturbo indispensabili per la nidificazione di uccelli relativamente rari in Liguria, mentre la presenza di cavità carsiche o derivanti da precedenti attività estrattive favoriscono la permanenza di popolazioni troglodite e troglobie.
- B) Finalità dell'istituzione della RNI.1 sono:
- a. Conservare il livello di naturalità e di diversità biologica
 - b. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
 - c. Tutelare le popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali, in particolare quelle protette dalla l.r. 4/1992 ("Tutela della fauna minore") e dalla l.r. 9/1984 ("Protezione della flora spontanea"), nonché le specie di cui all'Allegato 2 della direttiva europea 92/43/CEE (habitat) e della direttiva europea 79/409/CEE (uccelli selvatici).

- d. Contribuire a ridurre impatti ed azioni di disturbo sulla contigua Area di Tutela Marina.
- e. Favorire la conoscenza dei valori naturalistici presenti.

C) Le azioni previste sono:

- a. Visite didattiche guidate con modalità a limitato impatto (numero programmato e periodi limitati)
- b. Esecuzione e promozione di studi naturalistici
- c. Monitoraggi sulla consistenza e sullo stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni animali e vegetali.
- d. Arrampicata, nei limiti indicati nel successivo comma 5.4.2
- e. Eventuali interventi di messa in sicurezza ai fini della fruizione, purché pienamente compatibili con le finalità della Riserva stessa e solo in caso di inderogabile necessità .

5.4.2 All'interno della RNI.1 "Falesie di Porto Venere - Muzzerone - Castellana" sono individuate vie obbligate, opportunamente segnalate, ove svolgere le attività di arrampicata, previa autorizzazione del Parco. L'individuazione e le modalità di svolgimento di tali attività saranno oggetto di apposite disposizioni regolamentari, sulla base di protocolli di intesa con le associazioni locali interessate. Tali attività potranno comunque essere soggette a limitazioni o divieti ulteriori emanati con ordinanza del parco in rapporto a speciali esigenze di conservazione dei valori naturali presenti nelle RNI.

5.4.3 Sono consentiti l'approdo, la balneazione e la pesca nelle località Casa Boccardi, "Le Rosse", Scoglio Galera, "Le Nere".

5.5 RNI.2: RISERVA NATURALE INTEGRALE "FALESIE DELLA PALMARIA"

A) La RNI.2 "Falesie della Palmaria" riveste grande interesse paesaggistico ed ospita popolazioni di specie endemiche esclusive del Parco, valori per i quali il Parco stesso assume piena responsabilità nei confronti della comunità internazionale. Sono inoltre presenti depositi fossili che hanno fornito resti paleontologici cospicui e cavità di notevole importanza nella storia delle esplorazioni scientifiche. La difficile accessibilità permette condizioni di basso disturbo indispensabili per la nidificazione di uccelli relativamente rari in Liguria, mentre il numero elevato di cavità carsiche naturali e di cavità derivanti da precedenti attività estrattive favoriscono ricche popolazioni troglofile e troglobie.

B) Finalità dell'istituzione della RNI.2 sono:

- a. Conservare il livello di naturalità e di diversità biologica
- b. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
- c. Tutelare le popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali, in particolare quelle protette dalla l.r. 4/1992 ("Tutela della fauna minore") e dalla l.r. 9/1984 ("Protezione della flora spontanea"), nonché le specie di cui all'Allegato 2 della direttiva europea 92/43/CEE (habitat) e della direttiva europea 79/409/CEE (uccelli selvatici).
- d. Tutelare le manifestazioni geomorfologiche ed in particolare i diversi esempi di carsismo
- e. Mantenere condizioni di isolamento genetico, evitando introduzioni anche accidentali di individui animali o vegetale estranei da parte dell'uomo.
- f. Contribuire a ridurre impatti ed azioni di disturbo sulla contigua Area di Tutela Marina.
- g. Favorire la conoscenza dei valori naturalistici presenti.

C) Le azioni previste sono:

- a. Visite didattiche guidate con modalità a limitato impatto (numero programmato e periodi limitati)
- b. Esecuzione e promozione di studi naturalistici
- c. Monitoraggi sulla consistenza e sullo stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni animali e vegetali.

- d. Eventuali interventi di messa in sicurezza ai fini della fruizione, purché pienamente compatibili con le finalità della Riserva stessa e solo in caso di inderogabile necessità .

5.5.1 Sono consentiti l'approdo, la balneazione e la pesca nelle località Cala Grande e Caletta.

5.6 RNI.3: RISERVA NATURALE INTEGRALE "FALESIE DEL TINO"

- A) La RNI.3 "Falesie del Tino" riveste grande interesse paesaggistico ed ospita popolazioni di specie endemiche esclusive del Parco, per le quali il Parco stesso assume piena responsabilità nei confronti della comunità internazionale. Non mancano cavità carsiche che favoriscono la vita di popolazioni troglofile e troglobie. La difficile accessibilità dovuta sia alle condizioni morfologiche sia alle attuali limitazioni derivanti dalla servitù militare permette condizioni di basso disturbo indispensabili per la nidificazione di uccelli relativamente rari in Liguria.
- B) Finalità dell'istituzione della RNI.3 sono:
- a. Conservare il livello di naturalità e di diversità biologica
 - b. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
 - c. Tutelare le popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali, in particolare quelle protette dalla l.r. 4/1992 ("Tutela della fauna minore") e dalla l.r. 9/1984 ("Protezione della flora spontanea"), nonché le specie di cui all'Allegato 2 della direttiva europea 92/43/CEE (habitat) e della direttiva europea 79/409/CEE (uccelli selvatici).
 - d. Tutelare le manifestazioni geomorfologiche ed in particolare i diversi esempi di carsismo
 - e. Mantenere condizioni di isolamento genetico, evitando introduzioni anche accidentali di individui animali o vegetale estranei da parte dell'uomo.
 - f. Contribuire a ridurre impatti ed azioni di disturbo sulla contigua Area di Tutela Marina.
 - g. Favorire la conoscenza dei valori naturalistici presenti
- C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale e subordinatamente a specifiche autorizzazioni concesse dall'Autorità Militare competente, le azioni previste sono:
- a. Esecuzione e promozione di studi naturalistici
 - b. Monitoraggi sulla consistenza e sullo stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni animali e vegetali.
 - c. Eventuali interventi di messa in sicurezza ai fini della fruizione, purché pienamente compatibili con le finalità della ATM stessa e solo in caso di inderogabile necessità ..

5.7 RNI.4: RISERVA NATURALE INTEGRALE "COSTA DEL TINETTO"

- A) La RNI.4 "Costa del Tinetto" è limitata al lato occidentale dell'isolotto che riveste nel complesso particolare interesse storico, geomorfologico, paleogeografico e faunistico. Tale area rappresenta la continuità ecologica delle RNI 1 e 2.
- B) Finalità dell'istituzione della RNI.4 sono:
- a. Conservare il livello di naturalità e di diversità biologica
 - b. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
 - c. Tutelare le popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali, in particolare quelle protette dalla l.r. 4/1992 ("Tutela della fauna minore") e dalla l.r. 9/1984 ("Protezione della flora spontanea"), nonché le specie di cui all'Allegato 2 della direttiva europea 92/43/CEE (habitat) e della direttiva europea 79/409/CEE (uccelli selvatici).
 - d. Mantenere condizioni di isolamento genetico, evitando introduzioni anche accidentali di individui animali o vegetale estranei da parte dell'uomo.
 - e. Contribuire a ridurre impatti ed azioni di disturbo sulla contigua Area di Tutela Marina.
 - f. Favorire la conoscenza dei valori naturalistici presenti

- C) Le azioni previste sono:
- a. Esecuzione e promozione di studi naturalistici
 - b. Monitoraggi sulla consistenza e sullo stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni animali e vegetali.

ARTICOLO 6 -RISERVE NATURALI ORIENTATE (RNO)

- 6.1 Le Riserve Naturali Orientate identificano ambiti, con valori naturalistici elevati, e ruoli funzionali importanti per la conservazione di habitat e specie notevoli o eccezionali, presenti nelle stesse RNO o nelle RNI vicine. Il mantenimento o il miglioramento del livello di conservazione ambientale è l'obiettivo prioritario delle RNO, dove può essere perseguito attraverso interventi specifici. Esse costituiscono aree importanti nell'ambito di una rete per la conservazione della biodiversità. Le riserve naturali orientate corrispondono alla fascia di protezione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) della legge regionale 12/1995.
- 6.2.1 Nelle RNO, come meglio specificato nel Regolamento, sono ammessi tutti gli interventi, scientificamente fondati, finalizzati alla conservazione degli habitat rari o da tutelare ai sensi di norme e convenzioni vigenti, e delle specie endemiche, rare, minacciate, o legalmente protette. Sono altresì ammessi interventi che favoriscano l'ampliamento e il consolidamento di tali habitat e specie. Nelle RNO sono inoltre ammesse attività di carattere scientifico, didattico-culturale, escursionistico, ricreativo e sportivo, purché queste non richiedano mezzi motorizzati e infrastrutture di nuova realizzazione, ancorché precarie, e rispettino le norme specificate nel Regolamento. Sono infine ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con D. lgs. n. 380 del 6.6.2001.
- 6.2.2 Sono consentiti in modo particolare gli interventi destinati a ridurre le situazioni di rischio di incendio e di erosione e a migliorare la fruizione escursionistica, come la manutenzione e il ripristino di sentieri, la predisposizione di reti antincendio. Tutti gli interventi, inclusi quelli denominati di "ingegneria naturalistica", debbono essere accuratamente progettati in modo compatibile con le finalità di conservazione ambientale.

Sono invece vietati:

- a. attività estrattiva
- b. interventi costruttivi o installazione di manufatti, salvo quelli essenziali per gli scopi di salvaguardia e messa in sicurezza

- 6.3 Le RNO individuate dal PdP e delimitate nella Tav. 57 sono:

RNO.1 "Castellana Sud"
RNO.2 "Muzzerone-San Pietro"
RNO.3 "Palmaria Ovest"
RNO.4 "Palmaria Est"
RNO.5 "Tino"
RNO.6 "Tinetto"

6.4 RNO.1: RISERVA NATURALE ORIENTATA "CASTELLANA SUD"

- A) La RNO1 "Castellana Sud" presenta habitat (macchia, gariga, bosco di lecci, steppa ad ampelodesma, ecc.), altamente rappresentativi del carattere mediterraneo e di particolare interesse per il contrasto con gli aspetti di paesaggio riscontrabili sul versante interno del golfo spezzino. La naturalità dell'area è essenziale per il mantenimento della diversità animale e vegetale nell'intero ambito del Parco, grazie anche ai contatti con le sottostanti falesie scarsamente accessibili (ricadenti nella RNI.1) e con terreni coltivati o abbandonati dall'uomo. Sono presenti specie endemiche, rare o minacciate, alcune delle quali esclusive del Parco. Non mancano motivi d'interesse geologico e geomorfologico (contatti stratigrafici, ecc.).

B) Finalità dell'istituzione della RNO.1 sono:

- a. Conservare il livello di naturalità e di diversità biologica
- b. Contribuire alla tutela della confinante RNI.1, riducendo gradualmente gli effetti di eventuali attività di disturbo
- c. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
- d. Tutelare le popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali, in particolare quelle protette dalla l.r. 4/1992 ("Tutela della fauna minore") e dalla l.r. 9/1984 ("Protezione della flora spontanea"), nonché le specie di cui all'Allegato 2 della direttiva europea 92/43/CEE (habitat) e della direttiva europea 79/409/CEE (uccelli selvatici).
- e. Ridurre le condizioni di rischio nei confronti di incendi ricorrenti
- f. Favorire la conoscenza dei valori naturalistici e paesaggistici presenti

C) Le azioni previste sono:

- a. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri esistenti e sistemazione di percorsi didattici secondo le indicazioni della Tav.58.
- b. Esecuzione di studi naturalistici
- c. Monitoraggi sulla consistenza e sullo stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni animali e vegetali.
- d. Eventuali interventi di messa in sicurezza ai fini della fruizione, purché pienamente compatibili con le finalità della Riserva stessa.
- e. Interventi ordinari e straordinari per la prevenzione e la lotta agli incendi.

6.5 RNO.2: RISERVA NATURALE ORIENTATA "MUZZERONE-SAN PIETRO"

A) La RNO.2 "Muzzerone-San Pietro" presenta habitat (macchia, gariga, steppa ad ampelodesma, lembi di pineta a pino d'Aleppo, ecc.), altamente rappresentativi del carattere mediterraneo e di particolare interesse per il contrasto con gli aspetti di paesaggio riscontrabili sul versante interno del golfo spezzino. La naturalità dell'area è essenziale per il mantenimento della diversità animale e vegetale nell'intero ambito del Parco, grazie anche ai contatti con le sottostanti falesie scarsamente accessibili (ricadenti nella RNI1) e con terreni coltivati o abbandonati dall'uomo. Sono presenti specie endemiche, rare o minacciate. Non mancano motivi d'interesse geologico e geomorfologico (contatti stratigrafici, cavità sommerse e semisommerse, ecc.). Sono altresì presenti antiche testimonianze dell'attività estrattiva del portoro. A sud la contiguità di questa RNO con l'area monumentale e i nuclei d'interesse storico-architettonico permette di apprezzare l'intimo connubio tra gli aspetti naturali maturati nell'arco di milioni di anni e la presenza umana le cui testimonianze si sono gradualmente stratificate nel corso dei secoli.

B) Finalità dell'istituzione della RNO2 sono:

- a. Conservare il livello di naturalità e di diversità biologica
- b. Contribuire alla tutela della confinante RNI1, riducendo gradualmente gli effetti di eventuali attività di disturbo
- c. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
- d. Tutelare le popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali, in particolare quelle protette dalla l.r. 4/1992 ("Tutela della fauna minore") e dalla l.r. 9/1984 ("Protezione della flora spontanea"), nonché le specie di cui all'Allegato 2 della direttiva europea 92/43/CEE (habitat) e della direttiva europea 79/409/CEE (uccelli selvatici).
- e. Ridurre le condizioni di rischio nei confronti di incendi ricorrenti
- f. Favorire la conoscenza dei valori naturalistici e paesaggistici presenti

C) Le azioni previste sono:

- a. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri esistenti e sistemazione di percorsi didattici secondo le indicazioni della Tav. 58.
- b. Esecuzione e promozione di studi naturalistici

- c. Monitoraggi sulla consistenza e sullo stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni animali e vegetali.
- d. Eventuali interventi di messa in sicurezza ai fini della fruizione, purché pienamente compatibili con le finalità della Riserva stessa.
- e. Eventuali interventi di messa in sicurezza ai fini della conservazione di elementi storico-architettonici e paesaggistici di particolare rilevanza ancorché ricadenti in aree limitrofe
- f. Interventi ordinari e straordinari per la prevenzione e la lotta agli incendi.

6.6 RNO.3: RISERVA NATURALE ORIENTATA "PALMARIA OVEST"

A) La RNO.3 "Palmaria Ovest" presenta habitat (macchia, gariga, steppa ad ampelodesma, lembi di pineta, substrati calcarei variamente erosi, ecc.), altamente rappresentativi del carattere mediterraneo che contribuiscono efficacemente alla caratterizzazione del paesaggio. La naturalità dell'area è essenziale per il mantenimento della diversità animale e vegetale nell'intero ambito del Parco, grazie anche ai contatti con le sottostanti falesie scarsamente accessibili (ricadenti nella RNI.2) e con terreni coltivati o abbandonati dall'uomo. Sono presenti specie endemiche, rare o minacciate, alcune delle quali esclusive del Parco. Non mancano motivi d'interesse geologico e geomorfologico (contatti stratigrafici, forme d'erosione carsica e grotte, ecc.). Sono altresì presenti antiche testimonianze dell'attività estrattiva del portoro. La condizione d'insularità favorisce fenomeni di differenziazione intraspecifica e di speciazione soprattutto fra gli animali dotati di scarsa mobilità e fra le piante.

B) Finalità dell'istituzione della RNO.3 sono:

- a. Conservare il livello di naturalità e di diversità biologica
- b. Contribuire alla tutela della confinante RNI.2, riducendo gradualmente gli effetti di eventuali attività di disturbo
- c. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
- d. Tutelare le popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali, in particolare quelle protette dalla l.r. 4/1992 ("Tutela della fauna minore") e dalla l.r. 9/1984 ("Protezione della flora spontanea"), nonché le specie di cui all'Allegato 2 della direttiva europea 92/43/CEE (habitat) e della direttiva europea 79/409/CEE (uccelli selvatici).
- e. Ridurre le condizioni di rischio nei confronti di incendi ricorrenti
- f. Favorire la conoscenza dei valori naturalistici e paesaggistici presenti

C) Le azioni previste sono:

- a. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri esistenti e sistemazione di percorsi didattici secondo le indicazioni della Tav.58.
- b. Esecuzione e promozione di studi naturalistici
- c. Monitoraggi sulla consistenza e sullo stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni animali e vegetali.
- d. Eventuali interventi di messa in sicurezza ai fini della fruizione, purché pienamente compatibili con le finalità della Riserva stessa.
- e. Interventi ordinari e straordinari per la prevenzione e la lotta agli incendi.

6.7 RNO.4: RISERVA NATURALE ORIENTATA "PALMARIA EST"

A) La RNO.4 "Palmaria Est" presenta habitat costieri (comunità alofile delle rupi, macchia, gariga, ecc.), che contribuiscono efficacemente a caratterizzare il paesaggio ed il cui mantenimento in condizioni di elevata naturalità, favorito dalla presenza di rupi scarsamente accessibili, è essenziale per la diversità animale e vegetale nell'intero ambito del Parco. Importante è anche il ruolo di questa RNO come interfaccia fra ambienti terrestri e marini. Sono presenti specie endemiche, rare o minacciate, alcune delle quali esclusive del Parco. Non mancano motivi d'interesse geologico e geomorfologico. La condizione d'insularità favorisce fenomeni di differenziazione intraspecifica e di speciazione soprattutto fra gli animali dotati di scarsa mobilità e fra le piante.

B) Finalità dell'istituzione della RNO.4 sono:

- a. Conservare il livello di naturalità e di diversità biologica
- b. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
- c. Tutelare le popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali, in particolare quelle protette dalla l.r. 4/1992 ("Tutela della fauna minore") e dalla l.r. 9/1984 ("Protezione della flora spontanea"), nonché le specie di cui all'Allegato 2 della direttiva europea 92/43/CEE (habitat) e della direttiva europea 79/409/CEE (uccelli selvatici).
- d. Ridurre le condizioni di rischio nei confronti di incendi ricorrenti
- e. Ridurre eventuali impatti e fenomeni di disturbo derivanti in particolare dalla frequentazione dell'area stessa e delle aree contigue.
- f. Favorire la conoscenza dei valori naturalistici e paesaggistici presenti

C) Le azioni previste sono:

- a. Promozione e/o realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei punti di accesso e dei percorsi secondo le indicazioni della Tav.58.
- b. Esecuzione e promozione di studi naturalistici
- c. Monitoraggi sulla consistenza e sullo stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni animali e vegetali.
- d. Eventuali interventi di messa in sicurezza ai fini della fruizione, purché pienamente compatibili con le finalità della Riserva stessa.
- e. Interventi ordinari e straordinari per la prevenzione e la lotta agli incendi.

6.8 RNO.5: RISERVA NATURALE ORIENTATA "TINO"

A) La RNO.5 "Tino" è rappresentata da gran parte dell'Isola del Tino, caratterizzata da habitat mediterranei (macchia, bosco di lecci e di pini di Aleppo, ecc.) in buon stato di conservazione e importanti soprattutto come testimonianza dei processi evolutivi della vegetazione nel corso degli ultimi secoli a partire da ambienti intensamente coltivati. Parte della RNO.5 è sistemata a terrazze e presenta manufatti ed edifici di derivazione rurale e/o militare. La rigida tutela finora esercitata, caratterizzata da una frequentazione estremamente limitata, ha consentito di ridurre al minimo i fenomeni di disturbo sulla fauna e sulla flora, che ospitano specie endemiche, rare, minacciate e/o protette da normative, per le quali il Parco assume piena responsabilità nei confronti della comunità internazionale. Le condizioni di insularità e la presenza di ambienti sotterranei (grotte) hanno esercitato una differenziazione nell'ambito delle popolazioni di alcune specie di piante ed animali che meritano approfondimenti. All'interno della RNO5 ricadono anche importanti testimonianze dell'attività umana come il castello adibito a faro e i resti di industrie estrattive.

B) Finalità dell'istituzione della RNO5 sono:

- a. Conservare il livello di naturalità e di diversità biologica e mantenere al minimo fenomeni di disturbo per la fauna e la flora
- b. Evitare qualsiasi alterazione dell'equilibrio raggiunto tra l'insediamento e l'ambiente naturale
- c. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
- d. Tutelare le popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali, in particolare quelle protette dalla l.r. 4/1992 ("Tutela della fauna minore") e dalla l.r. 9/1984 ("Protezione della flora spontanea"), nonché le specie di cui all'Allegato 2 della direttiva europea 92/43/CEE (habitat) e della direttiva europea 79/409/CEE (uccelli selvatici).
- e. Mantenere condizioni di isolamento genetico, evitando introduzioni anche accidentali di individui animali o vegetale estranei da parte dell'uomo.
- f. Contribuire a ridurre impatti ed azioni di disturbo sulla contigua Riserva Naturale Integrale.
- g. Valorizzare i caratteri naturalistici e storici presenti e promuoverne la conoscenza

C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale e subordinatamente a specifiche autorizzazioni concesse dall'Autorità Militare competente, le azioni previste sono:

- a. Esecuzione e promozione di studi naturalistici
- b. Monitoraggi sulla consistenza e sullo stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni animali e vegetali.
- c. Visite didattiche guidate con modalità a limitato impatto (numero programmato e periodi limitati).
- d. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei punti di accesso e dei percorsi secondo le indicazioni della Tav.58.
- e. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, restauro e consolidamento statico delle unità edilizie esistenti secondo le prescrizioni previste dal PUC.
- f. Eventuali interventi di messa in sicurezza ai fini della fruizione, purché pienamente compatibili con le finalità della Riserva stessa.
- g. Interventi di restauro conservativo dei manufatti esistenti purché eseguiti con modalità pienamente compatibili con le finalità istitutive della RNO.
- h. Interventi ordinari e straordinari per la prevenzione e la lotta agli incendi.
- i. Realizzazione e promozione di interventi ecologicamente corretti tesi a evitare o limitare la diffusione di specie non autoctone invasive

6.9 RNO.6: RISERVA NATURALE ORIENTATA "TINETTO"

- A) La RNO.6 "Tinetto" è rappresentata da gran parte dell'Isolotto del Tinetto e dai vicini scogli sul suo lato nord-orientale; è caratterizzata da condizioni di isolamento che hanno esercitato una differenziazione nell'ambito delle popolazioni di alcune specie animali, in particolare invertebrati e piccoli vertebrati scarsamente mobili, dando luogo ad esempi di valenza didattica relativamente alla variabilità infraspecifica ed ai processi di speciazione. Non mancano specie endemiche, rare e/o protette da normative, per le quali il Parco assume piena responsabilità nei confronti della comunità internazionale. Particolare importanza hanno anche i resti di un insediamento paleocristiano.
- B) Finalità dell'istituzione della RNO.6 sono:
- a. Conservare il livello di naturalità e di diversità biologica
 - b. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
 - c. Tutelare le popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali, in particolare quelle protette dalla l.r. 4/1992 ("Tutela della fauna minore") e dalla l.r. 9/1984 ("Protezione della flora spontanea"), nonché le specie di cui all'Allegato 2 della direttiva europea 92/43/CEE (habitat) e della direttiva europea 79/409/CEE (uccelli selvatici).
 - d. Mantenere condizioni di isolamento genetico, evitando introduzioni anche accidentali di individui animali o vegetale estranei da parte dell'uomo.
 - e. Contribuire a ridurre impatti ed azioni di disturbo sulla vicina Area di Tutela Marina.
 - f. Favorire la conoscenza dei valori naturalistici e storici presenti
- C) Le azioni previste sono:
- a. Esecuzione e promozione di studi naturalistici
 - b. Monitoraggi sulla consistenza e sullo stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni animali e vegetali.
 - c. Interventi per la tutela degli habitat e delle specie.
 - d. Visite didattiche guidate con modalità a limitato impatto (numero programmato e periodi limitati).
 - e. Interventi per il restauro conservativo delle testimonianze storico-architettoniche, purché eseguiti con modalità pienamente compatibili con le finalità istitutive della RNO

ARTICOLO 7 - AREA DI TUTELA MARINA (ATM)

- 7.1 L'Area di Tutela Marina identifica le zone sommerse caratterizzate dalla presenza di elementi di più elevato valore scientifico e/o svolgenti un ruolo essenziale anche per la conservazione degli elementi presenti nelle adiacenti RNI e RNO. Nella ATM sono consentite tutte le attività marinare che tradizionalmente hanno contribuito alla conservazione dell'ambiente e rappresentano esse stesse funzioni da valorizzare.
- 7.2 Il PdP individua una unica Area di Tutela Marina delimitata nella Tav.57 e denominata: ATM "Arcipelago di Porto Venere". L'Area di Tutela Marina è compresa tra il lato nord-occidentale dell'Isola Palmaria ed i segmenti congiungenti i seguenti punti:

	Latitudine	Longitudine
Punto A	44° 02' 58,4" N	009° 50' 21,1" E
Punto B	44° 03' 02,0" N	009° 50' 21,1" E
Punto C	44° 02' 48,3" N	009° 49' 55,1" E
Punto D	44° 01' 11,5" N	009° 51' 01,3" E
Punto E	44° 01' 34,5" N	009° 51' 33,3" E
Punto F	44° 02' 02,5" N	009° 50' 50,0" E

Coordinate geografiche riferite al Datum "WGS 84"

- 7.3.1 Le falesie sottomarine e i fondali dell'ATM "Arcipelago di Porto Venere" sono caratterizzati soprattutto dalla presenza di un popolamento coralligeno altamente diversificato, che offre riparo a numerose specie animali e vegetali tra cui spiccano quelle di vertebrati ed invertebrati protetti dalle normative europee per il loro alto valore naturalistico o la cui raccolta è regolamentata. A causa della altissima diversità biologica e per il suo elevato valore estetico, il popolamento coralligeno dell'area deve essere oggetto di tutela e studio.
- 7.3.2 Nella ATM sono ammessi tutti gli interventi, scientificamente fondati, finalizzati alla conservazione degli habitat rari o da tutelare ai sensi di norme e convenzioni vigenti e delle specie endemiche, rare o legalmente protette. Sono altresì ammessi interventi che favoriscano l'ampliamento e il consolidamento di tali habitat e specie.
- 7.3.3 Finalità principali dell'istituzione della ATM sono:
- Conservare il livello di naturalità e di diversità biologica
 - Tutelare gli habitat e le specie rari o minacciati, in particolare quelli elencati negli Annessi II e III del Protocollo sulle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASPIM - Convenzione di Barcellona 1995) e nelle Appendici 1, 2 e 3 della Convenzione di Berna; nelle Appendici 1, 2, 4 e 5 della Direttiva europea HABITAT, 43 del 1992
 - Tutelare le popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali.
 - Promuovere la diffusione e divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti e degli organismi marini presenti nonché della peculiarità ambientali della zona.
- 7.3.4 Le principali azioni previste sono:
- Monitoraggio delle aree di maggior vulnerabilità ambientale al fine di orientare le attività consentite
 - Contribuire alla realizzazione di un centro informazioni per la valorizzazione e divulgazione dell'ambiente marino
 - Realizzare programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della ecologia, biologia marina e scienze ambientali marine al fine di assicurare una conoscenza sistematica della zona e un monitoraggio continuo delle risorse marine presenti
 - Interventi per la tutela degli habitat e delle specie.
 - Visite didattiche guidate con modalità a limitato impatto (numero programmato e periodi limitati).
 - Piccoli interventi per ridurre l'impatto della frequentazione

- 7.4 Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente – con particolare riferimento alle disposizioni sulla sicurezza della balneazione ed ai divieti di pesca a strascico entro l'isobata dei -50 m e di pesca subacquea con apparecchio ausiliario di respirazione - all'interno dell'Area di Tutela Marina:
- a. è vietato l'accesso ad unità navali di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) superiore a 24 m;
 - b. è vietata la navigazione a velocità superiore a 10 nodi;
 - c. sono vietati l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento di organismi, formazioni geologiche e minerali e reperti paleontologici ed archeologici eccetto che per motivi di studio, autorizzati dall'Ente gestore;
 - d. è vietato lo sversamento di sostanze inquinanti in mare;
 - e. sono vietate le gare di pesca di qualsiasi tipo;
 - f. è vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, se non debitamente autorizzate dall'Autorità Militare competente, nella fascia di mare ampia 50 m prospiciente il porticciolo e Punta Bianca dell'Isola del Tino;
 - g. l'approdo all'Isola del Tino è consentito solamente per effettuare visite guidate, regolamentate dall'Ente gestore, e nella ricorrenza dei festeggiamenti religiosi in onore di San Venerio;
 - h. è vietato l'ancoraggio a natanti e imbarcazioni attorno al Tino, al Tinetto e davanti a Capo dell'Isola (Palmaria), a profondità superiori a metri 13 (tredici); è invece consentito l'ormeggio regolamentato alle strutture predisposte dall'ente gestore;
 - i. è vietato l'ancoraggio a natanti ed imbarcazioni lungo la costa settentrionale dell'Isola Palmaria, tra Punta Beffettuccio e Punta Secca;
 - j. le immersioni con apparecchio ausiliario di respirazione possono essere effettuate privatamente, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ovvero svolte tramite i Centri immersione a tal fine autorizzati dal medesimo Ente gestore;
 - k. le unità navali impiegate per l'effettuazione di immersioni subacquee con autorespiratore devono utilizzare le strutture di ormeggio o dare fondo nei siti di ancoraggio a tali fini specificamente indicati dall'Ente gestore. Le modalità di utilizzo degli ormeggi e degli ancoraggi sono dettagliate nel Regolamento, riconoscendo forme adeguate di priorità ai mezzi dei Centri immersione autorizzati. I proprietari delle unità navali che effettuano immersioni senza il supporto dei predetti Centri sono responsabili in solido del rispetto delle norme di tutela ambientale, anche da parte delle persone trasportate, sia durante le fasi di avvicinamento, sia durante l'immersione;
 - l. la piccola pesca professionale è riservata a pescatori e cooperative di pescatori con sede nel comune di Portovenere o autorizzati dall'Ente gestore secondo specifiche regolamentazioni, sentite le organizzazioni professionali dei pescatori e previo conforme e motivato parere della Commissione per la gestione dell'ATM; tale attività deve essere effettuata con attrezzi selettivi che non danneggino i fondali e con metodi di tipo tradizionale ecocompatibili;
 - m. la pesca sportiva con lenze e canne può essere effettuata con un massimo di due attrezzi a persona, nonché con l'utilizzo di una lampada per imbarcazione, secondo specifiche regolamentazioni impartite dall'Ente gestore, sentite le organizzazioni professionali dei pescatori e previo conforme e motivato parere della Commissione per la gestione dell'ATM. L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività potrà essere subordinata alla compilazione di schede statistiche sul pescato;
 - n. la pesca subacquea in apnea è vietata; l'Ente gestore può concedere deroghe temporanee e localizzate nelle aree di minor pregio naturalistico, come meglio specificato dal Regolamento, ai soli residenti del Comune di Portovenere, previo conforme e motivato parere della Commissione per la gestione dell'ATM. L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività potrà essere subordinata alla compilazione di schede statistiche sul pescato;
 - o. il prelievo di campioni d'acqua, di organismi e minerali, per soli motivi di studio, deve essere esplicitamente autorizzato dall'Ente gestore; sono fatti salvi i controlli istituzionali sulla qualità delle acque di balneazione;
 - p. sono fatte salve le attività militari condotte sopra e sotto la superficie.

- 7.5 L'Ente gestore, d'intesa con il Comando Militare Marittimo dell'Alto Tirreno e l'Autorità Marittima competente, emanerà un successivo provvedimento per la regolamentazione dettagliata delle attività.
- 7.6 Le ordinanze relative all'ATM saranno emanate dall'Autorità Marittima competente d'intesa con l'Ente gestore.
- 7.7 Le strutture di ormeggio per le unità necessarie allo svolgimento di immersioni subacquee autorizzate sono distinte da quelle utilizzate dalle unità da diporto mediante diversa colorazione; esse devono essere utilizzate per il tempo necessario alle immersioni; il loro uso è consentito anche per l'ormeggio non finalizzato alle attività subacquee per il tempo in cui non sono richieste da unità di subacquei.
- 7.8 In via transitoria, in attesa della predisposizione delle strutture di ormeggio, sarà consentito l'ancoraggio alle unità da diporto e a quelle per lo svolgimento delle attività subacquee autorizzate, tranne che lungo la costa settentrionale dell'Isola Palmaria, tra Punta Beffettuuccio e Punta Secca.

ARTICOLO 8 - RISERVE PARZIALI D'INTERESSE PAESAGGISTICO (RP)

- 8.1 Le Riserve Parziali d'interesse paesaggistico identificano ambiti caratterizzati da valori naturalistici strettamente connessi con attività agricole attuali o trascorse e da elementi significativi del paesaggio agrario e naturale. Le riserve naturali d'interesse paesaggistico corrispondono alla fascia di protezione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) della legge regionale 12/1995., ad eccezione degli edifici e delle loro aree di stretta pertinenza, legittimamente esistenti alla data di adozione del Piano (27 aprile 2004), che sono considerati a tutti gli effetti come appartenenti alla fascia di protezione di cui alla lett. c) del medesimo comma 2.
- 8.2.1 Nelle RP sono ammessi tutti gli interventi atti a migliorare la qualità ambientale generale e a mantenere l'agricoltura, particolarmente nelle sue forme tradizionali, nonché gli interventi abitativi, artigianali, turistici e ricettivi idonei a migliorare le condizioni di vita della popolazione e a rafforzare il ruolo di questo nel presidio territoriale.
- 8.2.2 Gli interventi edilizi consentiti sono quelli previsti per le stesse aree dagli strumenti urbanistici comunali. Mutamenti di destinazione d'uso a fini agrituristici o artigianali potranno essere autorizzati previa stipula di convenzione con il Parco.
- 8.2.3 Brevi tratti stradali ed accessi potranno essere autorizzati purché non necessitino di asfaltatura, seguano l'andamento naturale del terreno e non comportino rilevanti opere di sostegno o rilevanti movimenti di terreno, nei limiti stabiliti dal Piano Urbanistico Comunale.
- 8.3 Le RP individuate dal Pdp e delimitate nella Tav. 57 sono:

RP.1 "Albana - Casa Boccardi"

RP.2 "Mortea-Muzzerone"

RP.3 "Palmaria"

8.4 RP.1: RISERVA PARZIALE D'INTERESSE PAESAGGISTICO "ALBANA -CASA BOCCARDI"

- A) La RP.1 "Albana - Casa Boccardi", coincidente con la zona di presidio ambientale PA.7 "Versante Albana basso" prevista dal PUC, è situata nella parte inferiore della Valle di Albana al confine con il territorio di Tramonti, sul limite orientale del complesso sistema agricolo delle Cinque Terre. E' caratterizzata dalla presenza di coltivi terrazzati e di un edificio di epoca napoleonica e costituisce un importante testimonianza dell'attività umana a contatto con pittoreschi scenari naturali affacciati sul mare. La presenza di coltivi svolge un ruolo importante anche sotto il profilo ecologico determinando maggiore disponibilità trofica per la fauna; i contatti fra habitat agricoli e naturali innalza il livello di diversità e variabilità ambientale. L'agriturismo rappresenta probabilm-

te l'unica forma economicamente sostenibile per il mantenimento di una presenza umana compatibile con i valori naturali ricadenti nella RP o in aree vicine.

B) Finalità dell'istituzione della RP1 sono:

- a. Mantenere un presidio umano utile alla sorveglianza del territorio e alla lotta e prevenzione degli incendi
- b. Mantenere colture di superficie ridotta, ma condotte con criteri di sostenibilità ambientale, disponibili, seppure entro certi limiti, anche per la fauna selvatica
- c. Valorizzare i caratteri tradizionali del paesaggio agricolo terrazzato
- d. Favorire la diffusione della cultura ligure con particolare riguardo agli aspetti tradizionali delle attività contadine e della pesca
- e. Favorire l'attività agrituristica
- f. Favorire l'accessibilità alla RNI1 e alla RNO1 esclusivamente per gli scopi consentiti.

C) Le azioni previste sono:

- a. Incentivi per interventi a favore della manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo ed ampliamenti degli edifici esistenti nei limiti quantitativi e qualitativi consentiti dal PUC finalizzati a migliorare le condizioni per la funzione di presidio ambientale e di attività agrituristica.
- b. Predisposizione di contratti e protocolli con i proprietari al fine di subordinare, nei limiti quantitativi e qualitativi previsti dal PUC, la costruzione di cantine e altri manufatti per uso agricolo, allo svolgimento di funzioni di presidio ambientale e di attività agroforestale e agrituristica e alla garanzia di continuità di queste attività nel tempo.
- c. Assistenza e promozione per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agricola esistente e dei terrazzamenti con muri a secco in pietra.
- d. Realizzazione e promozione di interventi tesi a evitare o limitare i danni causati da animali selvatici (in particolare cinghiale) attuati secondo le regole esplicitate nel Regolamento.
- e. Realizzazione e promozione di interventi ecologicamente corretti tesi a evitare o limitare la diffusione di specie non autoctone invasive.
- f. Realizzazione e promozione di interventi per la lotta e la prevenzione degli incendi.
- g. Incentivi ed assistenza per interventi finalizzati a ridurre consumi di energia e di risorse naturali e a migliorare lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.
- h. Promozione di studi naturalistici e di ecologia agraria con particolare riguardo ai rapporti fra agroecosistemi ed ecosistemi naturali
- i. Promozione di visite didattiche guidate con modalità a limitato impatto (numero programmato e periodi limitati).

8.4.2. Nel rispetto della tradizione locale, sono consentite tutte le attività agricole, purché esercitate con la dovuta attenzione alle interazioni con le aree naturali contigue.

8.5 RP.2: RISERVA PARZIALE D'INTERESSE PAESAGGISTICO "MORTEA - MUZZERONE"

A) La RP.2 "Mortea -Muzzerone" è costituita da parte dei versanti che degradano dal Forte Muzzerone verso l'abitato di Porto Venere e verso la valle delle Grazie. L'area è caratterizzata dalla sistemazione a terrazze con presenza di piccoli manufatti destinati a depositi attrezzi ed utilizzati per ricovero attrezzi e persone collegati alla conduzione del fondo. Gran parte dei terreni, in particolare quelli verso monte, evidenziano stato d'abbandono e sono stati colonizzati da pseudosteppa ad ampelodesma, da lembi a euforbia arborea e da formazioni erbacee xeriche su calcare ospitanti ricchi popolamenti di orchidee e da lembi radi di pineta. Tra questi habitat, tutti inclusi nell'allegato 1 della direttiva europea 92/43 e con particolare interesse scientifico e paesaggistico, il terzo è classificato d'interesse prioritario a livello europeo e svolge un ruolo importante per la fauna. Sono presenti specie animali e vegetali, endemiche, rare o tutelate da norme di diverso livello. Le porzioni più prossime all'abitato hanno un maggiore grado di utilizzo e sono presenti alcuni edifici di abitazione.

B) Finalità dell'istituzione della RP. 2 sono:

- a. Mantenere inalterata, nella maggiore misura possibile, la situazione attuale per quanto riguarda i rapporti quantitativi e qualitativi tra l'insediamento esistente e l'ambiente agricolo e naturale nel quale esso si colloca
- b. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
- c. Valorizzare i caratteri tradizionali del paesaggio agricolo terrazzato
- d. Favorire l'attività agrituristica
- e. Favorire la diffusione della cultura ligure con particolare riguardo agli aspetti tradizionali delle attività contadine
- f. Mantenere un presidio umano utile alla sorveglianza del territorio e alla lotta e prevenzione degli incendi
- g. Evitare ogni ulteriore incremento edilizio e delle connesse opere di urbanizzazione, salvo quanto previsto dal PUC, in relazione sia ai valori di qualità e tipicità che si riconoscono all'insediamento esistente, sia ad una accertata esigenza di non alterare l'equilibrio raggiunto tra l'insediamento, l'ambiente agricolo e quello naturale nel quale il primo si colloca.
- h. Favorire l'accessibilità alla RNI1 e alla RNO1 esclusivamente per gli scopi consentiti.

C) Le azioni previste sono:

- a. Incentivi gli interventi tendenti al recupero delle situazioni di degrado sia edilizio sia territoriale.
- b. Incentivi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agricola esistente e dei terrazzamenti con muri a secco in pietra.
- c. Promozione di interventi tendenti a migliorare l'accessibilità dei luoghi purché eseguiti nei limiti e secondo le modalità previste dal PUC e purché compatibili con gli obiettivi di istituzione della Riserva
- d. Assistenza per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo ed ampliamenti degli edifici esistenti, nei limiti quantitativi e qualitativi consentiti dal PUC e finalizzati a migliorare le condizioni per la funzione di presidio ambientale e di attività agrituristica.
- e. Predisposizione di contratti e protocolli con i proprietari al fine di subordinare, nei limiti quantitativi e qualitativi previsti dal PUC, la costruzione di cantine e altri manufatti per uso agricolo, allo svolgimento di funzioni di presidio ambientale e di attività agroforestale e agrituristica e alla garanzia di continuità di queste attività nel tempo.
- f. Incentivi e assistenza per interventi finalizzati a ridurre consumi di energia e di risorse naturali e a migliorare lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.
- g. Realizzazione e promozione di interventi tesi a evitare o limitare i danni causati da animali selvatici (in particolare cinghiale) attuati secondo le regole esplicitate nel Regolamento.
- h. Realizzazione e promozione di interventi ecologicamente corretti tesi a evitare o limitare la diffusione di specie non autoctone invasive.
- i. Realizzazione e promozione di interventi per la lotta e la prevenzione degli incendi.
- j. Realizzazione e promozione di interventi forestali di miglioramento puntuale della copertura arborea.
- k. Realizzazione e promozione di interventi programmati per la tutela degli habitat (in particolare della pseudosteppa a ampelodesma e delle formazioni erbacee xerofile) nonché delle specie rare o protette da normative (in particolare orchidee e fauna minore): controllo della dinamica vegetazionale, predisposizione di piccole pozze, ecc.
- l. Realizzazione e promozione di monitoraggi e promozione di studi naturalistici e di ecologia agraria con particolare riguardo ai rapporti fra agroecosistemi ed ecosistemi naturali.
- m. Promozione di visite didattiche guidate.

8.6 RP.3: RISERVA PARZIALE D'INTERESSE PAESAGGISTICO "PALMARIA"

- A) La RP.3 "Palmaria" si presenta per gran parte con sistemazione a terrazze e muri a secco. Sul versante settentrionale sopra il Terrizzo, caratterizzato da coltivazioni (olivo, alberi da frutto, orti)

terreni agricoli abbandonati e bosco, sono presenti edifici di abitazione, piccoli manufatti e "baracche" destinati a "casette di campagna", utilizzati per ricovero attrezzi e persone. Sui versanti sudoccidentali e sudorientali, originariamente agricoli ed ora caratterizzati da macchia con differente fisionomia, pseudosteppa ad ampelodesma e lembi boschivi per lo più a pino marittimo o d'Aleppo, non vi sono insediamenti di rilievo, ma solo sparsi manufatti di ridotte dimensioni. Tutta l'area ricadente nella RP.3 riveste particolare interesse paesaggistico sia per i contrasti fra i versanti, sia per la presenza di punti dominanti su ampi panorami verso il golfo, la costa del Muzzerone ed il mare aperto, sia ancora per la singolarità della presenza di pseudosteppa ad ampelodesma nell'ambito del mediterraneo settentrionale. Oltre agli aspetti ad ampelodesma, la RP.3 presenta altri habitat inclusi nell'allegato 1 della direttiva europea 92/43, come i pavimenti calcarei e il bosco di leccio. Diverse sono le specie animali e vegetali endemiche, rare o minacciate. Non mancano emergenze geologiche, tra le quali cavità ed altre forme di erosione carsica. Sotto il profilo ecologico è importante mantenere sia i caratteri di naturalità che hanno prevalso nella maggior parte delle aree abbandonate, sia i coltivi; sotto il profilo didattico è importante valorizzare le testimonianze dell'evoluzione storica dell'ambiente e le testimonianze del lavoro dell'uomo.

B) Finalità dell'istituzione della RP.3 sono:

- a. Mantenere inalterata, nella maggiore misura possibile, la situazione attuale per quanto riguarda i rapporti quantitativi e qualitativi tra l'insediamento esistente e l'ambiente agricolo e naturale nel quale esso si colloca
- b. Tutelare gli habitat rari o minacciati, in particolare quelli elencati nell'Allegato 1 della direttiva europea 43 del 1992
- c. Tutelare le specie endemiche, rare e/o minacciate, in particolare quelle protette dalla l.r. 4/1992 ("Tutela della fauna minore") e dalla l.r. 9/1984 ("Protezione della flora spontanea"), nonché le specie di cui all'Allegato 2 della direttiva europea 92/43/CEE (habitat) e della direttiva europea 79/409/CEE (uccelli selvatici).
- d. Programmare eventuali interventi di recupero all'agricoltura.
- e. Valorizzare i caratteri tradizionali del paesaggio agricolo terrazzato
- f. Favorire la diffusione della cultura ligure con particolare riguardo agli aspetti tradizionali delle attività contadine, marinare ed estrattive
- g. Mantenere un presidio umano utile alla sorveglianza del territorio e alla lotta e prevenzione degli incendi
- h. Favorire l'accessibilità alle riserve RNI2, RNO3 e RNO3 esclusivamente per gli scopi consentiti.
- i. Sorvegliare la frequentazione e i comportamenti dei frequentatori per evitare fenomeni di degrado e disturbo eccessivo e impatti negativi sul complesso degli ecosistemi insulari

C) Le azioni previste sono:

- a. Incentivi ed assistenza per interventi tendenti al recupero delle situazioni di degrado sia edilizio che territoriale.
- b. Realizzazione e promozione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ripristino dei punti di accesso e dei percorsi secondo le indicazioni della Tav.58.
- c. Realizzazione e promozione di interventi di messa in sicurezza ai fini della fruizione, purché pienamente compatibili con le finalità della Riserva stessa.
- d. Incentivi ed assistenza per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agricola esistente e dei terrazzamenti con muri a secco in pietra.
- e. Assistenza per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo ed ampliamenti degli edifici esistenti, nei limiti quantitativi e qualitativi consentiti dal PUC e finalizzati a migliorare le condizioni per la funzione di presidio ambientale e di attività agrituristica.
- f. Predisposizione di contratti e protocolli con i proprietari al fine di subordinare, nei limiti quantitativi e qualitativi previsti dal PUC, la realizzazione di brevi tratti di viabilità rurale o pedonale e la costruzione di manufatti di utilizzo in comunione quali vasche di ritenuta dell'acqua piovana ad uso irriguo e/o antincendio e piccoli impianti per le attività agricole, in subordine allo svolgimento di funzioni di presidio ambientale e di attività agroforestale e/o agrituristica e alla garanzia di continuità di queste attività nel tempo.

- g. Incentivi e assistenza per interventi finalizzati a ridurre consumi di energia e di risorse naturali e a migliorare lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.
- h. Realizzazione e promozione di interventi tesi a evitare o limitare i danni causati da animali selvatici attuati secondo le regole esplicitate nel Regolamento.
- i. Realizzazione e promozione di interventi ecologicamente corretti tesi a evitare o limitare la diffusione di specie non autoctone invasive.
- j. Realizzazione e promozione di interventi per la lotta e la prevenzione degli incendi.
- k. Realizzazione e promozione di interventi forestali di miglioramento puntuale della copertura arborea.
- l. Realizzazione e promozione di interventi programmati per la tutela degli habitat (in particolare della pseudosteppa a ampelodesma e delle formazioni erbacee xerofile) nonché delle specie rare o protette da normative (in particolare orchidee e fauna minore): controllo della dinamica vegetazionale, predisposizione di piccole pozze, ecc.
- m. Realizzazione e promozione di monitoraggi e studi naturalistici e di ecologia agraria con particolare riguardo a: rapporti fra agroecosistemi ed ecosistemi naturali, consistenza e stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni animali e vegetali.
- n. Promozione di visite didattiche guidate.
- o. Programmazione, assistenza e controllo straordinario in occasione di attività sportive al fine di limitare fenomeni di disturbo eccessivo e impatti negativi sull'ambiente.

ARTICOLO 9 - AMBITO MONUMENTALE (AM)

- 9.1 L'Ambito Monumentale identifica il centro storico dell'abitato di Porto Venere con i suoi prevalenti valori storici, architettonici e ambientali degli insediamenti, valutati per l'importanza sia dell'edificato sia degli spazi di connessione. Nell'AM sono compresi immobili vincolati ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089 e beni definiti di interesse storico ambientale dal presente piano. L'Ambito Monumentale corrisponde alla fascia di protezione di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) della legge regionale 12/1995.
- 9.2.1 Gli immobili e le aree ricadenti nell'AM sono dichiarati di interesse internazionale e la loro conservazione rientra tra gli obiettivi generali del Parco. Nell'AM si applicano gli indirizzi e le norme previsti dal Piano Urbanistico Comunale (PUC).
- 9.2.2 Il Parco Regionale di Porto Venere coopererà con gli altri enti competenti per promuovere studi ed analisi, definire le norme di tutela e disciplina, graduando gli interventi edilizi ammessi sugli immobili esistenti in rapporto al valore storico e ambientale, alle loro caratteristiche architettoniche e al loro grado di conservazione.
- 9.3 L'AM individuato dal PdP e delimitato dalla Tav. 57 è:
AM.1 "Centro Storico"
- 9.4 AM.1: AMBITO MONUMENTALE "CENTRO STORICO"
- A) L'AM1 "Centro storico" di Porto Venere, che si estende dalla Piazza Bastreri alla spianata di San Pietro sin verso il castello e il cimitero, ha un alto valore paesistico e conserva elementi di pregio architettonico, storico e testimoniale. L'insieme rappresenta un'importantissima tessera policroma nel contesto del paesaggio naturale e umano, determinante per la percezione immediata e la memoria del Parco.
- B) Finalità dell'istituzione dell'AM1 sono:
- a. Evitare la compromissione della peculiarità paesaggistica, storica e architettonica di Porto Venere, mantenendo immutata nel tempo l'immagine complessiva finora acquisita e riconosciuta a livello internazionale come patrimonio dell'umanità
 - b. Valorizzare e promuovere la conoscenza delle testimonianze storiche e architettoniche

- c. Migliorare le condizioni per lo svolgimento di attività artigianali tradizionali all'interno dell'insediamento originario
 - d. Migliorare i servizi e le attrezzature di uso pubblico
- C) Le azioni previste sono:
- a. Cooperazione con altri enti al mantenimento e al miglioramento dell'immagine complessiva di Porto Venere
 - b. Cooperazione con altri enti in programmi ed interventi finalizzati alla razionalizzazione e alla riduzione degli impatti delle reti tecnologiche.
 - c. Realizzazione e promozione di interventi per la riduzione dei consumi di risorse naturali e per migliorare lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.
 - d. Realizzazione e promozione di studi sui valori storici e architettonici
 - e. Incentivi e attività promozionali tesi a sostenere attività artigianali tradizionali
 - f. Promozione di visite guidate

ARTICOLO 10 - NUCLEI STORICO-ARCHEOLOGICI (NUSA)

- 10.1 I Nuclei storico-archeologici identificano i principali manufatti di valore storico e/o archeologico non già compresi nel tessuto urbano dell'AM o in zone a diversa destinazione. L'obiettivo del PdP coincide con quello conservativo stabilito dalle leggi vigenti. Il Parco coopererà con gli altri enti competenti per promuovere la valorizzazione e la fruizione sostenibile dei NuSA. I Nuclei Storico-Archeologici corrispondono alla fascia di protezione di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) della legge regionale 12/1995.
- 10.2 Anche se la conservazione dei valori storico-archeologici dei NuSA è preminente, sarà cura del Parco verificare il loro eventuale ruolo nel mantenimento di specie importanti della fauna e della flora e proporre le soluzioni più idonee per armonizzare la conservazione di entrambe le categorie di valori, storico-archeologiche e naturali. Laddove sussistano le condizioni, il Parco promuove il recupero e la valorizzazione dei NuSA per finalità coerenti con gli obiettivi generali del PdP.
- 10.3 I NuSA individuati dal PdP e delimitati dalla Tav. 57 sono:
- NuSA.1 "San Pietro"
 - NuSA.2 "San Lorenzo"
 - NuSA.3 "Castello"
 - NuSA.4 "Torre Scola"
 - NuSA.5 "Cenobio del Tino"
 - NuSA.6 "Resti del Tinetto"

10.4 NUSA.1: NUCLEO STORICO-ARCHEOLOGICO "SAN PIETRO"

- A) Il NuSA.1 è rappresentato dalla Chiesa di San Pietro eretta su uno sperone roccioso sui resti di un antico tempio romano dedicato a Venere ed assomma parti paleocristiane (IV-V sec.), parti proto-romaniche e romaniche ed un presbiterio gotico. Essa può essere considerato l'emblema che contraddistingue l'antica origine romana di Porto Venere. La conservazione del manufatto è problematica a causa della sua localizzazione su substrato fortemente soggetto all'azione erosiva e demolitrice del mare.
- B) Le finalità dell'istituzione del NuSA1 sono:
- a. Valorizzare il bene culturale, prevalentemente storico-architettonico, ma anche paesaggistico rappresentato dalla chiesa di San Pietro, promuovendo la sua conoscenza
 - b. Cooperare con gli altri enti preposti alla tutela del manufatto

- C) Le azioni previste sono:
- Divulgazione dell'importanza del bene
 - Promozione di visite guidate
 - Collaborazione in interventi finalizzati al consolidamento statico e alla migliore conservazione del manufatto.
 - Realizzazione e promozione di studi inerenti al manufatto

10.5 NUSA.2: NUCLEO STORICO-ARCHEOLOGICO "SAN LORENZO"

- A) Il NuSA.2 è rappresentato dalla Chiesa di San Lorenzo, costruita nel 1116 e modificata sino alla fine del XVI secolo. Assomma importanti elementi romanici, gotici e rinascimentali e riveste un ruolo museale di estremo interesse per la storia di Porto Venere, conservando reliquie e testimonianze diverse risalenti sino al XIII secolo, quali ad esempio il tronco di cedro venerato come parte della Santa Croce, la pergamena della Madonna Bianca, varie pietre tombali, ecc. E' da considerare come una delle più importanti testimonianze delle vicende storiche di Porto Venere: dal legame con la repubblica genovese alle vicissitudini belliche succedutesi nei secoli.
- B) Le finalità dell'istituzione del NuSA.2 sono:
- Valorizzare il bene culturale, prevalentemente storico-architettonico, ma anche paesaggistico rappresentato dalla chiesa di San Lorenzo, promuovendo la sua conoscenza
 - Cooperare con gli altri enti preposti alla tutela del manufatto
- C) Le azioni previste sono:
- Divulgazione dell'importanza del bene
 - Promozione di visite guidate
 - Collaborazione in interventi finalizzati alla migliore conservazione del manufatto.
 - Realizzazione e promozione di studi inerenti al manufatto

10.6 NUSA.3: NUCLEO STORICO-ARCHITETTONICO "CASTELLO"

- A) Il NuSA.3 "Castello" è rappresentato dalla fortificazione sovrastante il borgo marinaro di Porto Venere, iniziata nel 1161 e completata nel XVI secolo. Riveste particolare importanza storica e svolge un ruolo importante nella caratterizzazione del paesaggio umano.
- B) Le finalità dell'istituzione del NuSA3 sono:
- Valorizzare il bene culturale, prevalentemente storico-architettonico, ma anche paesaggistico rappresentato dal Castello, promuovendo la sua conoscenza
 - Cooperare con gli altri enti preposti alla tutela del manufatto
- C) Le azioni previste sono:
- Divulgazione dell'importanza del bene
 - Promozione di visite guidate
 - Collaborazione in interventi finalizzati alla migliore conservazione del manufatto
 - Programmazione di iniziative per un uso culturale del manufatto, purché compatibili con la conservazione
 - Realizzazione e promozione di studi inerenti al manufatto

10.7 NUSA.4: NUCLEO STORICO-ARCHITETTONICO "TORRE SCOLA"

- A) Il NuSA.4 rappresentato dalla Torre Scola di epoca cinquecentesca, eretta dai genovesi su un piccolo scoglio, recentemente restaurata e consolidata. Riveste un ruolo di testimonianza storica e di riferimento paesaggistico importante.
- B) Le finalità dell'istituzione del NuSA.4 sono:
- Valorizzare il bene culturale, prevalentemente storico-architettonico, ma anche paesaggistico rappresentato dalla Torre Scola, promuovendo la sua conoscenza

- b. Cooperare con gli altri enti preposti alla tutela del manufatto
- C) Le azioni previste, subordinatamente a specifiche autorizzazioni concesse dall'Autorità Militare competente, sono:
 - a. Divulgazione dell'importanza del bene
 - b. Promozione di visite guidate in numero limitato e purché compatibili con le esigenze di conservazione
 - c. Collaborazione in interventi finalizzati alla migliore conservazione del manufatto
 - d. Programmazione di iniziative per un uso culturale del manufatto, purché compatibili con la conservazione
 - e. Realizzazione e promozione di studi inerenti al manufatto

10.8 NUSA.5: NUCLEO STORICO-ARCHITETTONICO "CENOBIO DEL TINO"

- A) Il NuSA.5 "Cenobio del Tino" è rappresentato dal complesso degli insediamenti monastici di S. Venerio, risalenti all'XI secolo e in parte recentemente restaurati. Esso testimonia il ruolo determinante del monachesimo nella gestione del territorio spezzino per un periodo di circa 800 anni. Il NuSA.5 è particolarmente importante per il capoluogo spezzino anche sotto il profilo religioso, in quanto tradizionale meta di visite e pellegrinaggi in occasione della festività di San Venerio. Nel NuSA.5 ricadono anche manufatti preesistenti all'insediamento monastico e di probabile origine romana. La conservazione e la fruizione del bene dipende anche dall'esistenza dai vincoli militari che interessano l'isola.
- B) Le finalità dell'istituzione del NuSA.5 sono:
 - a. Valorizzare il bene culturale, prevalentemente storico-architettonico rappresentato dai resti del complesso monastico e dai resti più antichi, promuovendo la sua conoscenza
 - b. Cooperare con gli altri enti preposti alla tutela del manufatto
- C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale, subordinatamente a specifiche autorizzazioni concesse dall'Autorità Militare competente, nonché con le cautele e con gli accorgimenti necessari per garantire la conservazione degli habitat di specie particolarmente protette (chiroteri, *Phyllodactylus europaeus*..), le azioni previste sono:
 - a. Divulgazione dell'importanza del bene
 - b. Promozione di visite guidate in numero limitato e purché compatibili con le esigenze di conservazione
 - c. Collaborazione in interventi finalizzati alla migliore conservazione dei manufatti
 - d. Realizzazione e promozione di studi inerenti ai manufatti

10.9 NUSA.6: NUCLEO STORICO-ARCHITETTONICO "RESTI DEL TINETTO"

- A) Il NuSA.6 "Resti del Tinetto" è rappresentato dai ruderi di un piccolo, ma antico insediamento monastico del VI secolo, di probabile origine bizantina, che diede poi origine al cenobio di San Venerio sul Tino. La conservazione e la fruizione del bene dipende anche dall'esistenza dai vincoli militari che interessano l'isola. La conservazione del manufatto risente della sua localizzazione su uno scoglio di ridotte dimensioni, fortemente soggetto all'azione erosiva e demolitrice del mare. I ruderi sono frequentati da piccoli animali (lucertole ed altre specie della fauna minore) che meritano particolare tutela.
- B) Le finalità dell'istituzione del NuSA6 sono:
 - a. Valorizzare il bene culturale, prevalentemente storico-architettonico rappresentato dai resti dell'insediamento monastico, promuovendo la sua conoscenza
 - b. Cooperare con gli altri enti preposti alla tutela del manufatto
- C) Le azioni previste sono:
 - a. Divulgazione dell'importanza del bene

- b. Promozione di visite guidate in numero limitato e purché compatibili con le esigenze di conservazione
- c. Collaborazione nella sorveglianza ed in interventi finalizzati alla migliore conservazione dei manufatti con metodologie compatibili con le esigenze di conservazione degli habitat delle specie tutelate.
- d. Realizzazione e promozione di studi inerenti ai manufatti

ARTICOLO 11 - AREE E STRUTTURE DI SERVIZIO (ASS)

11.1.1 Le Aree e strutture di servizio identificano tutte le aree e attrezzature destinate ai servizi di fruizione pubblica del Parco, in particolare per la promozione culturale e la valorizzazione del Parco e per la fruizione sportiva-ricreativa, oltre che per il mantenimento di un'elevata qualità ambientale. Le Aree e Strutture di servizio corrispondono alla fascia di protezione di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) della legge regionale 12/1995, con l'eccezione delle ASS.17 "Sentieri di Porto Venere", ASS.18 "Sentieri della Palmaria", ASS.19 "Vie di arrampicata", che fanno riferimento alla classificazione della fascia in cui sono collocate.

11.1.2 Le aree e strutture di servizio per l'accesso al Parco, la promozione culturale e la valorizzazione degli ambienti naturali e il paesaggio sono finalizzate prioritariamente allo svolgimento di attività didattico-divulgative e di ricerca, oltre che alle relazioni generali tra il Parco, il territorio circostante e il potenziale bacino di utenza.

11.2.1 Nelle ASS il Parco promuove la progettazione coordinata per il riuso di manufatti dismessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra specificati. Nelle ASS sono consentiti altresì tutti gli interventi previsti dal PUC.

11.2.2 Il PdP a tal fine individua le seguenti ASS, delimitate nella Tav. 57

ASS.1 "Sede del Parco"

ASS.2 "Casa Ribetto"

ASS.3 "Accesso superiore di Sella Derbi"

ASS.4 "Molo Porto Venere"

ASS.5 "Molo Terrizzo"

ASS.6 "Molo Tino"

ASS.7 "Batteria Sperimentale-Centro di Educazione Ambientale"

ASS.8 "Forte Umberto I - Museo della Palmaria"

ASS.9 "Castelletto di S. Pietro"

ASS.10 "Forte Cavour - Centro Polifunzionale e Laboratorio mediterraneo per lo studio delle piccole isole"

ASS.11 "Forte Muzzerone - Osservatorio e Centro ospitalità"

11.3.1 Le aree e attrezzature per il mantenimento di un'elevata qualità ambientale e un adeguato livello di sicurezza sono rappresentate da strutture esistenti o da realizzare finalizzate a limitare rischi potenziali di degrado e ad un uso sostenibile delle risorse. In particolare il Parco promuove e coordina il miglioramento e la realizzazione di attrezzature per le operazioni di prevenzione e di lotta agli incendi, la depurazione degli scarichi, la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.

11.3.2 Il PdP a tal fine individua le seguenti ASS, delimitate nella Tav. 57

ASS.12 "Semaforo Palmaria"

ASS.13 "Semaforo Tino"

ASS.14 "Impianto antincendio Palmaria"

ASS.15 "Depuratore"

ASS.16 "Piazzole di atterraggio per elicottero"

11.4.1 Le aree e attrezzature per la fruizione sportiva-ricreativa sono destinate al mantenimento, al miglioramento o alla realizzazione di strutture pubbliche per lo sport e il tempo libero quali percorsi ginnici, sentieri attrezzati, spiagge attrezzate destinate alla libera balneazione. Il Parco promuove e coordina il miglioramento delle attrezzature esistenti e la realizzazione di nuove attrezzature subordinandoli ad un corretto inserimento paesistico e al rispetto dei principi di conservazione ambientale.

11.4.2 Il PdP a tal fine individua le seguenti ASS, delimitate nelle Tav. 57 e 58:

ASS.17 "Sentieri di Porto Venere"

ASS.18 "Sentieri della Palmaria"

ASS.19 "Vie di arrampicata"

ASS.20 "Bagni dell'Arsenale"

ASS.21 "Bagni Sottufficiali"

11.5 ASS.1: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "SEDE DEL PARCO"

A) LA ASS.1 "Sede del Parco" è rappresentata dal Municipio di Porto Venere, situato in via Garibaldi, e dai suoi annessi, in particolare dagli uffici che partecipano alla gestione dell'ente.

B) Le finalità dell'Istituzione della ASS.1 sono:

- a. Disporre di una sede adeguata per il funzionamento dell'Ente Parco (riunioni di organi direttivi e consultivi).
- b. Disporre di una sede di riferimento per la popolazione del Parco

C) Le azioni previste sono:

- a. Adeguamento delle strutture interne dell'edificio con destinazione di uno spazio limitato, ma funzionale, dedicato al Parco
- b. Cooperazione con il personale dell'amministrazione comunale di Porto Venere per una gestione programmata ed ottimale degli spazi.

11.6 ASS.2: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "CASA RIBETTO"

A) La ASS.2 "Casa Ribetto" è rappresentata dalla Casa Ribetto posta presso il Terrizzo sull'Isola Palmaria.

B) Le finalità dell'istituzione della ASS.2 sono:

- a. Disporre di una sede distaccata del Parco sull'Isola Palmaria, particolarmente frequentata nei mesi estivi, che possa rappresentare un punto di riferimento particolarmente per turisti ed escursionisti
- b. Costituire un punto informativo sulle opportunità offerte dal Parco localizzato sull'Isola Palmaria in posizione strategica, prossima al punto di approdo dei traghetti.

C) Le azioni previste sono:

- a. Riqualificazione ed adeguamento funzionale dell'edificio ed allestimento di una sede distaccata del Parco con sala informativa.
- b. Presidio della sede distaccata almeno durante i mesi estivi.

11.7 ASS.3: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "ACCESSO SUPERIORE DI SELLA DERBI"

A) La ASS.3 "Accesso superiore di Sella Derbi" è localizzata presso la Sella Derbi, poco sopra il bivio tra la strada per il Muzzerone e quella che sale dalle Grazie per le cave della Castellana.

B) Le finalità dell'istituzione della ASS.3 sono:

- a. Potenziare l'accessibilità al Parco con percorsi che evitano il centro di Porto Venere e favorisca-

no l'escursionismo e più generalmente l'ecoturismo.

- b. Agevolare l'accesso e la fruizione del Parco in particolare le RNI.1 e le RNO.1 e 2 e l'area di servizio ASS.11 "Forte Muzzerone" nelle forme compatibili e previste dalle presenti norme (visite naturalistiche alle riserve, arrampicata, ecc.).
- c. Favorire il controllo del territorio anche con finalità di prevenzione degli incendi

C) Le azioni previste sono:

- a. Realizzazione di area di sosta attrezzata con materiale informativo e punto di ristoro
- b. Miglioramento della segnaletica escursionistica
- c. Presidio dell'area almeno nei mesi estivi

11.8 ASS.4: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "MOLO DI PORTO VENERE"

A) La ASS.4 "Molo di Porto Venere" è rappresentata dal molo e dalle altre strutture per la nautica, dalle scogliere, da un tratto della passeggiata a mare e dalla piazza che svolge da nodo di collegamento tra il principale asse di accesso e il borgo storico, parte integrante del Parco.

B) Le finalità dell'istituzione della ASS.4 sono:

- a. Potenziare l'immagine del Parco come area culturale di pregio, fruibile con modalità diverse
- b. Svolgere un migliore controllo sulla frequentazione dell'area Parco

C) Le azioni previste sono:

- a. Cooperazione ad interventi di riqualificazione delle strutture per la nautica
- b. Cooperazione ad interventi per la riqualificazione del verde pubblico
- c. Realizzazione di un punto di accesso al Parco, attrezzato con materiale informativo
- d. Presidio dell'area
- e. Interventi per il potenziamento del controllo degli impatti dei natanti sull'ambiente

11.9 ASS.5: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "MOLO TERRIZZO"

A) La ASS.5 "Molo Terrizzo" comprende le aree di approdo del Terrizzo sulla costa Nord dell'Isola Palmaria, su cui insistono edifici e manufatti lungo costa di uso pubblico e privato.

B) Le finalità dell'istituzione della ASS.5 sono:

- a. Migliorare la qualità complessiva, sia estetica sia funzionale della principale area di approdo sull'isola che costituisce anche uno dei principali punti di accesso al Parco
- b. Adeguare l'area allo svolgimento della funzione di sorveglianza sulla frequentazione dell'isola
- c. Potenziare l'offerta dei servizi.

C) Le azioni previste, subordinatamente a specifiche autorizzazioni concesse dall'Autorità Militare competente, sono:

- a. Adeguamento e/o realizzazione delle infrastrutture di servizio all'approdo nautico, finalizzate a migliorare l'accoglienza e l'indirizzamento dei visitatori, nonché delle attrezzature di uso pubblico per istruzione, sanità e assistenza (servizi igienici, locale per pronto soccorso e ausilio ai disabili), sport (diving, pesca, ecc.)
- b. Miglioramento e potenziamento dei pubblici esercizi.
- c. Cooperazione nella progettazione e realizzazione di verde pubblico

11.10 ASS.6: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "MOLO DEL TINO"

A) LA ASS.6 "Molo del Tino" comprende l'area di approdo dell'Isola del Tino, che è soggetta a servitù militare.

B) Le finalità dell'istituzione della ASS.6 sono:

- a. Migliorare la qualità e la funzionalità della principale area di approdo sull'isola che costituisce l'unico punto di accesso per la visita all'isola e al suo patrimonio culturale

- b. Potenziare nei limiti compatibili con le preminenti esigenze di conservazione ambientale e di difesa nazionale la funzionalità pubblica dell'area al fine di una maggiore conoscenza e divulgazione dei valori naturali, storici e artistici dell'isola.
- C) Le azioni previste, subordinatamente a specifiche autorizzazioni concesse dall'Autorità Militare competente ed in forme compatibili con le esigenze di conservazione della limitrofa RNO5, sono:
- a. Cooperazione agli interventi di consolidamento e/o adeguamento dell'area di approdo.
 - b. Predisposizione di protocollo d'intesa con gli altri enti competenti per una programmazione dell'utilizzo dell'area nel corso di visite guidate e campagne di studio

11.11 ASS.7: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "BATTERIA SPERIMENTALE -CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE"

- A) La ASS.7 "Batteria Sperimentale - Centro di Educazione Ambientale" comprende l'edificio ex militare denominato "Batteria sperimentale" destinato in passato a difesa costiera e le sue pertinenze, localizzati sulla parte sommitale dell'Isola Palmaria. In anni recenti l'edificio ha svolto funzioni di foresteria per soggiorni organizzati da associazioni ambientaliste e giovanili e gruppi scolastici. L'edificio è soggetto alla tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali della Liguria.
- B) La finalità dell'istituzione della ASS.7 è:
- a. Potenziamento del Centro Regionale di Educazione Ambientale (C.R.E.A.) affinché assuma una rilevanza internazionale e diventi punto di riferimento per attività di elevato valore didattico e scientifico
- C) Le azioni previste sono:
- a. Recupero e adeguamento dell'edificio e delle pertinenze come luogo per esposizioni temporanee e fisse, postazioni multimediali, spazio panoramico, area di sosta per pic-nic, spazi per riunioni, appartamento custode, foresteria.
 - b. Gestione diretta e/o affidata del centro.
 - c. Organizzazione e promozione di iniziative culturali sull'ambiente

11.12 ASS.8: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "FORTE UMBERTO I -MUSEO DELLA PALMARIA"

- A) La ASS.8 "Forte Umberto I - Museo della Palmaria" è localizzato sull'Isola Palmaria presso la punta della Scola e comprende l'edificio ex militare denominato "Forte Umberto I" e noto anche con il nome di "Carceri" in quanto adibito in passato a luogo di pena.
- B) La finalità dell'istituzione della ASS.8 è:
- a. Potenziare la divulgazione e valorizzazione del ruolo di Porto Venere e del Golfo Spezzino svolto in attività produttive storicizzate e rappresentative dell'economia locale, quali la maricoltura, la pesca, l'industria estrattiva, l'agricoltura.
- C) Le azioni previste sono:
- a. Recupero e adeguamento dell'edificio e delle pertinenze come luogo museale (per esposizioni fisse e temporanee su attività marinare, maricoltura, attività estrattive, attività agricole, ecc.), area di sosta per pic-nic, esercizi pubblici, punti di vendita di prodotti artigianali, spazi per riunioni e convegni, foresteria, compatibilmente con le esigenze di conservazione della limitrofa RNO.4
 - b. Gestione diretta e/o affidata del Museo.
 - c. Organizzazione e promozione di iniziative culturali sulle attività produttive tradizionali

- 11.12.2 Tutti gli interventi dovranno essere realizzati conservando i caratteri e gli elementi di valore dei manufatti, nel rispetto dei caratteri propri dei manufatti stessi e delle norme del PUC. Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza.

11.13 ASS.9: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO “CASTELLETTO DI S. PIETRO”

- A) La ASS.9 comprende l'edificio ex caserma dei carabinieri situato in posizione strategica a ponente della chiesa di San Pietro, sulla punta estrema del promontorio, sopra la Grotta Arpaia (Grotta Byron). Da essa si gode una visuale pressoché completa di 360 gradi. La scogliera su cui insiste l'edificio risente di problematiche derivanti dall'incessante azione demolitoria ed erosiva del mare, che devono essere necessariamente affrontate per la salvaguardia dell'intero promontorio e di tutti i suoi valori.
- B) Le finalità dell'istituzione della ASS9 sono:
- Potenziare gli spazi e le strutture destinate alla divulgazione e valorizzazione dei beni storici, architettonici e scientifici di Porto Venere.
 - Disporre di spazi e strutture per il monitoraggio ambientale
- C) Le azioni previste sono:
- Recupero dell'ex caserma dei carabinieri da destinare a “Museo Storico” sulla nascita e le vicende di Porto Venere, spazi espositivi per mostre permanenti e temporanee, “Osservatorio meteomareografico ambientale”, ovvero ad altri servizi del parco, compatibilmente con le esigenze di conservazione della limitrofa RNO2.

11.14 ASS.10: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO “FORTE CAVOUR – CENTRO POLIFUNZIONALE E LABORATORIO MEDITERRANEO PER LO STUDIO DELLE PICCOLE ISOLE”

- A) L'area comprende l'area fortificata, i manufatti e gli edifici del Forte Cavour localizzati nella zona sommitale dell'Isola, attualmente in uso militare.
- B) Finalità dell'istituzione della ASS10 sono:
- Potenziare e diversificare l'offerta turistica e culturale
 - Conferire al Parco un ruolo trainante nel contesto della rete internazionale delle piccole isole.
- C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale e in modo compatibile con le esigenze di conservazione della limitrofa RNO.3, le azioni previste sono:
- Interventi di recupero dell'area e dei manufatti, quando saranno venute meno le esigenze di un uso per la difesa nazionale, al fine di realizzare diverse strutture pubbliche per lo sport e l'ecoturismo, quali: percorso ginnico, piccolo campo sportivo, area pic-nic, area giochi per bambini, postazione o altana per l'osservazione della fauna, esercizi pubblici per il ristoro, punti per la vendita di prodotti artigianali, servizi igienici, piccola foresteria, ecc.
 - Interventi di recupero per la realizzazione di un centro per la documentazione e lo studio dedicato alle piccole isole e ai problemi e alle potenzialità che esse offrono.
 - Gestione diretta e/o affidata del Museo.

11.14.2 Tutti gli interventi dovranno essere realizzati conservando i caratteri e gli elementi di valore dei manufatti, nel rispetto dei caratteri propri dei manufatti stessi e delle norme del PUC. Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Sovrintendenza, con le eccezioni previste per le opere destinate alla difesa nazionale.

11.15 ASS.11: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO “FORTE MUZZERONE – OSSERVATORIO E CENTRO OSPITALITÀ”

- A) La ASS.11 “Forte Muzzerone – Osservatorio e Centro Ospitalità” comprende l'area fortificata, i manufatti e gli edifici del Muzzerone attualmente in uso militare, per i quali si auspica peraltro una prossima dismissione da detto uso.
- B) Le finalità dell'istituzione della ASS11 sono:
- Potenziare la fruizione del Parco in prossimità di uno dei principali punti di accesso, con par-

icolare riguardo alle visite guidate nelle riserve (RNI.1, RNO.1, RNO.2; RP.1) e alle attività di arrampicata.

- b. Migliorare le condizioni per esercitare sorveglianza sul territorio con riguardo particolare alla prevenzione e lotta agli incendi.
- C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale e subordinatamente a specifiche autorizzazioni concesse dall'Autorità Militare competente, le azioni previste sono:
- a. Recupero, consolidamento e adeguamento dei manufatti e delle pertinenze per la realizzazione di un osservatorio multifunzione (birdwatching, antincendio, ecc.), una piccola foresteria di appoggio per attività di turismo naturalistico ed arrampicata, deposito di attrezzature. compatibilmente con le esigenze di conservazione delle limitrofe RNI 1 e RNO2
 - b. Gestione diretta e/o affidata del Centro.

11.15.2 Tutti gli interventi dovranno essere realizzati conservando i caratteri e gli elementi di valore dei manufatti, nel rispetto dei caratteri propri dei manufatti stessi e delle norme del PUC. Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Sovrintendenza, con le eccezioni previste per le opere destinate alla difesa nazionale.

11.16 ASS.12: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "SEMAFORO DELLA PALMARIA"

- A) La ASS.12 "Semaforo della Palmaria" è caratterizzata da una sistemazione a terrazze e comprende manufatti ed edifici di derivazione rurale e/o militare attualmente in uso militare presso la sommità dell'Isola Palmaria.
- B) La finalità dell'istituzione della ASS.12 è:
- a. Inserire il Parco in un quadro di collaborazione con gli enti militari, valorizzando il lavoro svolto da questi nel controllo del territorio e della sicurezza.
- C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale, le azioni previste sono:
- a. Collaborazione in progetti di riqualificazione e/o adeguamento degli edifici nel rispetto delle norme del PUC
 - b. Avvio di iniziative e programmi di collaborazione nel campo delle comunicazioni e della meteorologia.

11.17 ASS.13: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "SEMAFORO DEL TINO"

- A) La ASS.13 "Semaforo del Tino" comprende un edificio fortificato adeguato per l'utilizzo come faro ed altri manufatti sulla sommità dell'Isola del Tino, totalmente in uso militare. L'equilibrio raggiunto tra edificato e ambiente naturale non va alterato.
- B) La finalità dell'istituzione della ASS.13 è:
- a. Inserire il Parco in un quadro di collaborazione con gli enti militari, valorizzando il lavoro svolto da questi nel controllo del territorio e della sicurezza.
- C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale e subordinatamente a specifiche autorizzazioni concesse dall'Autorità Militare competente, le azioni previste sono:
- a. Collaborazione in progetti di riqualificazione, consolidamento e/o adeguamento degli edifici nel rispetto delle norme del PUC compatibilmente con le esigenze di conservazione della limitrofa RNO3
 - b. Avvio di iniziative e programmi di collaborazione nel campo delle comunicazioni e del monitoraggio ambientale.

11.17.2 Tutti gli interventi dovranno essere realizzati conservando i caratteri e gli elementi di valore dei manufatti, nel rispetto dei caratteri propri dei manufatti stessi e delle norme del PUC. Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Sovrintendenza, con le eccezioni previste per le opere destinate alla difesa nazionale.

11.18 ASS.14: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO “IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA PALMARIA”

- A) L'ASS.14 “Impianto antincendio della Palmaria” è costituita dalle aree su cui insistono le strutture dell'impianto antincendio e dalle strutture stesse realizzate negli anni '80.
- B) La finalità dell'istituzione dell'ASS.14 è:
- a. Migliorare la lotta agli incendi, disponendo pienamente di un impianto adeguato
- C) Le azioni previste sono:
- a. Potenziare e sottoporre a manutenzione l'impianto antincendio,
 - b. Predisporre atti d'intesa con i soggetti proprietari per la piena accessibilità alle aree interessate dall'impianto e allo svolgimento di una più efficace controllo delle attrezzature.

11.19 ASS.15: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO “DEPURATORE”

- A) LA ASS.15 “Depuratore” è costituita dall'area su cui insistono gli impianti di depurazione degli scarichi civili e dagli impianti stessi
- B) La finalità dell'istituzione della ASS15 è:
- a. Garantire la qualità ambientale con particolare riferimento alla qualità delle acque
- C) Le azioni previste sono:
- a. Collaborazione con gli altri enti competenti per la piena e continua funzionalità degli impianti di depurazione
 - b. Monitoraggio della qualità dell'acqua in relazione al funzionamento degli impianti di depurazione.

11.20 ASS.16: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO “PIAZZOLE DI ATTERRAGGIO PER ELICOTTERO”

- A) La ASS.16 “Piazzole di atterraggio per elicottero” è costituita da quattro aree di atterraggio disponibili per elicotteri adibiti al soccorso o a lavori diversi (manutenzione e realizzazione manufatti) localizzati due sull'isola Palmaria e due sul promontorio di Porto Venere, identificate nella Tav. 58.
- B) Le finalità dell'istituzione della ASS16 sono:
- a. Garantire sicurezza ed assistenza in situazioni di difficoltà per i frequentatori del Parco
 - b. Facilitare la realizzazione di progetti ed iniziative diverse previsti dal PdP.
 - c. Migliorare l'attività di sorveglianza del territorio
- C) Le azioni previste sono:
- a. Collaborazione con altri enti alla realizzazione delle aree di atterraggio e mantenimento della funzionalità delle stesse.

11.21 ASS.17: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO “SENTIERI DI PORTO VENERE”

- A) La ASS.17 “Sentieri di Porto Venere” è costituita dalla rete di sentieri identificati dalla Tav. 58 ricadente nel promontorio di Porto Venere che collega zone diverse del Parco e il Parco stesso con zone esterne.
- B) La finalità dell'istituzione della ASS.17 è:
- a. Garantire la piena e sicura fruibilità del Parco per gli scopi previsti dalla Legge istitutiva del Parco e dal PdP
- C) Ferme restando le disposizioni generali in tema di sentieri di cui all'art. 18.1 e quelle specifiche delle fasce di protezione in cui è collocato il percorso, le azioni previste sono:

- a. Predisposizione di intese con i proprietari dei terreni su cui insistono i sentieri al fine di garantire un uso pubblico e sicuro dei sentieri stessi
- b. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri
- c. Interventi per l'adeguamento della segnaletica
- d. Interventi per la realizzazione di percorsi tematici attrezzati.

11.22 ASS.18: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "SENTIERI DELLA PALMARIA"

- A) La ASS.18 "Sentieri della Palmaria" è costituita dalla rete di sentieri presenti sull'Isola Palmaria identificati dalla Tav. 58.
- B) La finalità dell'istituzione della ASS.18 è:
 - a. Garantire la piena e sicura fruibilità del Parco per gli scopi previsti dalla Legge istitutiva del Parco e dal PdP
- C) Ferme restando le disposizioni generali in tema di sentieri di cui all'art. 18.1 e quelle specifiche delle fasce di protezione in cui è collocato il percorso, le azioni previste sono:
 - a. Predisposizione di intese con i proprietari dei terreni su cui insistono i sentieri al fine di garantire un uso pubblico e sicuro dei sentieri stessi
 - b. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri
 - c. Interventi per l'adeguamento della segnaletica
 - d. Interventi per la realizzazione di percorsi tematici attrezzati.

11.23 ASS.19: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "VIE DI ARRAMPICATA"

- A) La ASS.19 "Vie di arrampicata" è costituita dal complesso di aree predisposte sulle pareti di roccia destinate ad attività di arrampicata, nell'ambito indicato dalla tav. 58 e puntualmente identificate e segnalate dal parco secondo quanto previsto all'art. 5.4.2 ; tali aree hanno notevole valenza dal punto di vista sportivo, ricreativo, turistico e culturale, ma anche notevoli esigenze per la conservazione di valori naturalistici, in particolare faunistici e floristici.
- B) Le finalità dell'istituzione della ASS19 sono:
 - a. Permettere la continuazione di un'attività sportiva importante con modalità compatibili con la conservazione dei valori ambientali e paesaggistici
 - b. Coniugare attività sportive e azioni di monitoraggio e controllo ambientale
- C) Le azioni previste sono:
 - a. Predisposizione di intese tra enti e associazioni per un uso ecocompatibile delle vie di arrampicata e per una fattiva collaborazione ai fini di un costante monitoraggio delle pareti di roccia in relazione alla consistenza e allo stato di conservazione delle specie animali e vegetali.
 - b. Realizzazione di iniziative di promozione dell'attività di arrampicata, tese a risaltare l'importanza di tale attività anche per scopi applicativi ambientali e non solo ricreativi.

11.23.2 La ASS.19 è soggetta a norme differenziate di comportamento, esplicitate nel Regolamento.

11.24 ASS.20: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "BAGNI DELL'ARSENALE"

- A) La ASS.20 comprende lo stabilimento balneare dell'Arsenale, gli edifici di Villa S. Giovanni e la costa sino al Pontile Tosi, con attrezzature militari in uso. L'area degli edifici di Villa S. Giovanni presenta copertura vegetale degradata da infestanti e residui di colture di alberi da frutto. L'impianto dei bagni esistente non presenta una configurazione definita in maniera soddisfacente, né un corretto inserimento ambientale. L'arenile ospita rari individui di piante psammofile e frammenti più o meno degradati di habitat tipici delle spiagge.

- B) Le finalità dell'istituzione della ASS.20 sono:
- a. Potenziare e migliorare l'offerta turistica del Parco in forme compatibili con la conservazione ambientale con attrezzature di qualità, ben inserite nel paesaggio che consentano in particolare anche la tutela delle comunità psammofile
 - b. Permettere l'accesso pubblico alla linea di costa e la sua libera percorribilità
- C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale, le azioni previste sono:
- a. Attività di promozione e assistenza per l'adeguamento e il miglioramento degli impianti sotto il profilo funzionale e dell'inserimento paesistico-ambientale
 - b. Attività di tutela di specie e habitat minacciati

11.24.2 Le trasformazioni che riguardano Villa San Giovanni si attuano attraverso il titolo abilitativo convenzionato, nel limite della possibile demolizione dei due fabbricati posti sul fronte dell'edificio, la cui volumetria potrà essere utilizzata per la realizzazione di un nuovo fabbricato nel medesimo contesto, e della cessione al Comune di un passaggio pubblico che colleghi la zona alla Punta Secca

11.25 ASS.21: AREA DI SERVIZIO "BAGNI SOTTUFFICIALI"

- A) La ASS.21 comprende lo stabilimento balneare dei sottufficiali e parte della costa a Est del Terrizzo, con edifici, manufatti diversi ed attrezzature militari in uso. Gli edifici si presentano correttamente inseriti sotto il profilo paesistico. L'arenile ospita rari individui di piante psammofile o alofile e frammenti più o meno degradati di habitat tipici delle coste sabbiose e ghiaiose e delle scogliere.
- B) Le finalità dell'istituzione della ASS.21 sono:
- a. Potenziare e migliorare l'offerta turistica del Parco in forme compatibili con la conservazione ambientale con attrezzature di qualità, ben inserite nel paesaggio che consentano in particolare anche la tutela delle comunità psammofile.
 - b. Permettere l'accesso pubblico alla linea di costa e la sua libera percorribilità
- C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale, le azioni previste sono:
- a. Attività di promozione e assistenza per l'adeguamento e il miglioramento degli impianti sotto il profilo funzionale e dell'inserimento paesistico-ambientale
 - b. Attività di tutela di specie e habitat minacciati

ARTICOLO 12 - AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA (APA) E AREE DI SVILUPPO (ASV)

- 12.1.1 Le aree di sviluppo sono destinate a valorizzare la fruizione del Parco attraverso il miglioramento e potenziamento delle strutture pubbliche, private o pubblico-private per le attività produttive agrosilvicolture e artigianali, le attività sportive-ricreative in ambito terrestre, la ricezione turistica, la nautica. Le Aree di Sviluppo ASV corrispondono alla fascia di protezione di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) della legge regionale 12/1995.
- 12.1.2 Le Aree di Produzione agricola APA rappresentano le aree della Palmaria nelle quali, secondo le analisi del Piano, l'attività agricola è stata effettivamente esercitata fino a tempi recenti ed è ancora in atto o potenzialmente recuperabile; tali aree corrispondono alla fascia di protezione di cui all'art. 20, comma 2, lettera c) della legge regionale 12/1995, ad eccezione degli edifici e delle loro aree di stretta pertinenza, legittimamente esistenti alla data di adozione del Piano (27 aprile 2004), che sono considerati a tutti gli effetti come appartenenti alla fascia di protezione di cui alla lett. d) del medesimo comma 2.
- 12.1.3 In particolare sono da incentivarsi tutti quegli interventi atti a favorire la permanenza dell'attività agricola e silvana all'interno del Parco, con particolare riguardo al recupero delle zone agricole abbandonate avente rilevanza paesaggistica-ambientale, alla manutenzione e salvaguardia del territorio rurale ivi compresa la sistemazione idraulico agraria e forestale

(ripristino di terrazzamenti, muretti a secco, recupero di strade poderali, ecc.), alla valorizzazione delle produzioni (produzione con il metodo "biologico", collegamento tra produzione e consumo, ecc.).

- 12.2.1 Previa stipula di una convenzione con il Parco e nel rispetto delle previsioni del Puc, nelle zone APA e ASV possono essere realizzate attrezzature e strutture o destinare le strutture esistenti alla ricezione turistica, classificabile come agriturismo (con esclusione dell'agricampaggio), bed&breakfast, affittacamere, ai sensi delle leggi regionali 33/1996 e 5/2000 e s.m. Sono altresì autorizzati interventi di ristrutturazione di edifici esistenti funzionali al raggiungimento delle finalità dell'Area Protetta.
- 12.2.2 Nelle APA e nelle ASV non possono essere realizzate attrezzature sportive coperte, ma solo eventuali piccoli campi da gioco all'aperto, purché di dimensioni ridotte e correttamente inseriti nel paesaggio.
- 12.2.3 Nelle ASV è altresì consentita la realizzazione di strutture per la nautica quali pontili mobili di attracco e attrezzature per la balneazione.
- 12.2.4 Il Parco promuove le azioni di sviluppo; attraverso i Piani pluriennali di settore e le schede di progetto fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione degli interventi.
- 12.2.5 Sempre nel rispetto del PUC, nelle APA e nelle ASV possono essere realizzate strutture di ausilio allo sviluppo della produzione agricola e artigianale, in particolare quelle che tendono a ridurre il consumo delle risorse, a contenere drasticamente le emissioni, a favorire il commercio di prodotti che si avvalgono del marchio di qualità "Parco di Porto Venere". In particolare, nelle APA, Il Piano pluriennale di settore di Riassetto vegetazionale e di sviluppo delle attività agricole può prevedere, previa variante del PUC ove necessaria, la realizzazione di manufatti a servizio delle attività agricole, di modesta entità, preferibilmente interrati ed esclusa qualunque loro trasformazione ad un uso diverso, sulla base di un piano di sviluppo aziendale che ne dimostri la puntuale esigenza.

12.3 Il PdP a tal fine individua le seguenti ASV e APA delimitate nella Tav. 57:

- ASV.1 "Scheletrone"
- ASV.2 "Ex Cava Carlo Alberto"
- ASV.3 "Punta Secca"
- ASV.4 "Capo dell'Isola"
- ASV.5 "Ziguella"
- ASV.6 "Cala del Pozzale"

- APA.1 "Filippi - Fosso S.Giovanni"
- APA.2 "Colle Bruciato"
- APA.3 "Terrizzo"
- APA.4 "Terra Morta"
- APA.5 "Mariella"

12.4 ASV.1 AREA DI SVILUPPO "SCHELETRONE"

- A) La ASV.1 è caratterizzata dalla presenza di un manufatto incompleto, realizzato per le sole strutture e comunemente noto come "Scheletrone"; tale manufatto costituisce un elemento in netto ed insanabile contrasto con i valori paesaggistici e ambientali del contesto e con le visuali della Palmaria dalla terraferma, in specie dal nucleo storico di Portovenere e dalla sua passeggiata a mare. La demolizione di detto manufatto risulta quindi necessaria per il miglioramento complessivo dell'immagine e della qualità territoriali.

L'intervento di riqualificazione ambientale si attua mediante un Progetto di Recupero paesistico ambientale di cui all'art. 75 della legge regionale 36/1997 e s.m..

Il progetto dovrà prevedere in particolare, oltre alla demolizione del rudere con metodi a basso impatto, la messa in sicurezza e la riqualificazione naturalistica dell'ex fronte di cava nonché la ricomposizione dei percorsi che collegano il litorale dalla Punta del Beffettuccio fino al seno del Terrizzo.

Il progetto potrà prevedere infine l'eventuale realizzazione di strutture pubbliche o di uso pubblico, di modesta entità, a servizio della fruizione escursionistica e balneare.

B) Le finalità dell'istituzione della ASV1 sono:

- a) Potenziare l'offerta turistica del Parco nel rispetto dei valori ambientali da tutelare
- b) Dotare la zona di servizi ed attrezzature per la balneazione e la fruizione turistica.

C) Le azioni previste sono:

- a) Promozione, controllo ed assistenza nella progettazione degli interventi di recupero ambientale con particolare riguardo al raggiungimento di un migliore inserimento paesaggistico e alla tutela dei valori ambientali

12.5 ASV.2: AREA DI SVILUPPO "EX CAVA CARLO ALBERTO"

A) La ASV.2 comprende l'ex cava Carlo Alberto, vuota da insediamenti, con la sola preesistenza di un manufatto abbandonato e di alcuni altri manufatti privi di particolari qualità. Il fronte della ex cava non è posto in sicurezza; sotto il profilo vegetazionale tutta l'area presenta aspetti parzialmente degradati con specie esotiche ed infestanti accanto a habitat naturali che hanno colonizzato rupi, scogli e pietraie.

B) Le finalità dell'istituzione della ASV.2 sono:

- a. Potenziare l'offerta turistico-ricreativa, sportiva e culturale del Parco
- b. Garantire l'accesso e la fruizione pubblica e libera della scogliera, della spiaggia e dell'intera area
- c. Garantire la sicurezza dei frequentatori del Parco

C) Le azioni previste sono:

- a. Promozione, incentivi, controllo ed assistenza nella progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della parete e dei percorsi esistenti, di riqualificazione secondo i criteri esplicitati nel PUC con particolare riguardo al raggiungimento di un equilibrato inserimento paesaggistico dei manufatti nel rispetto dei valori ambientale.

12.5.2 Gli interventi si attuano attraverso un protocollo di intesa pubblico-privato e di un conseguente atto pianificatorio di dettaglio, che fissi le modalità di recupero degli immobili esistenti, la loro destinazione e l'eventuale integrazione di attrezzature a servizio dell'attività agricola o ricettiva extralberghiera

12.6 ASV.3: AREA DI SVILUPPO "PUNTA SECCA"

A) La ASV. 3 comprende il tratto di costa denominato Punta Secca, caratterizzato da spiaggia sabbioso-ghiaiosa, che in passato ospitava comunità psammo-alofile peculiari, attualmente ridotte e/o degradate.

B) Le finalità dell'istituzione della ASV. 3 sono:

- a. Potenziare l'offerta turistico-ricreativa, sportiva e culturale del Parco
- b. Garantire l'accesso e la fruizione pubblica e libera della scogliera, della spiaggia e dell'intera area, secondo modalità compatibili con le esigenze di una riduzione complessiva del disturbo antropico nei confronti dei valori faunistici e vegetali segnalati nella zona;
- c. Tutelare o ripristinare specie ed habitat psammoalofili e glareofili valorizzandone e divulgandone l'importanza

C) Le azioni previste sono:

- a. Promozione, incentivi, controllo ed assistenza nella progettazione e realizzazione di interventi per il miglioramento delle infrastrutture per la pubblica balneazione secondo i criteri esplicitati nel PUC con particolare riguardo al raggiungimento di un equilibrato inserimento paesaggistico dei manufatti nel rispetto dei valori ambientale.
- b. Progettazione e realizzazione di interventi di ripristino ambientale con particolare riferimento alle specie e agli habitat psammoalofili e glareofili con modalità equilibrate che permettano di conciliare scopi di tutela ambientale e di fruizione turistico-ricreativa.

12.6.2 Gli interventi si attuano attraverso un protocollo di intesa pubblico-privato e di un conseguente atto pianificatorio di dettaglio, che fissi parametri qualitativi e quantitativi, nel limite della ristrutturazione dei manufatti esistenti e del loro eventuale modesto ampliamento, comunque, non superiore a 30 mq. di superficie complessiva, nel rispetto dei criteri fissati dalle linee guida regionali per gli interventi sulle aree demaniali, e con l'onere della sistemazione dell'area esterna che tenda ad un corretto inserimento ambientale delle strutture e dei manufatti stessi, senza interferire con i valori naturalistici segnalati nella zona.

12.7 ASV.4 AREA DI SVILUPPO "CAPO DELL'ISOLA"

A) La ASV.4 comprende una cava dismessa con pareti rupestri, piazzali di cava, tratto di costa prevalentemente rocciosa e manufatti. Il fronte della ex cava non è posto in sicurezza; sotto il profilo vegetazionale nell'area sono presenti habitat e specie meritevoli d'interesse (euforbia arborea, fiordaliso di Porto Venere, comunità alofile e casmofile, ecc.) intervallati ad habitat e specie nitrofile e ruderali. Non mancano esempi emergenti per la geologia come evidenti rovesciamenti di strati, oggetto di importanti studi, e cavità di origine naturale ed artificiale.

B) Le finalità dell'istituzione della ASV.4 sono:

- a. Potenziare l'offerta turistico-ricreativa, sportiva e culturale del Parco
- b. Garantire l'accesso e la fruizione pubblica e libera della costa e dell'intera area
- c. Garantire la sicurezza dei frequentatori del Parco
- d. Tutelare o ripristinare specie ed habitat di interesse, come meglio specificato nel Regolamento di cui all'art. 3.5 comma b)

C) Le azioni previste sono:

- a. Promozione, incentivi, controllo ed assistenza nella progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della parete e dei percorsi esistenti, di riqualificazione (comprese attrezzature di servizio di carattere stagionale per la balneazione, la ricettività turistica e la ristorazione), subordinatamente ad un equilibrato inserimento paesaggistico dei manufatti ed al rispetto dei valori ambientali esistenti, secondo i criteri esplicitati nel PUC.
- b. Monitoraggio dell'impatto delle attività previste nell'area sulla qualità ambientale.

12.7.2 Gli interventi si attuano attraverso un protocollo di intesa pubblico-privato e di un conseguente atto pianificatorio di dettaglio. Sono ammessi esclusivamente interventi di ristrutturazione dell'insediamento esistente, volti al recupero dei manufatti attualmente non utilizzati, o aventi destinazioni d'uso non compatibili con le finalità sopra riportate, con eventuale modesto ampliamento, nel limite del 10%, della volumetria legittimamente esistente alla data di adozione del Piano (27 aprile 2004). E' da evitarsi in ogni caso la collocazione a ridosso delle pareti di cava. .

12.8 ASV.5: AREA DI SVILUPPO "ZIGUELLA"

A) La ASV.5 comprende una cava dismessa con pareti rupestri, piazzali di cava, tratto di costa prevalentemente rocciosa. Il fronte della ex cava non è posto in sicurezza; sotto il profilo vegetazionale nell'area sono presenti habitat e specie meritevoli d'interesse (euforbia arborea, fiordaliso di Porto Venere, comunità alofile e casmofile, ecc.) intervallati ad habitat e specie nitrofile e ruderali. Non mancano esempi emergenti per la geologia.

B) Le finalità dell'istituzione della ASV.5 sono:

- a. Potenziare l'offerta turistico-ricreativa, sportiva e culturale del Parco
- b. Garantire l'accesso e la fruizione pubblica e libera della costa e dell'intera area
- c. Garantire la sicurezza dei frequentatori del Parco
- d. Tutelare o ripristinare specie ed habitat di interesse, come meglio specificato nel Regolamento di cui all'art. 3.5 comma b)

C) Le azioni previste sono:

- a. Promozione, incentivi, controllo ed assistenza nella progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della parete e dei percorsi esistenti e degli interventi di riqualificazione (comprendenti un campeggio di limitate dimensioni e piccole infrastrutture di servizio), subordinatamente ad un equilibrato inserimento paesaggistico dei manufatti ed al rispetto dei valori ambientali esistenti, secondo i criteri esplicitati nel PUC.
- b. Monitoraggio dell'impatto delle attività previste nell'area sulla qualità ambientale.

12.8.2 Gli interventi si attuano attraverso un protocollo di intesa pubblico-privato e di un conseguente atto pianificatorio di dettaglio, privilegiando rispetto alla realizzazione dell'eventuale campeggio il recupero degli edifici esistenti, compresi quelli in stato di rudere, se adeguatamente configurabili, con modesti ampliamenti tesi ad un adeguamento igienico-funzionale. In ogni caso, la realizzazione del campeggio dovrà essere attentamente valutata nelle sue implicazioni paesaggistiche e di tutela degli elementi vegetazionali di pregio (pineta di pino d'Aleppo).

12.9 ASV.6: AREA DI SVILUPPO "CALA DEL POZZALE"

A) La ASV.6 comprende l'area della spiaggia della Cala del Pozzale, il campeggio dell'aeronautica, edifici e manufatti destinati a servizi, infrastrutture per l'approdo. Sotto il profilo vegetazionale nell'area sono presenti habitat e specie meritevoli d'interesse (lembo di pineta con pini marittimi e d'Aleppo, macchia, comunità alofile, ecc.) intervallati ad habitat e specie nitrofile e ruderali.

B) Le finalità dell'istituzione della ASV.6 sono:

- a. Potenziare l'offerta turistico-ricreativa, sportiva e culturale del Parco
- b. Garantire l'accesso e la fruizione pubblica e libera della costa e della zona boscata
- c. Migliorare la funzionalità dei punti di accesso al Parco.
- d. Migliorare l'immagine del Parco sotto il profilo paesistico
- e. Tutelare o ripristinare specie ed habitat di interesse, come meglio specificato nel Regolamento di cui all'art. 3.5 comma b)

C) Le azioni previste sono:

- a. Promozione, incentivi, controllo ed assistenza nella progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento (comprendenti l'eventuale ampliamento del campeggio esistente e l'adeguamento degli edifici e manufatti esistenti), subordinatamente ad un equilibrato inserimento paesaggistico dei manufatti ed al rispetto dei valori ambientali esistenti, secondo i criteri esplicitati nel PUC.
- b. Promozione, assistenza nella progettazione per il miglioramento dell'approdo pubblico e la realizzazione di strutture mobili per la nautica.
- c. Monitoraggio dell'impatto delle attività previste nell'area sulla qualità ambientale.

12.9.2 Gli interventi si attuano attraverso un protocollo di intesa pubblico-privato e di un conseguente atto pianificatorio di dettaglio, nei limiti previsti dal PUC.

12.10 APA.1 AREA DI PRODUZIONE AGRICOLA "FILIPPI-FOSSO S.GIOVANNI"

A) La APA.1 comprende un'area del versante settentrionale dell'Isola Palmaria, per gran parte terrazzata, digradante dalla località Filippi in direzione Nord-Est verso il Seno del Terrizzo. L'area è caratterizzata da coltivazioni e presenta edifici rurali e manufatti sparsi.

- B) Le finalità dell'istituzione dell'APA.1 sono:
- Potenziare la produzione agricola con tecniche di basso impatto che armonizzino la tradizione e l'innovazione all'interno del Parco
 - Potenziare il collegamento economico-funzionale tra offerta turistica e agricoltura
- C) Le azioni previste sono:
- Promozione, incentivi, controllo ed assistenza nella realizzazione di interventi programmati per l'agricoltura con particolare riguardo alle forme a basso impatto ambientale, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici esistenti.
 - Predisposizione di intese con proprietari e/o affittuari per il mantenimento nel lungo periodo delle attività agricole.
 - Monitoraggio dell'impatto delle attività previste nell'area sulla qualità ambientale.

12.11 APA.2 AREA DI PRODUZIONE AGRICOLA "COLLE BRUCIATO"

- A) La APA.2 comprende una piccola area del versante settentrionale dell'Isola Palmaria, per gran parte terrazzata, in località Colle Bruciato a Nord di Case San Giorgio. L'area è caratterizzata da coltivazioni e presenta edifici rurali e manufatti sparsi.
- B) Le finalità dell'istituzione dell'APA.2 sono:
- Potenziare la produzione agricola con tecniche di basso impatto che armonizzino la tradizione e l'innovazione all'interno del Parco
 - Potenziare il collegamento economico-funzionale tra offerta turistica e agricoltura
- C) Le azioni previste sono:
- Promozione, incentivi, controllo ed assistenza nella realizzazione di interventi programmati per l'agricoltura con particolare riguardo alle forme a basso impatto ambientale, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici esistenti.
 - Predisposizione di intese con proprietari e/o affittuari per il mantenimento nel lungo periodo delle attività agricole.
 - Monitoraggio dell'impatto delle attività previste nell'area sulla qualità ambientale.

12.12 APA.3 AREA DI PRODUZIONE AGRICOLA "TERRIZZO"

- A) La APA.3 comprende il lato orientale della località Terrizzo, corrispondente alla parte bassa della valletta del Fosso Cansiano sui versanti settentrionali dell'Isola Palmaria. L'area, in parte terrazzata è caratterizzata da coltivazioni e presenta edifici rurali e manufatti sparsi.
- B) Le finalità dell'istituzione dell'APA.3 sono:
- Potenziare la produzione agricola con tecniche di basso impatto che armonizzino la tradizione e l'innovazione all'interno del Parco
 - Potenziare il collegamento economico-funzionale tra offerta turistica e agricoltura
- C) Le azioni previste sono:
- Promozione, incentivi, controllo ed assistenza nella realizzazione di interventi programmati per l'agricoltura con particolare riguardo alle forme a basso impatto ambientale, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici esistenti.
 - Predisposizione di intese con proprietari e/o affittuari per il mantenimento nel lungo periodo delle attività agricole.
 - Monitoraggio dell'impatto delle attività previste nell'area sulla qualità ambientale.

12.13 APA.4 AREA DI PRODUZIONE AGRICOLA "TERRA MORTA"

- A) La APA.4 comprende l'area denominata Terra Morta, nella parte alta dei versanti settentrionali dell'Isola Palmaria. L'area, in parte terrazzata è caratterizzata da coltivazioni e presenta edifici rurali e manufatti sparsi.

B) Le finalità dell'istituzione dell'APA.4 sono:

- a. Potenziare la produzione agricola con tecniche di basso impatto che armonizzino la tradizione e l'innovazione all'interno del Parco
- b. Potenziare il collegamento economico-funzionale tra offerta turistica e agricoltura

C) Le azioni previste sono:

- a. Promozione, incentivi, controllo ed assistenza nella realizzazione di interventi programmati per l'agricoltura con particolare riguardo alle forme a basso impatto ambientale, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici esistenti.
- b. Predisposizione di intese con proprietari e/o affittuari per il mantenimento nel lungo periodo delle attività agricole.
- c. Monitoraggio dell'impatto delle attività previste nell'area sulla qualità ambientale.

12.14 APA.5 AREA DI PRODUZIONE AGRICOLA "MARIELLA"

A) La APA.5 comprende l'area compresa tra le località Mariella, il Roccio e il Pozzale, nella parte intermedia dei versanti sud-orientali dell'Isola Palmaria. L'area, per gran parte terrazzata è caratterizzata da coltivazioni parzialmente abbandonate e presenta edifici rurali e manufatti.

B) Le finalità dell'istituzione dell'APA.5 sono:

- a. Potenziare la produzione agricola con tecniche sperimentali di basso impatto che armonizzino la tradizione e l'innovazione all'interno del Parco
- b. Potenziare il collegamento economico-funzionale tra offerta turistica e agricoltura

C) Le azioni previste sono:

- a. Promozione, incentivi, controllo ed assistenza nella realizzazione di interventi sperimentali programmati per l'agricoltura con particolare riguardo alle forme a basso impatto ambientale, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici esistenti.
- b. Predisposizione di intese con proprietari e/o affittuari per il mantenimento nel lungo periodo delle attività agricole.
- c. Monitoraggio dell'impatto delle attività previste nell'area sulla qualità ambientale.

ARTICOLO 13 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA (ARQ)

13.1 Gli ambiti di riqualificazione prioritaria identificano zone dove sono cessate attività di cava o altre attività che hanno determinato situazioni di rischio e/o una riduzione della qualità ambientale e che necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza e di ripristino totale o parziale. Il parco promuove, programma e coordina tali interventi.

Le ARQ costituiscono zone sovrapposte ad altre zone omogenee individuate dal PdP. integrandone transitoriamente la disciplina in relazione agli interventi urgenti e alle priorità che dette ARQ intendono evidenziare.

13.2 Le tecniche di riqualificazione riferibili all'ingegneria naturalistica dovranno rispettare non solo quanto riportato nel manuale "Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale prodotto dall'Assessorato Edilizia, Energia e Difesa del Suolo della Regione, ma anche criteri più restrittivi esposti nel Regolamento ai fini di evitare danni irrimediabili alla presenza di specie rare o esclusive del Parco.

13.3 Il PdP individua le seguenti ARQ, delimitate nella Tav. 57:

ARQ.1 "Scheletrone"

ARQ.2 "Ex Cava Carlo Alberto"

ARQ.3 "Punta Secca"

ARQ.4 "Terrizzo"

- ARQ.5 "Forte Cavour"
- ARQ.6 "Capo dell'Isola"
- ARQ.7 "Ziguella"
- ARQ.8 "Pozzale"
- ARQ.9 "Ex cave del Tino"
- ARQ.10 "Faro del Tino"

13.4 ARQ.1: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA "SCHELETRONE"

- A) L'ARQ.1 coincide con l'Area di Sviluppo 1 (ASV1).
- B) Le finalità dell'istituzione dell'ARQ.1 sono:
 - a. Raggiungere in un periodo breve il miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e l'immagine complessiva del Parco
 - b. Migliorare rapidamente la fruibilità pubblica dell'area.
- C) Le azioni previste sono:
 - a. Cooperazione, in collaborazione con gli altri enti competenti, per la realizzazione del progetto di recupero ambientale.
 - b. Pubblicizzazione degli interventi per evidenziarne l'emblematicità e la linea di coerenza con la sostenibilità ambientale del Parco.
 - c. Interventi urgenti di manutenzione ambientale al fine di prevenire e ridurre l'espansione di specie invasive ed altre forme di degrado.

13.5 ARQ.2: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA "EX CAVA CARLO ALBERTO"

- A) L'ARQ.2 coincide con l'Area di Sviluppo 2 (ASV2) ricadente nell'ex cava Carlo Alberto.
- B) Le finalità dell'istituzione dell'ARQ.2 sono:
 - a. Raggiungere in un periodo breve il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesistica, salvaguardando i valori naturali, come presupposti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Area di Sviluppo
- C) Le azioni previste sono:
 - a. Cooperazione, in collaborazione con gli altri enti competenti, per la redazione di un Progetto Urbanistico Operativo e la sua realizzazione
 - b. Interventi urgenti di messa in sicurezza e di valorizzazione della parete rupestre compatibilmente con la salvaguardia dei valori naturali
 - c. Interventi urgenti di manutenzione al fine di prevenire e ridurre l'espansione di specie invasive ed altre forme di degrado.

13.6 ARQ.3: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA "PUNTA SECCA"

- A) L'ARQ.3 coincide con l'Area di Sviluppo 3 (ASV3) ricadente nell'ex cava Carlo Alberto.
- B) Le finalità dell'istituzione dell'ARQ.3 sono:
 - a. Raggiungere in un periodo breve il miglioramento della qualità ambientale e paesistica, salvaguardando i valori naturali, congiuntamente ad un miglioramento dei servizi per la balneazione e la libera fruizione del tratto costiero
 - b. Ripristinare in un periodo breve gli habitat psammoalofili preesistenti
- C) Le azioni previste sono:
 - a. Cooperazione, in collaborazione con gli altri enti competenti, per la redazione di un Progetto Urbanistico Operativo e la sua realizzazione

- b. Interventi urgenti di salvaguardia e ripristino dei valori naturali con eventuale ricostruzione di habitat in forma esemplificata e delocalizzata, da valorizzare anche a scopo didattico e educativo
- c. Interventi urgenti per la riorganizzazione della libera utilizzazione dell'area nel rispetto dei valori ambientali e come presupposti al raggiungimento degli obiettivi complessivi della ASV.3.

13.7 ARQ.4: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA "TERRIZZO"

- A) L'ARQ.4 comprende parti delle Aree e Strutture di Servizio 5 e 20 (ASS.5, ASS.20), localizzate nella parte centrale del seno del Terrizzo.
- B) Le finalità dell'istituzione dell'ARQ.4 sono:
 - a. Raggiungere in un periodo breve il miglioramento della qualità ambientale e paesistica, nonché della funzionalità delle aree di approdo calibrandola ad una fruizione dell'isola più facilmente controllabile sotto il profilo dell'impatto e il disturbo ambientale
- C) Le azioni previste sono:
 - a. Cooperazione, in collaborazione con gli altri enti competenti, per la redazione di un Progetto Urbanistico Operativo e la sua realizzazione
 - b. Interventi urgenti per il monitoraggio e la programmazione della frequentazione dell'isola
 - c. Altri interventi urgenti di miglioramento dell'area nel rispetto dei valori ambientali e come presupposti al raggiungimento degli obiettivi complessivi della ASS.4.

13.8 ARQ.5: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA "FORTE CAVOUR"

- A) L'ARQ.5 coincide con l'Area e Struttura di Servizio 11 (ASS.10), localizzata nella parte fortificata sommitale dell'Isola Palmaria.
- B) Le finalità dell'istituzione dell'ARQ.5 sono:
 - a. Raggiungere in un periodo breve le condizioni per un uso pubblico polivalente dell'area e delle strutture
- C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale, le azioni previste sono:
 - a. Cooperazione, in collaborazione con gli altri enti competenti, per la redazione di un Progetto Urbanistico Operativo e la sua realizzazione
 - b. Interventi urgenti di miglioramento dell'area e per la prevenzione e il contenimento delle specie invasive, nel rispetto dei valori ambientali, storici e architettonici come presupposti al raggiungimento degli obiettivi complessivi della ASS.10.

13.9 ARQ.6: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA "CAPO DELL'ISOLA"

- A) L'ARQ.6 comprende l'Area di sviluppo 4 e una piccola parte della Riserva Naturale Orientata 3, localizzate presso la punta meridionale dell'Isola Palmaria.
- B) Le finalità dell'istituzione dell'ARQ.6 sono:
 - a. Raggiungere in un periodo breve il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesistica, salvaguardando i valori naturali, come presupposti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Area di Sviluppo 4 e della RNO.3.
- C) Le azioni previste sono:
 - a. Interventi urgenti per una migliore identificazione sul terreno degli habitat da conservare e delle aree utilizzabili per lo sviluppo, con particolare riguardo alla cintura di confine fra RNO.3 e ASV.4

- b. Cooperazione, in collaborazione con gli altri enti competenti, per la redazione di un Progetto Urbanistico Operativo e la sua realizzazione
- c. Interventi urgenti di messa in sicurezza e di valorizzazione della parete rupestre compatibilmente con la salvaguardia dei valori naturali
- d. Interventi urgenti di manutenzione al fine di prevenire e ridurre l'espansione di specie invasive ed altre forme di degrado.
- e. Interventi urgenti per la riorganizzazione della libera utilizzazione dell'area nel rispetto dei valori ambientali e come presupposti al raggiungimento degli obiettivi complessivi della ASV.4.

13.10 ARQ.7: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA "ZIGUELLA"

- A) L'ARQ.7 comprende l'Area di Sviluppo 5 e una piccola parte della Riserva Naturale Orientata 3, localizzate presso l'ex Cava della Ziguella.
- B) Le finalità dell'istituzione dell'ARQ.7 sono:
 - a. Raggiungere in un periodo breve il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesistica, salvaguardando i valori naturali, come presupposti per il raggiungimento degli obiettivi della ASV.5 e della RNO.3.
- C) Le azioni previste sono:
 - a. Interventi urgenti per una migliore identificazione sul terreno degli habitat da conservare e delle aree utilizzabili per lo sviluppo, con particolare riguardo alla cintura di confine fra RNO.3 e ASV.4
 - b. Cooperazione, in collaborazione con gli altri enti competenti, per la redazione di un Progetto Urbanistico Operativo e la sua realizzazione
 - c. Interventi urgenti di messa in sicurezza e di valorizzazione della parete rupestre compatibilmente con la salvaguardia dei valori naturali
 - d. Interventi urgenti di manutenzione al fine di prevenire e ridurre l'espansione di specie invasive ed altre forme di degrado.
 - e. Interventi urgenti per la riorganizzazione della libera utilizzazione dell'area nel rispetto dei valori ambientali e come presupposti al raggiungimento degli obiettivi complessivi della ASV.5.

13.11 ARQ.8: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA "POZZALE"

- A) L'ARQ.8 coincide con l'Area di Sviluppo 6 presso la Cala del Pozzale sul lato sud-orientale dell'Isola Palmaria.
- B) Le finalità dell'istituzione dell'ARQ.8 sono:
 - a. Raggiungere in un periodo breve il miglioramento della qualità ambientale e paesistica, nonché della funzionalità delle aree di approdo calibrandola ad una fruizione dell'isola più facilmente controllabile sotto il profilo dell'impatto e il disturbo ambientale
- C) Le azioni previste sono:
 - a. Cooperazione, in collaborazione con gli altri enti competenti, per la redazione di un Progetto Urbanistico Operativo e la sua realizzazione
 - b. Interventi urgenti per la salvaguardia e il miglioramento della copertura vegetale
 - c. Interventi urgenti di manutenzione al fine di prevenire e ridurre l'espansione di specie invasive ed altre forme di degrado.
 - d. Interventi urgenti per la riorganizzazione della libera utilizzazione dell'area nel rispetto dei valori ambientali e come presupposti al raggiungimento degli obiettivi complessivi della ASV.6.

13.12 ARQ.9: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA "EX CAVE DEL TINO"

- A) L'ARQ.9 comprende il Nucleo Storico-Architettonico 5 e una piccola parte della Riserva Naturale Orientata 5 nella parte Nord dell'Isola del Tino.

- B) Le finalità dell'istituzione dell'ARQ. 9 sono:
- a. Raggiungere in un periodo breve il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesistica, salvaguardando i valori naturali, come presupposti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Area di Sviluppo
 - b. Ottenere in un periodo breve migliori garanzie di conservazione per i beni storici e architettonici esistenti
- C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale e subordinatamente a specifiche autorizzazioni concesse dall'Autorità Militare competente, le azioni previste sono:
- a. Cooperazione, in collaborazione con gli altri enti competenti, per la redazione di un piano attuativo per la conservazione dei beni storici e architettonici e sua realizzazione
 - b. Interventi urgenti di messa in sicurezza e di valorizzazione degli ambienti naturali, compatibilmente con la salvaguardia dei valori storici e architettonici
 - c. Interventi urgenti di manutenzione al fine di prevenire e ridurre l'espansione di specie invasive ed altre eventuali forme di degrado.

13.13 ARQ 10 : AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA "FARO DEL TINO"

- A) L'ARQ. 10 coincide con l'Area e Struttura di Servizio 13 (ASS.13), localizzata nella parte sommitale dell'Isola del Tino.
- B) Le finalità dell'istituzione dell'ARQ. sono:
- a. Raggiungere in un periodo breve le condizioni per il miglioramento conservativo degli edifici testimoniali che caratterizzano l'area.
- C) Fatte salve le esigenze connesse con la difesa nazionale e subordinatamente a specifiche autorizzazioni concesse dall'Autorità Militare competente, le azioni previste sono:
- a. Cooperazione, in collaborazione con gli altri enti competenti, per la redazione di un Progetto Urbanistico Operativo e la sua realizzazione
 - b. Interventi urgenti di consolidamento e conservazione degli edifici testimoniali, nel rispetto dei valori ambientali, storici e architettonici come presupposti al raggiungimento degli obiettivi complessivi della ASS.13.

ARTICOLO 14 - CENTRI PRODUTTIVI SPECIALI (CPS)

14.1 I centri produttivi speciali sono sia aree interne sia aree esterne al perimetro del parco, nelle quali sono esercitate importanti attività produttive appartenenti alla storia del territorio. Tali attività, per essere adeguatamente valorizzate, devono essere oggetto di specifici interventi di miglioria e mitigazione, sulla base di regole concordate con il Parco.

14.2 Il Parco stabilisce, attraverso apposite convenzioni con le imprese interessate, forme di riduzione degli impatti, modalità di controllo ed eventuale utilizzo del marchio del Parco.

14.3 Il PdP individua i seguenti CPS, delimitati nella Tav. 57:

- CPS.1 "Cavetta"
- CPS.2 "Mitilicoltura Punta Secca"
- CPS.3 "Mitilicoltura Terrizzo"
- CPS.4 "Mitilicoltura Sottufficiali"
- CPS.5 "Mitilicoltura Punta della Scuola"
- CPS.6 "Mitilicoltura Seno dell'Olivo"

14.4 CPS.1: CENTRO PRODUTTIVO SPECIALE "CAVETTA"

- A) Il CPS.1 "Cavetta" corrisponde all'unica area interna al Parco dove è attiva l'estrazione di materiale litoide ed è localizzata sul crinale Monte Castellana-Monte Muzzerone. Il CPS.1 "Cavetta"

corrisponde alla fascia di protezione di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) della legge regionale 12/1995.

- B) Le finalità dell'istituzione del CPS.1 sono:
- Promuovere l'attività estrattiva in forme compatibili con la conservazione ambientale e, in particolare con gli obiettivi di conservazione della RNO1;
 - Ampliare le opportunità per la fruizione didattico-turistica del territorio;
 - Migliorare le possibilità di controllo ai fini del rispetto delle norme di tutela ambientale e della realizzazione di interventi che favoriscano il ripristino delle zone dismesse.
- C) L'attività estrattiva è consentita alle condizioni specificate nell'art. 20.6 e tenuto conto degli obiettivi di sviluppo indicati nell'art. 21.8; in particolare le azioni previste sono:
- Predisposizione di un'intesa con l'impresa che esercita l'attività estrattiva al fine di stabilire regole per la minimizzazione degli impatti e favorire la conoscenza del valore storico-culturale dell'industria estrattiva locale.
 - Promozione e realizzazione di attività di monitoraggio degli impatti dell'attività estrattiva
 - Assistenza e controllo nella predisposizione di eventuali interventi di ripristino ambientale
 - Visite didattiche guidate, programmate e concordate, limitate a zone dismesse e chiaramente in sicurezza.
 - Predisposizione di programmi per la promozione dell'attività commerciale e artigianale finalizzata alla vendita di materiali e oggetti litoidi di qualità provvisti di certificazione e marchio dell'Ente Parco.

14.5 CPS2, CPS3, CPS4, CPS5, CPS6: CENTRI PRODUTTIVI SPECIALI "MITILICOLTURE DI PUNTA SECCA, TERRIZZO, SOTTUFFICIALI, PUNTA DELLA SCUOLA, SENO DELL'OLIVO"

- A) I CPS.2, 3, 4, 5 e 6 corrispondono agli impianti di mitilicoltura ricadenti nel canale tra Porto Venere e l'Isola Palmaria, esterni al perimetro del parco e, quindi, come tali non direttamente oggetto della disciplina del Piano se non a seguito e nel limite di specifici accordi fra il Parco e le imprese interessate.
- B) Le finalità dell'istituzione dei CPS 2, 3, 4, 5 e 6 sono:
- Promuovere la mitilicoltura in forme compatibili con la conservazione ambientale ed il contesto paesaggistico
Ampliare le opportunità per la fruizione didattico-turistica del territorio
Migliorare le possibilità di controllo ai fini del rispetto delle norme di tutela ambientale.
- C) Le azioni previste sono:
- Predisposizione di un'intesa con le imprese di mitilicoltura al fine di stabilire regole per minimizzazione gli impatti e favorire la conoscenza del valore storico-culturale di questa forma di allevamento.
 - Promozione e realizzazione di attività di monitoraggio degli impatti degli allevamenti di mitili e altri frutti di mare, con particolare riguardo alla qualità dell'acqua, degli habitat marini e del paesaggio
 - Visite didattiche guidate, programmate e concordate.
 - Predisposizione di programmi per la promozione dell'attività commerciale e artigianale finalizzata alla vendita locale di prodotti di allevamento di qualità provvisti di certificazione e marchio dell'Ente Parco, secondo quanto illustrato all'art. 21.6

ARTICOLO 15 - AREE CONTIGUE (AC)

- 15.1 Le aree contigue sono individuate affinché il Parco possa condurre e sostenere azioni finalizzate alla tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e artistico nonché allo sviluppo di attività ambientalmente sostenibili in parti del territorio comunale di Porto Venere che hanno relazioni funzionali con l'Area Protetta.

15.2 Nelle Aree Contigue la caccia è consentita ai residenti, ai proprietari dei fondi e ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'AC secondo le norme stabilite dalle leggi nazionali e regionali in materia vigenti al momento di approvazione delle presenti norme.

Al fine di salvaguardare la biodiversità dell'Area Protetta, nelle AC non è consentita l'immissione di individui animali di qualsiasi specie.

15.3 Nelle AC, in base ad accordi che si stabiliranno con i proprietari e i soggetti aventi causa, l'Ente Parco predispone programmi d'intervento ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 394/1991, in particolare per tutelare e valorizzare gli habitat e le testimonianze storiche presenti.

Nelle AC, il Parco, promuove interventi finalizzati a ridurre il livello di rischio di incendio, migliorare la fruizione escursionistica e le altre forme di turismo culturale. Nelle AC il Parco incentiva altresì attività di ricerca scientifica e didattico-culturale.

15.4 Le AC individuate dal PdP e delimitate nella Tav. 57 sono:

AC.1 "Bosco di Panigaglia"

AC.2 "Area archeologica e storica del Varignano e delle Grazie"

15.5 AC.1 "Bosco di Panigaglia"

A) L'AC.1 "Bosco di Panigaglia" è localizzata nel seno di Panigaglia a monte dell'insediamento petrolchimico SNAM. Essa, pur attraversata da un importante asse viario e contigua ad un'area industriale, è caratterizzata da uno dei migliori esempi forestali del Golfo di La Spezia, rappresentato da una cenosi mista mesofila dominata da leccio e caducifoglie, che è stata oggetto di studi fitosociologici in ambito internazionale.

B) Nell'AC.1 il PdP individua l'habitat forestale come elemento di pregio per il buon livello di naturalità raggiunto e per la validità come termine di riferimento importante per la dinamica vegetazionale verso situazioni climatiche.

C) Nell'AC.1, il Parco si propone, in accordo con i proprietari e gli aventi causa di:

- a. Ridurre le situazioni di rischio di incendio
- b. Mantenere un buon livello di naturalità del bosco, consentendo il proseguimento dell'evoluzione dinamica della cenosi forestale
- c. Promuovere studi ed attività di monitoraggio ambientale
- d. Ridurre l'eventuale disturbo del traffico veicolare.

15.6 AC.2 "Area archeologica e storica del Varignano e delle Grazie"

A) L'AC.2 "Area archeologica del Varignano" è localizzata tra il Seno delle Grazie e il Seno di Varignano e comprende i resti di una Villa romana del I sec inserita in un contesto archeologico importante. Comprende altresì la Chiesa di S. Maria delle Grazie (XV secolo), i resti di un chiostro e l'ex monastero degli Olivetani.

B) Nell'AC.2 il PdP individua la villa romana e l'intera area archeologica come elementi di eccezionale testimonianza sulla vita della comunità di Porto Venere alle sue origini. Il PdP individua inoltre i monumenti presenti come testimonianze storiche importanti sulla vita della comunità di Porto Venere e come manifestazioni artistiche di pregio.

C) Nell'AC.2, il Parco si propone, in accordo con i proprietari, gli enti competenti e tutti gli aventi causa di:

- a. Promuovere la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio archeologico e storico, inserendo la fruizione culturale dell'area nel circuito turistico del Parco.
- b. Promuovere la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico, con particolare riferimento al ruolo delle comunità religiose nel passato, inserendo la fruizione culturale dell'area nel circuito turistico del Parco.
- c. Promuovere studi nel campo archeologico, storico, artistico e architettonico.

15.7 AC.3 "Area in località Castellana"

- A) L'AC.3 "Area in località Castellana" è localizzata nel versante sud della località Castellana, in prossimità della Sella Derbi, e si pone in stretta relazione con la fruizione delle vicine RNI.1 e RNO.2
- B) Nell'AC.3 il PdP individua un ambito caratterizzato dalla presenza di cave dismesse da tempo e dei relativi manufatti, oltre a interessanti "cave di assaggio", quali testimonianze di un'attività appartenente alla tradizione produttiva di Portovenere. Nell'area sono stati altresì rinvenuti alcuni interessanti reperti paleontologici ed archeologici.
- C) Nell'AC.3, il Parco, in accordo con i proprietari, gli enti competenti e tutti gli aventi causa, si propone in particolare di:
- a) sistemare la strada di accesso, per la realizzazione di parcheggi destinati alla fruizione delle limitrofe RNI e RNO
 - b) riqualificare i piazzali di cava e le relative pareti, con interventi di messa in sicurezza, per la realizzazione di un'area di sosta.

SEZIONE III POLITICHE E ATTIVITA' DEL PARCO

ARTICOLO 16 - ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ENTE PARCO

- 16.1 Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta del Comune di Portovenere in qualità di gestore del Parco ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 12/1995.
- 16.2 Il nulla osta verifica la conformità tra le norme del parco e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato.
- 16.3 Nel rilasciare il nulla osta, il Parco può formulare prescrizioni atte a contenere l'incidenza ambientale delle opere, fissare i termini per la realizzazione delle stesse e prevedere l'entità dell'eventuale deposito cauzionale svincolabile previo accertamento del rispetto delle prescrizioni formulate.
- 16.4 I Regolamenti del Parco possono subordinare a specifica autorizzazione l'esecuzione di particolari attività o interventi, diversi da quelli subordinati al nulla osta ordinario, quali ad esempio l'esecuzione di manifestazioni sportive o la raccolta di dati a scopi scientifici, con eventuali oneri, limiti e cautele.
- 16.5 Il Comune di Portovenere dispone le modalità di rilascio del nullaosta previsto dall'art. 21 della L.R. 12/1995 in modo coordinato e possibilmente contestuale con il rilascio degli altri provvedimenti di competenza comunale, con particolare riferimento ai provvedimenti in materia urbanistico-edilizia e di tutela del paesaggio, senza aggravii del procedimento per i richiedenti e fermo restando l'esplicito richiamo a detto nullaosta nell'eventuale provvedimento in cui esso venga assorbito.

- 16.6 Il Comune di Portovenere, in sede di adozione di strumenti urbanistici o di varianti agli stessi, formula esplicitamente l'esito delle valutazioni di conformità di detti strumenti con le finalità e le disposizioni del Piano del parco.
- 16.7 Per economia amministrativa, il nulla osta previsto dall'art. 21 della L.R. 12/1995 deve intendersi implicitamente rilasciato – trascorso il periodo per la formazione del silenzio assenso dal ricevimento della relativa istanza – in tutti i casi in cui il presente Piano non detti una disciplina specifica, ma rinvia alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali.
- 16.8 Entro i termini della formazione del silenzio assenso, il Parco si riserva di chiedere integrazioni ai materiali ricevuti in allegato alla richiesta di nulla osta o alla dichiarazione di conformità; in tal caso, e per una sola volta, il tempo oltre il quale il nulla osta si intende accordato in mancanza di diniego decorre a partire dalla ricezione del materiale integrativo.
- 16.9 Con apposito regolamento potranno essere definite le modalità semplificate di rilascio del nulla osta, prevedendo in particolare la possibilità di inoltrare delle relative istanze per il tramite degli uffici comunali e altri casi quali l'impiego di linee guida o manuali di progettazione in cui il Parco ritiene utile ed opportuno avvalersi del procedimento di silenzio assenso previsto dall'art. 21 citato.

ARTICOLO 17 - ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE

- 17.1 Il Parco, mediante apposite norme regolamentari approvate ai sensi dell'art. 25 della l.r. 12/1995 ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della biodiversità, disciplina nel dettaglio le modalità di tutela degli aspetti naturali e ambientali considerati nei seguenti commi, con particolare attenzione ai valori di biodiversità protetti dalla Rete Natura 2000 (SIC), utilizzando al riguardo le analisi propedeutiche al Piano (riportate nella Relazione generale, parte I e II, e nella cartografia, tavole da 1 a 56, del Piano stesso) e quanto emergerà dagli studi successivi a tal fine approntati.
- 17.1.2 Rocce, valori mineralogici, petrografici, paleontologici e geomorfologici
Il Parco tutela le formazioni geologiche, le manifestazioni geomorfologiche, le rocce, i minerali e, in generale, i geositi e le testimonianze paleontologiche di rilevante interesse scientifico e valore paesaggistico individuati sia nella porzione terrestre sia nella porzione sottomarina dalle analisi propedeutiche al PdP nonché di quelle che saranno individuate nel corso di successivi studi.
- 17.2 Habitat terrestri e biocenosi marine
Il Parco tutela gli habitat naturali e seminaturali terrestri e le biocenosi marine di maggiore rilevanza scientifica e quelli riconosciuti d'interesse europeo ai sensi della direttiva CEE 1992/43 e delle successive modifiche ed integrazioni, oltre agli agroecosistemi che conferiscono peculiarità al paesaggio e che svolgono importanti funzioni nella conservazione di elevati livelli qualitativi e quantitativi della biodiversità, individuati dalle analisi propedeutiche al PdP nonché di quelli che saranno individuati nel corso di successivi studi.
- 17.3 Flora terrestre e marina protetta
Il Parco tutela le popolazioni delle entità vegetali o fungine appartenenti a qualunque rango sistematico (specie, sottospecie o varietà) di rilevante interesse scientifico, valore paesaggistico o ruolo funzionale, con particolare riferimento a quelle protette da trattati o convenzioni internazionali, da leggi nazionali o regionali, ovvero riconosciute d'interesse europeo ai sensi della direttiva CEE 1992/43 e delle successive modifiche e integrazioni, individuate dalle analisi propedeutiche al PdP nonché di quelle che saranno individuate nel corso di successivi studi.

17.4.1 Fauna

Il Parco tutela le popolazioni delle entità animali terrestri o marine appartenenti a qualunque rango sistematico (specie, sottospecie o forma) di rilevante interesse scientifico o ruolo funzionale, con particolare riferimento a quelle protette da trattati o convenzioni internazionali, da leggi nazionali o regionali, ovvero riconosciute d'interesse europeo ai sensi delle direttive CEE 1979/409 e 1992/43 e delle successive modifiche e integrazioni, individuate dalle analisi propedeutiche al PdP nonché di quelle che saranno individuate nel corso di successivi studi

17.4.2 Il Parco verifica la necessità di realizzare eventuali interventi tecnici di cui all'art. 43, comma 2, L.R. 12 /1995, volti al raggiungimento e alla conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale rappresentati da: a) abbattimenti selettivi, b) catture; c) reintroduzioni. Tali interventi saranno ammessi esclusivamente ai fini di:

- a) contenere danni alle colture agricole
- b) contenere danni agli allevamenti
- c) contenere danni al soprassuolo
- d) mantenere lo stato sanitario degli animali, ed impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici nelle popolazioni animali e vegetali,
- e) limitare l'espansione di specie esotiche invasive che provocano squilibri e danni agli elementi autoctoni animali o vegetali di maggior interesse scientifico.

17.5 Il Parco sulla base degli studi propedeutici al PdP predispone l'elenco aggiornato e pubblico dei valori di cui ai commi precedenti e ne dà ampia divulgazione. Il Parco provvede periodicamente ad aggiornare tali elenchi sulla base dei risultati di successivi studi.

17.6.1 Il Parco realizza le attività di monitoraggio più idonee per sorvegliare lo stato di conservazione di tutti i valori biotici e abiotici riconosciuti di grande interesse nel corso delle analisi propedeutiche al PdP e in particolare di quei valori che rivestono caratteri di unicità a livello internazionale.

17.6.2 Le attività di monitoraggio riguardano in particolare:

- a) gli habitat elencati nell'allegato 1 della direttiva europea 92/43 e sue successive modificazioni
- b) le specie animali e vegetali elencate nell'allegato 2 della direttiva europea 92/43 e sue successive modificazioni e tutte le specie endemiche.

17.6.3 L'Ente il Parco effettua la valutazione d'incidenza di piani ed interventi ricadenti nel territorio del Parco stesso secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia.

17.7 A seguito dei risultati dei monitoraggi, il Parco predispone eventuali strutture (passerelle, barriere, cartelli di avvertimento, ecc.) o emana speciali ordinanze al fine di salvaguardare i valori di maggiore interesse ed in particolare gli habitat e le entità vegetali ed animali di cui ai precedenti commi da impatti eventualmente derivanti dalle attività di fruizione del territorio ancorché consentite dal PdP e dal Regolamento del Parco.

17.8.1 Reintroduzioni di specie vegetali e animali

La reintroduzione di entità animali e vegetali è riservata esclusivamente per quei casi in cui sia documentata la scomparsa delle suddette entità per effetto di attività umane in epoca storica recente e sia chiaramente dimostrata la compatibilità della entità da reintrodurre sotto il profilo ecologico e genetico, tenuto conto delle condizioni attuali degli ecosistemi interessati.

17.8.2 La promozione e il coordinamento di tali eventuali reintroduzioni e di eventuali azioni di rafforzamento delle popolazioni di entità vegetali e animali in pericolo di estinzione nel territorio competono in modo esclusivo al Parco.

17.9.1 Interventi di prevenzione e lotta agli incendi

Il Parco coopera con gli altri enti competenti nella realizzazione di condizioni atte a prevenire gli incendi e a limitarne i danni. A tal fine predispone un PPS che preveda sia gli interventi urgenti sia quelli con effetti sul lungo periodo, tenendo presente le preminenti esigenze di sicurezza della popolazione e di tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali del parco.

17.9.2 La prevenzione e la lotta agli incendi dovrà privilegiare la cooperazioni fra enti di gestione e controllo territoriale nonché il coinvolgimento delle diverse espressioni associative del volontariato. Il PPS dovrà altresì potenziare la sensibilizzazione della popolazione residente e dei frequentatori del Parco verso il problema degli incendi. Dovrà inoltre definire le possibili forme di convenzioni o accordi tra Parco e coltivatori attivi o altri abitanti per lo svolgimento di un'azione concertata di presidio territoriale.

17.9.3 Tra gli interventi possibili il PPS dovrà favorire il miglioramento o la realizzazione, nonché il mantenimento in efficienza di un impianto antincendio dotato di infrastrutture adeguate al territorio del Parco, in particolare alle zone più vulnerabili come l'Isola Palmaria, la Valle di Albana e le zone tra l'abitato di Porto Venere, il Muzzerone e il Monte Castellana. La realizzazione dei manufatti necessari per l'impianto, compresi i depositi di riserva idrica, dovrà rispettare le norme del PUC e dovrà comunque evitare l'alterazione visuale del paesaggio.

17.9.4 Nella lotta agli incendi, dovrà essere evitato, per quanto possibile, l'utilizzo di acqua salata o addizionata con ritardanti che provochino danni seri per la corretta ripresa della vegetazione.

17.9.5 La prevenzione degli incendi potrà essere attuata anche mediante la realizzazione di fasce boscate con essenze autoctone a minore incendiabilità che svolgano contemporaneamente funzione di corridoi ecologici e favoriscano la biodiversità. In ogni caso e nella maniera più assoluta dovranno essere evitati l'impianto e la diffusione di essenze piroresistenti non autoctone.

17.9.6 Pur nel rispetto della legislazione nazionale (L. n. 47/75) e regionale (L.R. n. 6/97 e L.R. 4/99), la prevenzione e la lotta agli incendi dovrà avvenire senza la realizzazione di viali tagliafuoco, tranne che per situazioni di evidente e improrogabile necessità. Dovranno essere inoltre evitate opere di "pulizia" dei boschi con modalità o mezzi che inneschino o accelerino processi erosivi o alterino significativamente la qualità ambientale. A tal fine, considerate le caratteristiche della vegetazione, sono da evitare attività di pascolo all'interno delle cenosi forestali.

17.9.7 Nelle aree incendiate devono essere valutati caso per caso le opzioni di rimozione del materiale incendiato o la cippatura e il suo mantenimento in loco, in base sia ai costi economici sia alle esigenze di conservare in equilibrio i flussi di materia fra vegetazione, fauna, microrganismi e terreno.

17.10.1 Sistemazioni dei versanti

Il Piano del Parco limita e controlla interventi di alterazione della morfologia dei luoghi. Le opere di sistemazione dei versanti sono da attuarsi esclusivamente nei casi in cui:

- a) sia dimostrata la relazione fra il dissesto e l'incolumità delle popolazioni residenti nell'Area Protetta o nelle sue immediate vicinanze;
- b) siano indispensabili ai fini di garantire lo svolgimento delle attività produttive consentite nell'Area Protetta
- c) siano indispensabili per garantire la fruizione in sicurezza del Parco.

17.10.2 Laddove siano indispensabili le opere di sistemazione succitate, queste dovranno essere eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica a minimo impatto ambientale e paesaggistico, che tendano a mantenere o migliorare il carattere di naturalità e a conservare il livello di

diversità specifica e intraspecifica rispettando le eventuali disposizioni regolamentari del Parco e, in loro assenza, il Manuale "Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale" prodotto dall'Assessorato edilizia, energia e difesa del suolo della Regione Liguria. A tal fine i progetti di sistemazione dei versanti dovranno curare in modo particolare l'utilizzo di materiale pienamente coerente con i caratteri ambientali e paesaggistici locali, evitando fenomeni di "inquinamento genetico" delle popolazioni vegetali.

ARTICOLO 18 - ATTIVITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI

18.1 Sentieri

18.1.1 Il PdP individua una rete di sentieri esistenti (Tav. 58), segnalati o non, giudicati indispensabili per la funzionalità ed il completamento degli itinerari e dei percorsi. Il Parco ne cura l'eventuale ripristino, la manutenzione e la segnaletica in accordo con gli enti ed associazioni interessate e predispone una corretta informazione dei visitatori circa la percorribilità, la sicurezza e la situazione di affollamento che si può verificare nei periodi di massima frequentazione turistica.

18.1.2 I sentieri di cui al punto precedente sono classificabili come sentieri storicamente utilizzati o d'uso pubblico su cui grava servitù di transito. L'accesso e il transito dei visitatori sui sentieri di cui al punto precedente non può essere pertanto precluso dai proprietari dei terreni su cui insistono.

18.1.3 Eventuali altri sentieri esistenti non indicati nella Tav. 58, ricadenti nelle RNI e RNO saranno definitivamente abbandonati. Nelle altre zone, i sentieri non indicati nella Tav. 58 potranno essere mantenuti dagli enti proprietari o dalle associazioni escursionistiche che li hanno in gestione, senza oneri per il Parco. Eventuali aggiornamenti dei sentieri segnalati e in gestione del Parco saranno effettuati entro la predisposizione del PPS per la mobilità previsto dall'art. 3.3.3b) delle presenti Norme.

18.1.3 Con l'esclusione dei percorsi destinati all'abbandono di cui al punto 18.1.3, sui sentieri sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con carattere conservativo delle caratteristiche principali del tracciato e del sedime, quali la larghezza, il fondo e le opere di arredo e di sostegno. Interventi di maggiore incidenza sono ammessi per motivi di sicurezza e per le finalità indicate dal Piano, con particolare riferimento alle azioni previste per le "ASS 17 - Sentieri di Portovenere" e "ASS 18 - Sentieri della Palmaria", ivi compresa la parziale e limitata modifica del tracciato e tutte le opere che si dimostrino necessarie sotto tali profili.

18.1.4 Tutti gli interventi di recupero e manutenzione dei sentieri e della viabilità minore dovranno porre particolare cura al ripristino o alla messa in atto di corrette tecniche di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche verso il reticolo idrografico minore tenendo conto delle componenti fisiche e naturali del deflusso idrico per garantirne la migliore efficienza e la durevolezza nel tempo.

18.1.5 Il Parco può stipulare convenzioni o accordi con associazioni e con altri soggetti titolati per l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sentieri o di parte di essi, con precisazione delle modalità di esecuzione del servizio, delle linee di intervento sui sentieri e della programmazione degli interventi nel tempo.

18.2 Aree verdi attrezzate

All'interno del Parco sono predisposte aree verdi attrezzate per pic-nic, indicate nella Tav. 58. L'utilizzo di tali aree è rigorosamente soggetto alle norme esplicitate nel Regolamento.

18.3 Strade

- 18.3.1 Il PdP recepisce altresì la gerarchizzazione della rete stradale prevista dal PUC e rinvia a questo strumento urbanistico per le indicazioni sulle tipologie di pavimentazione e d'uso. Nel territorio del Parco non è consentito aprire nuove strade, salvo quanto previsto dalle presenti norme.
- 18.3.2 L'apertura di nuove strade forestali, ove non espressamente vietata, è ammessa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pianificazione forestale. Le strade forestali a carattere permanente, definite dall'art. 14 della L.R. 4 del 22/01/1999 sono soggette al nullaosta del Parco per effetto di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 12/1995. La valutazione della compatibilità dell'apertura di nuove strade forestali permanenti è rimessa al Parco su parere del comitato scientifico in sede di esame del PPS per la mobilità.
- 18.3.3 Le strade esistenti che richiedono di essere lastricate non potranno subire ampliamenti di carreggiata, salvo per motivate esigenze di tipo localizzato.
- 18.3.4 La manutenzione ordinaria della rete stradale carrabile sarà svolta senza preventiva autorizzazione da parte del Parco, fermo restando da parte dell'Ente responsabile dei lavori l'obbligo della comunicazione degli interventi eseguiti e della rimessa in pristino dei luoghi.
- 18.3.5 Per gli interventi di manutenzione straordinaria, necessari anche per motivi di sicurezza ed agibilità, sono ammesse tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato. In questo caso l'Ente responsabile richiederà l'autorizzazione per l'intervento corredando la richiesta con le seguenti informazioni e materiali di studio:
- data di inizio degli interventi
 - tratto stradale interessato, individuato su stralcio della cartografia del Parco 1:5.000
 - durata presunta degli interventi
 - descrizione di massima degli interventi
 - modalità di accesso alla zona di intervento
 - notizie dei mezzi interessati.
- 18.3.6 In sede di rilascio del nullaosta, il Parco valuta la necessità di opere accessorie che riducano l'effetto barriera nei confronti della fauna.
- 18.4 Aree di sosta
- 18.4.1 Le aree di sosta che assicurano la funzionalità del Parco sono indicate nella Tav. 58. Il PPS per la mobilità potrà indicare ulteriori aree di sosta. Le aree di sosta di cui al punto precedente non esistenti, ma in previsione, saranno realizzate con la massima attenzione verso i valori ambientali dal Parco secondo le priorità determinate annualmente e saranno gestite direttamente o affidate in gestione.
- 18.4.2 All'interno del Parco non sono ammessi spazi attrezzati per camper e roulotte, salvo la permanenza di meno di cinque automezzi per un periodo massimo di 20 giorni presso aziende agrituristiche autorizzate l'Ente Parco o presso aree appositamente segnalate e indicate nella Tav. 58.
- 18.5 Campeggi
- 18.5.1 All'interno del Parco il campeggio con tende, così come definito dalla L.R. 11/1982 e s.m., è consentito solo nelle strutture appositamente attrezzate, indicate dalle Tavv. 57 e 58, nei limiti indicati dalle pertinenti norme di zona.
- 18.6 Regolamentazione degli accessi
- 18.6.1 Le strade esistenti nel Parco aperte al traffico veicolare di cui alla Tav. 58 possono essere usate da tutti i mezzi di locomozione, nel rispetto delle norme vigenti. Il Parco può prevedere una diversa e più puntuale disciplina per motivi di sicurezza o a tutela di particolari situazioni ambientali.

- 18.6.2 Nelle strade a traffico limitato di cui alla Tav. 58 è assicurato il transito di tutti gli aventi diritto (gli abitanti aventi diritto di uso civico nonché i proprietari di immobili e di fondi, i frontisti, i gestori di esercizi, i funzionari pubblici nell'esercizio delle loro attività, gli ospiti dei posti letto alberghieri raggiungibili con la strada). Gli spostamenti del pubblico possono essere assicurati, d'intesa con i proprietari delle strade, sia a mezzo di servizi di trasporto collettivo (mini-bus) in concomitanza dei periodi di massimo affollamento, sia mediante contingentamento numerico dei veicoli ammessi.
- 18.6.3 Le strade di servizio agro-silvo-pastorale di cui alla Tav. 58 sono aperte a tutti soltanto a piedi, a cavallo o in bicicletta. Tutti gli aventi diritto possono transitare con mezzi propri secondo gli usi locali. Su queste strade, in accordo con i proprietari, il Parco può attivare o concedere a terzi un servizio di trasporto su mezzi speciali (fuoristrada). Per particolari e motivate esigenze, da valutare di volta in volta, il Parco può certificare la necessità di transito motorizzato.
- 18.6.4 Nelle strade forestali ad uso esclusivo del bosco rappresentate o non nella Tav. 58 valgono le norme di cui alla L.R. 22 gennaio 1999 n. 4 "Legge forestale regionale"
- 18.6.5 Il Parco provvede all'allestimento di un'opportuna segnaletica unificata per tutte le strade, con l'indicazione dei modi d'uso.
- 18.6.7 Tutti i sentieri percorribili dovranno essere opportunamente segnalati con i segnavia attualmente in uso; sono vietate segnature non conformi, se non preventivamente concordate con il Parco.
- 18.6.8 Manifestazioni sportive come gare di marcia, di corsa, di orientamento, ecc. sono consentite su tracciati preventivamente individuati purché non in contrasto con gli obiettivi dell'istituzione delle zone omogenee d'uso di cui agli artt. 4, 5, 6, 8, 9,10,11 e 12, e con l'obbligo di asportare alla fine della manifestazione l'eventuale materiale segnaletico utilizzato.
- 18.6.9 L'accesso al Parco potrà essere contingentato o regolamentato secondo le indicazioni esplicitate nel PPS per la mobilità attraverso forme che consentano il monitoraggio dell'impatto della frequentazione sulla qualità del Parco e sulla sua economia, quali il pagamento di ticket, il controllo delle aree di sosta e dei documenti di viaggio dei mezzi pubblici di trasporto possibilmente con convenzioni o accordi tra il Parco e i soggetti titolari d'impresa interessati.
- 18.7 Sicurezza
- 18.7.1 Il Parco provvede a mantenere in condizioni di sicurezza le aree liberamente visitabili del Parco. Qualora tali condizioni vengano meno, per motivi di calamità meteorologica, dissesto idrogeologico, incendio o altro, il Parco, autonomamente o in cooperazione con altri enti competenti provvede innanzitutto a segnalare le situazioni di pericolo e successivamente a mettere in atto le misure idonee per evitare infortuni o altre gravi conseguenze a danno dei visitatori.
- 18.7.2 Il Parco provvede a monitorare le aree del Parco maggiormente a rischio nei confronti di incendio, frana e/o dissesto idrogeologico. Il Parco provvede altresì a segnalare agli enti competenti eventuali situazioni di pericolo al fine che questi mettano in atto nel più breve tempo possibile le misure atte a evitare infortuni e a consentire la migliore fruizione dei valori ambientali e storico-architettonici.
- 18.8 Rifiuti e scarichi
- 18.8.1 Il Parco, d'intesa con gli altri enti competenti, promuove iniziative concrete per razionalizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani privilegiando le forme di riciclaggio con minori costi per l'ambiente.

- 18.8.2 Il Parco predispone linee guida di comportamento per il riciclaggio e il corretto smaltimento dei rifiuti. Predisporre altresì accordi o intese con esercizi pubblici e altre imprese che a fronte di un impegno di rispetto delle linee guida potranno utilizzare il marchio del Parco a scopo pubblicitario.
- 18.8.3 Il Parco, in cooperazione con gli altri enti competenti, provvede a vigilare il corretto funzionamento degli impianti di depurazione e a monitorare la qualità delle acque del Parco, ivi incluse le acque marine. Il Parco provvede altresì a segnalare agli enti competenti eventuali situazioni di rischio al fine che questi mettano in atto nel più breve tempo possibile le misure atte a evitare fenomeni di inquinamento idrico e danni agli habitat acquatici.
- 18.8.4 E' in ogni caso consentita la realizzazione di rete fognaria interrata e di impianti di depurazione condotti in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
- 18.8.5 Il Parco, in cooperazione con altri enti, provvede ad una stretta sorveglianza finalizzata ad evitare l'abbandono di rifiuti lungo i sentieri o al di fuori di essi. Il Parco provvede ad organizzare la raccolta dei rifiuti nei punti di sosta e nelle aree verdi attrezzate. Il Parco, con l'eventuale collaborazione di associazioni di volontariato, provvede inoltre con periodicità annuale alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell'area protetta. I costi di tali operazioni potranno essere recuperate anche mediante l'istituzione di un ticket d'ingresso al Parco.

ARTICOLO 19 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E STORICO-ARCHITETTONICO

19.1 Patrimonio edilizio

Il patrimonio edilizio del Parco è costituito dai manufatti appositamente identificati e localizzati dal PUC, ognuno dei quali è stato oggetto di schedatura.

Manufatti esistenti eventualmente non censiti, opportunamente segnalati e documentati dagli interessati alla Direzione del Parco, potranno essere sottoposti a schedatura nel primo PPS per la conservazione del patrimonio edilizio, il ripristino e il riuso delle strutture abbandonate. Fino a quel momento per questi manufatti, ove e se esistenti, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

19.2 Destinazione d'uso di edifici e manufatti

Le destinazioni d'uso degli edifici e dei manufatti esistenti sono quelle previste dal PUC quando non diversamente specificate nelle presenti norme.

19.3 Interventi edilizi

19.4.1 Manutenzione e recupero edifici

Gli interventi per la manutenzione e il recupero degli edifici sono soggetti alla disciplina del PUC e degli strumenti urbanistici comunali, quando non diversamente ed esplicitamente specificato nelle presenti norme.

19.4.2 Il Parco promuove interventi per la manutenzione e il recupero degli edifici al fine di migliorare l'immagine complessiva e la fruizione ecocompatibile dell'area protetta. A tal fine l'Ente Parco privilegia la realizzazione di programmi di recupero edilizio e funzionale in complessi di unità o unità paesaggistiche finalizzati a mantenere una politica unitaria d'intervento che tenga conto delle finalità delle Riserve e delle altre aree previste dagli artt. 4, 5, 6, 8, 9,10, 11,12.

19.5.1 Manufatti di interesse preminentemente storico

I manufatti, in uso o in abbandono, che sono parte dell'insediamento storico e/o testimonian-

za di cultura materiale sono riconosciuti come valori emergenti del Parco e della comunità che lo abita e fattori di pregio del paesaggio.

19.5.2 Fra questi manufatti, oltre ai valori emergenti specificatamente elencati nelle aree classificate come Area Monumentale (AM) o come Nuclei Storico-Architettonici (NuSA), sono compresi a titolo d'esempio:

- abitazioni rurali in muratura portante di pietra con i loro annessi
- fabbricati rurali sparsi in muratura portante di pietra
- sistemazioni dei terreni e le suddivisioni delle aree agricole costituite da muri di pietra a secco,
- residui di viabilità storica
- edicole sacre
- fortificazioni
- siti archeologici

19.5.3 Fatto salvo quanto previsto dalle norme nazionali di tutela del patrimonio storico artistico e architettonico e in attesa delle previsioni del PPS per la conservazione del patrimonio edilizio, il ripristino e il riuso delle strutture abbandonate, tutti i manufatti d'interesse storico testimoniale sono tutelati dal PdP e pertanto ne sono vietate la demolizione e l'alterazione delle caratteristiche costruttive, tipologiche e formali. Su tali manufatti sono consentiti comunque gli interventi previsti dalle leggi nazionali e dal PUC.

19.5.4 Il Parco promuove programmi d'intervento per il recupero e il riutilizzo degli edifici militari dismessi orientati al raggiungimento degli obiettivi propri dell'area protetta nel rispetto delle caratteristiche testimoniali degli edifici medesimi.

19.6 Nella esecuzione di interventi riguardanti strutture edilizie in genere, in specie se collocate all'interno delle Riserve RNI, RNO, RP dovranno essere osservate le modalità esecutive e gli altri accorgimenti specifici indicati dal Parco, nel Regolamento o in sede di rilascio del nullaosta, per garantire la conservazione degli habitat di specie oggetto di particolare tutela (chirrotteri, *Phyllodactylus europaeus*, ecc...).

ARTICOLO 20 - ATTIVITÀ PER L'USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE

20.1.1 Uso delle risorse idriche

Le competenze in materia di autorizzazione all'uso delle risorse idriche sono regolamentate dalla legislazione vigente in materia. Il PdP stabilisce che nuove captazioni sono escluse dalle aree ricadenti nelle RNI e nelle RNO.

20.1.2 Il Parco promuove iniziative per il censimento e il monitoraggio delle risorse idriche, nonché per la loro tutela. Il Parco predispone linee guida di comportamento per un uso consapevole delle risorse idriche. Predispone altresì accordi o intese con esercizi pubblici, aziende e altre imprese che a fronte di un impegno di rispetto delle linee guida potranno utilizzare il marchio del Parco a scopo pubblicitario.

20.2 Energia elettrica e impianti di radioemissioni

20.2.1 L'impianto di nuove linee elettriche aeree ad alta e media tensione all'interno dell'area protetta è vietato, salvo nei casi in cui sia dimostrata l'assoluta impraticabilità di soluzioni tecnologiche alternative. In tal caso le reti aeree dovranno essere realizzate minimizzando l'impatto ambientale e paesaggistico delle stesse.

20.2.2 Sono altresì vietati nuovi impianti fissi di radioemissione per segnali TV, radio, telefonia e simili nelle zone classificate come RNI, RNO, RP, AM e NuSA.

- 20.2.3 Il Parco promuove programmi d'intervento per l'interramento delle linee aeree (elettriche, telefoniche o simili) esistenti e per la razionalizzazione e la minimizzazione degli impatti degli impianti fissi di radioemissione di segnali per TV, radio, telefonia e simili.
- 20.2.4 Il Parco promuove altresì lo sviluppo di forme di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolica, idrica, a moto ondoso, ecc.), i cui impianti dovranno comunque essere sottoposti a corrette valutazioni sul loro impatto ambientale, con particolare riferimento alla tutela della degli habitat e della fauna.
- 20.2.5 Il Parco predispone linee guida di comportamento per un uso consapevole dell'energia elettrica. Predispone altresì accordi o intese con esercizi pubblici, aziende e altre imprese che a fronte di un impegno di rispetto delle linee guida potranno utilizzare il marchio del Parco a scopo pubblicitario.
- 20.3 Governo del bosco
- 20.3.1 Ai sensi della L. R. 4/1999, s'intendono aree boscate i terreni ricoperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.
- 20.3.2 Le attività selvicolturali sono compatibili con gli obiettivi del Parco purché condotte con tecniche ed accorgimenti che tengano conto dei valori naturali e paesaggistici dell'area protetta.
- 20.3.3 Nelle Riserve Naturali Integrali (RNI) di cui agli artt. 4 e 5 sono vietati interventi selvicolturali di ogni tipo. Nelle Riserve Naturali Orientate di cui agli artt. 4, e 6 sono consentiti solo interventi selvicolturali che rientrino nelle finalità espresse al comma 2 dell'art.6 delle presenti norme.
- 20.3.4 Il Parco, in sede di rilascio del nullaosta previsto dall'art. 21 della L.R. 12/1995, nei casi in cui esso è necessario, può dettare prescrizioni del caso volte a salvaguardare il sottobosco o particolari specie, esemplari arborei o habitat, tutelare la fauna e limitare la diffusione di specie invasive. Le proroghe all'esecuzione dei tagli di cui all'art. 8 del Regolamento regionale n. 1 del 29/6/1999 possono essere decise dall'Ente Delegato in accordo con l'Ente Parco. Le strade forestali e le altre infrastrutture forestali a carattere permanente, definite dall'art. 14 della L.R. 4/1999 sono soggette al nullaosta dell'Ente Parco per effetto di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 12/1995 e dell'art. 18 delle presenti Norme.
- 20.3.5 Il Parco individua nel Piano di Assestamento lo strumento fondamentale per una razionale gestione del bosco e promuove iniziative atte a sensibilizzare i proprietari di boschi verso una gestione associata del patrimonio silvicolo anche tramite inclusione nei piani di assestamento di Enti Pubblici. Esso interessa le zone classificate come Riserva Parziale d'interesse paesaggistico (RP) ed aree contigue esterne funzionalmente collegate all'area protetta mediante accordi di programma di cui agli artt. 15.5 e 15.6 delle presenti norme. Nei limiti delle disponibilità di bilancio il Parco contribuisce alla spesa di realizzazione dei piani di assestamento.
- 20.3.6 Il Parco qualora ritenga necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o private, può intervenire direttamente previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 57 della L.R. 4/1999 e nei limiti di disponibilità di bilancio.
- 20.3.7 Gli interventi di ingegneria naturalistica dovranno rispettare non solo quanto riportato nel manuale "Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale prodotto dall'Assessorato Edilizia, Energia e Difesa del Suolo della Regione, ma anche i criteri più ristrettivi esposti nel Regolamento, ai fini di evitare danni irrimediabili alla presenza di specie rare o esclusive del Parco. La raccolta di materiale vegetativo o riproduttivo all'interno del

Parco per la realizzazione di interventi d'ingegneria naturalistica o di altro genere è soggetto all'autorizzazione da parte del Parco.

- 20.3.8 Al fine di favorire la biodiversità e al tempo stesso garantire il miglioramento dei caratteri estetici del paesaggio, nei boschi di proprietà pubblica e privata è necessario, nell'esecuzione di qualsiasi intervento di taglio, rispettare i seguenti accorgimenti:
- a) lasciare un certo numero di piante di grandi dimensioni, anche isolate o dal portamento irregolare, anche se deperienti o secche, in piedi o cadute;
 - b) favorire una stratificazione complessa;
 - c) favorire la presenza di piante con frutti eduli nel sottobosco;
 - d) favorire una composizione floristica diversificata, ma comunque coerente con i caratteri ecologici territoriali;
 - e) eseguire interventi di taglio in periodi di minore disturbo per l'attività riproduttiva dell'avifauna
 - f) evitare l'eliminazione sistematica di individui arborescenti, arbustivi e/o suffruticosi che non si intende prelevare, quando non intralcino gravemente altre operazioni.
 - g) garantire alternanza di età diverse del soprassuolo arboreo;
 - h) allungare i turni al fine di favorire anche individui arborei di età avanzata e grandi dimensioni
 - i) eliminare nella maniera più opportuna alberi in cattivo stato fitosanitario che possano rappresentare fonti di diffusione di malattie o serie situazioni di rischio per l'incolumità.
- 20.4 Agricoltura, silvicoltura e zootecnia
- 20.4.1 Il Piano del Parco riconosce le attività agricole e silvicole svolte secondo metodi tradizionali o comunque secondo criteri di piena sostenibilità ambientale come fattori fondamentali per la conservazione e il miglioramento delle qualità paesistiche e ambientali dell'Area Protetta e del contesto territoriale nel quale questa è inserita, nonché come fattori importanti per il mantenimento della diversità delle specie e degli ecosistemi. Il Piano del Parco pertanto tutela e promuove tali attività nelle aree previste dalle presenti norme.
- 20.4.2 Nelle aree terrestri del Parco, con eccezione delle Riserve Naturali Integrali e delle Riserve Naturali Orientate, l'esercizio dell'agricoltura è consentito con metodi di tipo tradizionale, biologico o a basso impatto ambientale. Il Parco adotta forme di incentivazione per favorire l'adozione di metodi biologici a basso impatto ambientale e l'accesso ai relativi benefici economici recati dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Liguria.
- 20.4.3 Nell'esercizio dell'agricoltura con metodi di tipo tradizionale debbono essere rispettate le "Norme di buona pratica agricola" definite dalla Regione Liguria come Allegato C del PSR 2000-2006. Nell'esercizio dell'agricoltura con metodi di "agricoltura biologica" debbono essere rispettati i disciplinari di produzione predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti.
- 20.4.4 Nell'esercizio dell'agricoltura con metodi a basso impatto ambientale o "ecocompatibili" debbono essere rispettati i disciplinari di produzione predisposti dalla Regione Liguria a tale fine.
- 20.4.5 Ai fini di una più rapida diffusione di metodi ecocompatibili nell'agricoltura, le organizzazioni professionali agricole partecipano di concerto con i tecnici del Parco alla redazione di un Piano Pluriennale di Settore per il mantenimento delle attività produttive tradizionali (agricoltura, pesca, mitilicoltura, ecc.) che comprenda un codice di autoregolamentazione determinante modalità e vincoli superiori a quelli delle Norme di buona pratica agricola.
- 20.4.6 Le attività agrituristiche sono consentite nei limiti previsti della L.R. 33/1996 e successive modifiche, con esclusione della ricettività all'aperto (agricampeggio).
- 20.4.7 Nell'Isola Palmaria, la ripresa dell'attività agricola sui terreni incolti di cui all'art. 2, comma

3, della L.R. 4/1999 è disciplinata dal Piano di settore di Riassetto vegetazionale e sviluppo delle attività agricole previsto dall'art. 3.3.3. In assenza di tale Piano di settore, la ripresa è consentita negli altri territori del Parco, con l'esclusione delle Riserve Naturali Integrali (RNI) e delle Riserve Naturali Orientate (RNO), secondo le modalità indicate dall'art. 47 comma 5 della medesima legge regionale.

20.4.8 Nell'esercizio delle attività agricole selvicolturali e zootecniche:

- a) le regimentazioni e lo smaltimento delle acque meteoriche, la manutenzione e la ricostruzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti sono consentiti con le modalità dettate dall'art. 58 del Regolamento regionale 29 giugno 1999 n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale";
- b) l'abbruciamento dei residui vegetali è consentita con le modalità dell'art. 48 del Regolamento Regionale 29 giugno 1999 n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale";
- c) è vietato l'insediamento di allevamenti realizzati con tecniche intensive (allevamenti "industriali");
- d) è vietato l'utilizzo, anche per produzioni zootecniche tradizionali di additivi o integratori alimentari contenenti antibiotici, sostanze ormonosimili o sali di metalli fitotossici o dannosi per la fauna selvatica che possano, tramite le deiezioni, essere immessi nei cicli dell'ambiente circostante;
- e) l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) è regolato dalla applicazione della direttiva europea 2001/18 del 12 marzo 2001;
- f) è vietata la realizzazione di nuove serre; sono consentite fasi di coltivazione in tunnel temporanei di dimensioni limitate e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico.

20.5 Pesca

20.5.1 Ai fini di una più rapida diffusione di metodi ecocompatibili nella pesca, le organizzazioni professionali dei pescatori partecipano di concerto con i tecnici del Parco alla redazione di un Piano Pluriennale di Settore per il mantenimento delle attività produttive tradizionali (agricoltura, pesca, mitilicoltura, ecc.) che comprenda un codice di autoregolamentazione determinante modalità e vincoli.

20.6 Attività estrattiva

20.6.1 L'attività estrattiva di materiale litoide è consentita esclusivamente all'interno del Centro Produttivo Speciale C P S 1 "Cavetta" fino alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cava (06-08-2011). Essa è subordinata al rispetto rigoroso di norme di mitigazione degli impatti e alla realizzazione di un programma di ripristino ambientale concordato con il Parco e approvato dalla Regione. All'esaurimento del periodo di validità delle autorizzazioni vigenti, la Regione si riserva di verificare la cessazione delle attività estrattive alla luce delle azioni di ripristino ambientale messe in atto e dei risultati delle iniziative di valorizzazione e promozione di cui al punto 4 dell'articolo 14 (CPS 1: Centro Produttivo Speciale "Cavetta").

20.6.2 L'attività estrattiva dovrà essere esercitata prevalentemente con tecniche (uso di filo diamantato, argani e martinetti idraulici) che evitino la produzione di quantità eccessive di materiale di scarto. In particolare dovrà essere limitato il più possibile e solo ai casi in cui non siano possibili altre tecniche l'impiego di esplosivo.

20.6.3 L'attività estrattiva è subordinata alla riqualificazione ambientale dei ravaneti e delle altre aree degradate da attuarsi con tecniche pienamente compatibili con la conservazione ambientale ed in particolare dei valori naturali esistenti nel Parco.

20.6.4 Il mantenimento dell'attività estrattiva nel CPS1 "Cavetta" è altresì subordinato alla realizzazione di programmi di valorizzazione culturale dell'attività stessa e delle aree utilizzate per questa.

ARTICOLO 21 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

- 21.1 Quadro generale delle attività oggetto di promozione
- 21.1.1 Il Piano del Parco individua nelle diverse forme di turismo a minore impatto ambientale, nelle attività produttive tradizionali e nelle attività più specificatamente culturali di didattica, divulgazione e ricerca gli elementi fondativi per lo sviluppo socio economico dell'Area Protetta.
- 21.1.2 Le attività più direttamente legate al turismo individuabili nell'area protetta che costituiscono oggetto di programmi promozionali da parte del Parco sono:
- a) escursionismo
 - b) attività sportive
 - c) nautica da diporto e diving
 - d) ricettività
- 21.1.3 Le attività produttive tradizionali individuabili nell'area protetta che costituiscono oggetto di programmi promozionali da parte del Parco sono:
- a) olivicoltura e altre forme di agricoltura ecocompatibile
 - b) mitilicoltura
 - c) estrazione e lavorazione del marmo portoro
 - d) pesca e lavorazione del pescato
 - e) altre produzioni artigianali
- 21.2 Escursionismo
- 21.2.1 L'attività escursionistica si svolge lungo appositi percorsi opportunamente segnalati dall'Ente Parco.
- 21.2.2 L'Ente Parco può disporre la temporanea chiusura di sentieri agli escursionisti in occasione di eventi naturali sensibili al disturbo antropico quali la nidificazione, la riproduzione e la cura della prole di specie particolarmente protette. I sentieri temporaneamente chiusi per i motivi succitati potranno essere comunque accessibili a soggetti autorizzati dall'Ente Parco e ai proprietari dei fondi o loro aventi causa.
- 21.2.3 Il Parco, anche d'intesa con le associazioni escursionistiche, provvede a promuovere nelle forme più opportune (attraverso prodotti editoriali, segnali stradali, pagine Web, manifestazioni, mostre, ecc.) la conoscenza dei diversi itinerari possibili nell'Area Protetta e nel suo immediato intorno al fine sia di far conoscere i valori naturali, storici e artistici del Parco sia di ridurre il carico della frequentazione sugli ambienti maggiormente sensibili.
- 21.2.4 Il Parco provvede inoltre mediante protocolli ed accordi con altri enti quali il Parco Nazionale delle Cinque Terre e la Provincia della Spezia a concordare interventi che permettano il mantenimento della continuità funzionale di itinerari che ricadono solo parzialmente nel Parco.
- 21.3 Sport
- 21.3.1 L'esercizio di attività sportive agonistiche o amatoriali all'interno dell'Area Protetta è limitato a percorsi e aree appositamente individuate dal Parco.
- 21.3.2 Le attività sportive ritenute ammissibili, limitatamente ai percorsi e alle zone appositamente individuate e secondo le modalità stabilite, d'intesa con le associazioni sportive, dal Parco sono: corsa, marcia, "orientamento", lancio col deltaplano e sport del parapendio, arrampicata su pareti di roccia, attività equestre, attività ciclistica, sport di squadra in campi appositamente predisposti (calcio, pallavolo, pallamano, ecc.), tiro con l'arco, nuoto, immersione, vela.

- 21.3.3 Nell'Area Protetta tutte le manifestazioni agonistiche debbono essere autorizzate dal Parco.
- 21.3.4 Sono comunque vietate all'interno del Parco tutte le attività sportive agonistiche che prevedono l'impiego preminente di mezzi a motore.
- 21.3.5 Il Parco, d'intesa con le associazioni sportive, interessate promuove manifestazioni sportive all'interno dell'Area Protetta purché possano essere svolte senza alcun danno per l'ambiente e per l'immagine del Parco stesso. Particolare attenzione sarà posta nella riduzione dell'impatto acustico e nel massimo ripristino delle condizioni di naturalità.
- 21.4 Nautica e diving
- 21.4.1 Il Parco, d'intesa con le associazioni interessate, promuove l'attività nautica favorendo in particolare tutte le forme a basso impatto ambientale che meglio contribuiscono alla conoscenza del mare e al rispetto dell'ambiente naturale.
- 21.4.2 Il Parco, d'intesa con le associazioni interessate, promuove l'attività subacquea favorendo in particolare tutte le forme a basso impatto ambientale che meglio contribuiscono alla conoscenza del mare e del rispetto dell'ambiente naturale, quali ad esempio lo studio e la documentazione fotografica dei diversi aspetti marini.
- 21.5 Ricettività
- 21.5.1 Il Parco promuove sia all'interno dell'Area Protetta sia nel vicino contesto l'adeguamento ed il miglioramento delle infrastrutture destinate alla ricettività turistica, favorendo in particolare l'agriturismo e quelle strutture extralberghiere che garantiscano minori impatti ambientali e paesaggistici, maggiore dispersione sul territorio e maggiore diffusione delle ricadute economiche. Il Parco promuove inoltre le forme di ricettività a basso impatto ambientale destinate al turismo giovanile e didattico, con particolare riferimento alla ASS7 "Batteria sperimentale - CEA" quale struttura privilegiata per tale tipo di offerta.
- 21.6 Produzione agricola
- 21.6.1 Coerentemente con quanto definito dall'art. 20 delle presenti norme, il Parco, d'intesa con le associazioni interessate, promuove una corretta gestione delle pratiche agricole mediante appositi "Indirizzi" nell'ambito della redazione del PPS per il mantenimento delle attività produttive tradizionali.
- 21.6.2 Fatta salva la piena libertà dei proprietari dei fondi e degli aventi causa di individuare l'oggetto e le modalità di coltivazione nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto specificato nell'art. 20 delle presenti norme, il Parco promuoverà con particolare attenzione la tutela e lo sviluppo delle produzioni agricole (in particolare di quella olivicola) esercitate con tecniche che armonizzino la tradizione e le necessità di diminuire l'impatto sull'ambiente, salvaguardando il paesaggio agricolo locale e la presenza di specie animali o vegetali particolarmente importanti che utilizzano elementi degli agroecosistemi.
- 21.6.3 Ai fini promozionali sopra definiti, il Parco interviene favorendo nell'ambito del proprio territorio e nell'intorno ad esso funzionalmente connesso, l'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali destinate al mondo rurale, in particolare per:
- a) salvaguardare la permanenza in loco delle attività produttive come garanzia di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'identità culturale;
 - b) salvaguardare le produzioni agricole locali con particolare riferimento alla coltura degli olivi e di specie agrarie autoctone di lunga tradizione;
 - c) sostenere la coltivazione di specie officinali mediterranee e l'apicoltura con forme anche sperimentali, purché con modalità di basso impatto paesaggistico e di valorizzazione degli ecotipi locali, che diano produzioni ben accettate sui mercati per qualità e tipicità;
 - d) sostenere le attività connesse con l'agriturismo;
 - e) sostenere le azioni per il mantenimento e la ricostruzione del patrimonio edilizio rurale e

- il suo utilizzo per attività di presidio del territorio;
- f) svolgere compiti di informazione, consulenza e orientamento ai fini della realizzazione di programmi di sviluppo
- 21.6.4 In coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PSR), il Parco promuove:
- la ricomposizione fondiaria, l'associazionismo e la cooperazione pubblico-privata nelle produzioni e nel presidio del territorio;
 - la manutenzione dei muri a secco e del patrimonio edilizio rurale
 - i progetti di intervento che prevedano la cura dei terreni agricoli abbandonati nelle aree classificate come Riserve parziali d'interesse paesaggistico (RP), Aree di produzione agricola (APA) o Aree di Sviluppo (ASV)
- 21.6.5 Al fine di prevenire danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, il Parco prevede sul proprio territorio e sulle aree funzionalmente connesse ad esso, l'impiego di contributi per la realizzazione di interventi e/o strutture temporanee di prevenzione a tutela dei fondi sottoposti a coltura agraria o forestale.
- 21.6.6 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme, il Parco, promuove, prioritariamente per i residenti attivi nel settore agricolo e ricettivo, la diffusione di tecniche di risparmio energetico e di impianti domestici per la produzione di energia rinnovabile tramite lo sfruttamento delle risorse solare o eolica, nonché di tecniche di mobilità a basso impatto ambientale.
- 21.6.7 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 delle presenti norme, il Parco promuove, prioritariamente per i residenti attivi nel settore agricolo e ricettivo, la diffusione di tecniche di compostaggio dei rifiuti domestici e, d'intesa con gli altri enti competenti, gli sgravi di tariffa collegati.
- 21.7. Mitilicoltura
- 21.7.1 Il Piano del Parco riconosce l'allevamento dei mitili come elemento caratterizzante della realtà socio-economica e del paesaggio dell'Area Protetta.
- 21.7.2 Al fine di tutelare la mitilicoltura condotta con tecniche tradizionali e a ridotto impatto ambientale, il Parco promuove, d'intesa con le associazioni interessate, la realizzazione di programmi per il mantenimento dei caratteri tradizionali degli allevamenti, per il mantenimento e il miglioramento delle caratteristiche di qualità e tipicità del prodotto, per l'attivazione di sinergie fra produttori e Parco per una maggiore conoscenza e diffusione del prodotto sui mercati, in particolare su quello locale.
- 21.7.3 D'intesa con le associazioni di mitilicoltori, e sulla base di un protocollo di intesa con le strutture Universitarie, il Parco si riserva la facoltà di promuovere la commercializzazione di prodotti della mitilicoltura o ostricoltura, attraverso l'elaborazione e promozione di un marchio d'origine adeguatamente certificato
- 21.8 Estrazione e lavorazione del marmo portoro
- 21.8.1 Il Piano del Parco riconosce l'estrazione e la lavorazione del marmo portoro come elementi caratterizzanti della realtà storico-culturale, socio-economica e paesaggistica dell'Area Protetta.
- 21.8.2 Al fine di tutelare l'estrazione e la lavorazione del marmo portoro condotta secondo quanto stabilito nell'art. 20 delle presenti norme, il Parco promuove, d'intesa con i soggetti interessati, la realizzazione di programmi per far conoscere maggiormente il valore storico ed economico dell'attività estrattiva, per valorizzare i caratteri di qualità e tipicità del prodotto, per dare risalto a forme anche sperimentali di utilizzo artistico del prodotto, nonché per diffondere maggiormente il prodotto sui mercati, in particolare su quello locale.

21.9 Pesca e lavorazione del pescato

21.9.1 Il Piano del Parco riconosce la pesca e la lavorazione del pescato come elementi caratterizzanti della realtà storico-culturale, socio-economica ed ambientale dell'Area Protetta.

21.9.2 Al fine di tutelare l'attività di pesca condotta in forme tradizionali, il Parco promuove nel territorio del Parco e nelle aree funzionalmente connesse ad esso, d'intesa con le associazioni ed i soggetti interessati, la realizzazione di programmi per far conoscere maggiormente il valore storico ed economico dell'attività di pesca e di lavorazione del pescato, per valorizzare i caratteri di qualità e tipicità del prodotto, nonché per diffondere maggiormente il prodotto sui mercati, in particolare su quello locale.

21.10 Altre produzioni artigianali

21.10.1 Il Piano del Parco riconosce tutte le produzioni artigianali, in particolare quelle tradizionali (comprese le produzioni gastronomiche), quelle che comunque si ispirano alla tradizione o che impiegano materiali naturali nel rispetto dell'ambiente, come elementi caratterizzanti della realtà storico-culturale e socio-economica dell'Area Protetta.

21.10.2 Al fine di tutelare le produzioni artigianali nel territorio del Parco e nelle aree funzionalmente connesse ad esso, purché esercitate nel rispetto ambientale, il Parco promuove, d'intesa con le associazioni ed i soggetti interessati, la realizzazione di programmi per far conoscere maggiormente il valore storico ed economico delle attività artigianali medesime, per valorizzare i caratteri di qualità e tipicità del prodotto, per dare risalto a forme anche sperimentali di utilizzo artistico dei materiali locali, nonché per diffondere maggiormente i prodotti sui mercati, in particolare su quello locale.

21.11 Educazione ambientale

21.11.1 Il Piano del parco riconosce l'educazione ambientale come una delle finalità primarie dell'Area Protetta. A tal fine il Parco promuove forme diverse di educazione ambientale sia di carattere generale, sia specificatamente indirizzate a categorie di soggetti diverse per età e preparazione culturale. In particolare il Parco incentiva, programma e coordina iniziative volte ad una maggiore conoscenza del territorio del Parco, ad una maggiore sensibilità verso habitat e specie presenti nel territorio del Parco e ad una maggiore attenzione verso problematiche ambientali che accomunano l'Area Protetta ad altre aree euromediterranee, con particolare riferimento a quelle delle piccole isole.

21.11.2 Nella promozione di attività didattiche, divulgative e più in generale di educazione e formazione ambientale il Parco attiva collaborazioni con enti pubblici ed altri soggetti interessati e specializzati per loro compito istituzionale a tali attività. A tale scopo il Piano del Parco individua prioritariamente tra questi soggetti:

- a) il Centro Regionale di Educazione Ambientale;
- b) gli Enti statali di istruzione pubblica e in particolare gli Istituti scolastici statali della Provincia di La Spezia;
- c) le Università degli Studi di Genova, Pisa, e Milano;
- d) l'E.N.E.A.;
- e) l'Acquario di Genova;
- f) la rete dei musei liguri ed in particolare di quelli della Provincia di La Spezia;
- g) le Società e le accademie scientifiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale, quali la Società Botanica Italiana, l'Unione Zoologica Italiana, la Società Geologica Italiana, la Società Italiana di Ecologia, l'Accademia Italiana di Scienze Forestali, l'Accademia dei Lincei, l'Accademia delle Scienze detta dei Quaranta, ecc.;
- h) le associazioni per la protezione della natura quali Lega Ambiente, WWF, ProNatura, Marevivo, ecc.;
- i) le associazioni scout italiane.
- l) le associazioni dei rappresentanti delle categorie economiche dell'agricoltura e della pesca.

- 21.11.3 Nel programmare le attività di educazione ambientale, il Parco si impegna a far sì che le attività di educazione ambientale promosse annualmente non trascurino i diversi livelli dei bacini di utenza, destinando quote equilibrate di iniziative a bacini di utenza di dimensioni diverse, comprese fra l'ambito locale e quello internazionale.
- 21.11.4 Il Parco individua come attività prioritaria di educazione ambientale quella il cui svolgimento è programmato nelle Aree e Strutture di Servizio appositamente dedicate ed elencate nell'art. 12 con le sigle ASS7, ASS8, ASS9, ASS10, ASS11. A tale scopo, il Piano del Parco considera l'insieme di tali aree e strutture come una rete polifunzionale museale-didattica pienamente inserita e collegata all'ambiente naturale e socioeconomico, meritevole di particolare valorizzazione e inserimento in un più ampio contesto nazionale e internazionale.
- 21.12 Attività scientifica
- 21.12.1 Il Piano del Parco riconosce l'attività scientifica svolta all'interno dell'Area Protetta e nelle aree funzionalmente connesse con questa come attività essenziale per migliorare la conoscenza del territorio e gestire in modo consapevole il Parco stesso.
- 21.12.2 Il Parco organizza e aggiorna le conoscenze del territorio derivanti da studi svolti autonomamente o da altri soggetti.
- 21.12.3 In particolare, L'Ente Parco promuove studi finalizzati a:
- a) supportare scientificamente le attività di educazione ambientale di cui all'art. 20.10
 - b) aggiornare le conoscenze territoriali
 - c) ricercare metodi appropriati per il monitoraggio e la gestione ambientale, in forma sia diffusa sia mirata a specifici siti di intervento
 - d) conoscere lo stato di conservazione delle popolazioni di specie animali e vegetali e di habitat presenti nell'Area Protetta, in particolare delle specie e degli habitat minacciati o definiti d'interesse europeo ai sensi della direttiva 1992/43;
 - e) migliorare la conoscenza del patrimonio storico e architettonico, nonché della cultura materiale e del paesaggio dell'Area Protetta;
 - f) migliorare l'uso consapevole delle risorse e ridurre gli impatti delle attività produttive sull'ambiente naturale.
- 21.12.4 All'interno del territorio del Parco la conduzione di ricerche scientifiche sul campo potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comportanti metodi distruttivi o prelievi di campioni minerali, vegetali o animali, inclusa l'esecuzione di sondaggi e monitoraggi geognostici, geofisici o geochimici, è soggetta a preventiva autorizzazione del Parco. Tale autorizzazione è rilasciata su presentazione di un programma che stabilisca tempi e modi della ricerca e specifichi la natura delle operazioni da eseguire sul campo. Parco potrà esprimere un diniego sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente o potrà, per gli stessi motivi, subordinare l'autorizzazione ad una modifica del programma. Il soggetto interessato provvederà a fornire al Parco una copia dei risultati delle ricerche per ciascuna delle diverse forme da esso realizzate (relazioni, fotografie, registrazioni, pubblicazioni, ecc.) su supporto cartaceo ed informatico.
- 21.12.5 I prodotti e i risultati delle ricerche promosse e finanziate dal Parco sono di sua esclusiva proprietà, fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati a fini scientifici subordinatamente alla citazione della fonte finanziaria. In tali ricerche l'Ente Parco potrà assumere ruolo di supervisione ed indirizzo.
- 21.12.6 Il Parco si riserva di integrare o modificare i propri strumenti pianificatori con i risultati delle ricerche senza che ciò possa costituire motivo di rivendicazione economico/professionali, nel rispetto dei diritti posti a tutela della proprietà intellettuale e scientifica.

ARTICOLO 22 -VIGILANZA E PREVENZIONE

- 22.1 Il Parco mette in atto con la collaborazione degli altri enti competenti le misure idonee a prevenire e sanzionare i comportamenti scorretti in applicazione delle norme di Regolamento del Parco. A tale scopo, possono essere sottoscritti appositi protocolli d'intesa con il Corpo forestale dello Stato, la Provincia della Spezia, la Capitaneria di Porto e con altre autorità per la vigilanza del parco terrestre e dell'area di tutela marina.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**19.10.2007****N. 1215****D. L.vo n. 214/05 - Sistema Sanzionatorio Amministrativo nel Settore Fitosanitario - Determinazioni.****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 24/11/1981 n. 689, "Modifiche al sistema penale";

Vista la legge regionale 2/12/1982 n. 45, "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati";

Visto in particolare il comma 3, dell'art. 8 della citata legge regionale che prevede: "Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione desunta dalle modalità dell'azione, dalla qualificazione dell'elemento soggettivo, dall'entità del danno e del pericolo accertato;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione e attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) alla personalità ed alle condizioni economiche del trasgressore.";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 655/06, lettera E punto 3, che attribuisce la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie al dirigente preposto alla struttura competente per materia.

Considerato che compete al Servizio Fitosanitario Regionale emanare il provvedimento finale di irrogazione di sanzioni per violazioni commesse in relazione all'introduzione e diffusione nella Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che il decreto legislativo citato, all'art. 54, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie indicando, per ogni fattispecie disciplinata, un limite minimo e un limite massimo della sanzione applicabile;

Ritenuto di dover adottare sistemi specifici per valutare la gravità delle violazioni commesse, al fine di orientare l'applicazione delle norme che prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54 del D.Lgs. 214/05, previsti in un prospetto riepilogativo contenente l'elenco, per categorie, delle principali fattispecie irregolari, suddiviso per rilevanza delle condotte e conseguente importo orientativo delle sanzioni da applicarsi;

Ritenuto di articolare le fattispecie irregolari in più fasce che graduano la gravità delle violazioni tenendo conto, a seconda dei casi, dei chilogrammi di merce o del numero di piante o del numero di certificati fitosanitari, e di riferire alle relative fasce la sanzione applicabile, calcolata in maniera proporzionale;

Su proposta dell'Assessore incaricato all'Agricoltura e Protezione Civile